



TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE

RITO ASSISE
AULA PENALE

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a Latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

**VERBALE DI UDIENZA REDATTO CON IL SISTEMA DELLA STENOTIPIA
ELETTRONICA E SUCCESSIVA INTEGRAZIONE**

VERBALE COSTITUITO DA NUMERO PAGINE: 103

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 938/10 R.G.N.R.

PROCEDIMENTO PENALE NUMERO 1/2016 R.G.

A CARICO DI: RIVA NICOLA + 46

UDIENZA DEL 06/05/2021

TICKET DI PROCEDIMENTO: P2021405301832

Esito: RINVIO AL 07/05/2021 09:00

INDICE ANALITICO PROGRESSIVO

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE. .3

TRIBUNALE DI TARANTO
SEZIONE PENALE CORTE D'ASSISE
RITO ASSISE

Procedimento penale n. 1/2016 R.G. - 938/10 R.G.N.R.

Udienza del 06/05/2021

DOTT.SSA STEFANIA D'ERRICO	Presidente
DOTT.SSA FULVIA MISSERINI	Giudice a latere
DOTT. RAFFAELE GRAZIANO	Pubblico Ministero
DOTT. MARIANO BUCCOLIERO	Pubblico Ministero
SIG.RA VINCENZA DE PACE	Cancelliere
SIG.RA MARIA RANDAZZO	Ausiliario tecnico

PROCEDIMENTO A CARICO DI – RIVA NICOLA + 46 –

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Viene chiamato il procedimento 1/2016 Registro Generale Dibattimento.

Il Presidente procede all'Appello ed alla regolare costituzione delle Parti, come da verbale redatto dal Cancelliere di udienza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Allora, proseguiamo la discussione dell'Avvocato Perrone.
Prego, Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie, Presidente. Buongiorno a tutti.

CONTINUAZIONE DELLA DISCUSSIONE DELLA DIFESA, AVVOCATO L. PERRONE

AVVOCATO L. PERRONE – Allora, cercando di collegarci a quello che ci siamo detto ieri, in estrema sintesi ricorderete che abbiamo approfondito aspetti strettamente giuridici, ho

cercato di rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime quelle che sono le emergenze sia di pronunce emesse dal Tribunale di Taranto relativamente alle vicende che hanno coinvolto lo stabilimento Ilva di Taranto, che hanno visto sempre totalmente estraneo il Ragionier Fabio Riva, nonché ancora quelle che sono state le dirimenti anche risultanze dei verbali dei Consigli di Amministrazione e del Consiglio di famiglia, da cui emergeva la centralità del ruolo del Presidente Ingegnere Emilio Riva e, soprattutto, il fondamentale ruolo dello stesso in seno allo stesso Consiglio di famiglia, nella misura in cui aveva una schiacciante maggioranza nel momento in cui si votava e si delibera sui punti di cui all'Articolo 3.2 dello Statuto, politica dei dividendi e piano di investimenti.

Ora proseguiamo nella analisi della vicenda, è un po' il mio Filo di Arianna, perché quando io mi sono approcciato nel cercare di dare uno schema logico al mio intervento, ho ritenuto che potesse essere un buon Filo di Arianna seguire quella che era stata l'ordinanza di custodia cautelare del novembre 2012, non sapendo che poi il Pubblico Ministero avrebbe interamente replicato il suo contenuto in sede di requisitoria e quindi, ancora di più, naturalmente, ha reso prezioso questo mio tipo di impostazione.

Ora, il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha affermato testualmente che: "Qui non dobbiamo stabilire, la Corte d'Assise non deve stabilire se Ilva ha fatto determinati interventi sugli impianti, se non li ha fatti, quanti ne ha fatti e come li ha fatti, la Corte d'Assise deve stabilire semplicemente se Ilva ha inquinato, oppure no. Se la risposta che questa Corte darà a questa domanda è positiva, tutto il resto non conta nulla". Bene, io penso che questo approccio sia un approccio il cui evidente scollamento rispetto alle contestazioni mi pare a dir poco clamoroso, in quanto evidentemente a questa Corte, in ragione di quelle che sono le contestazioni così come da loro rubricate, chiede a voi uno scatto in avanti e un salto di qualità molto più grosso rispetto a quella che è invece una lettura molto semplicistica, che il Pubblico Ministero ha voluto offrire in sede di requisitoria. Laddove ha anche affermato che: "Se io adotto quelle misure idonee ad impedire l'inquinamento e nonostante questo inquinò, io l'impianto lo chiudo e se questo non faccio, rispondo di tutte le conseguenze di quell'inquinamento". È inutile dire che tutti questi tipo di valutazione le dobbiamo leggere in quel perimetro giuridico che ormai conosciamo perfettamente in materia di disastro e di dolo intenzionale, quindi mi pare che anche questo tipo di affermazione, questo tipo di lettura che il Pubblico Ministero ha voluto offrirvi nella sua requisitoria si discosti in maniera abbastanza evidente rispetto a quelle che sono invece le connotazioni giuridiche, perché la norma possa essere oggetto di contestazione e ritenersi evidentemente integrata in concreto.

Ora, il Pubblico Ministero ha, nel corso tanto dell'istruttoria quanto della requisitoria, enfatizzato quello che è il lavoro fatto dal custode giudiziario, gli accertamenti operati dal custode

giudiziario e io credo che emblematico sia proprio quel lavoro, il famoso allegato 1, ricorderete, della custode. Un documento che doveva condensare nove anni di storia del più grande siderurgico europeo, che il custode giudiziario Ingegnere Barbara Valenzano ha liquidato in 48 ore, in quanto la domanda, la richiesta della Procura di Milano avvenne a maggio del 2016, nel giro di 48 ore la solerte Ingegnere Valenzano ebbe a rispondere, rispondendo in maniera assolutamente categorica e affermando che non si aveva un'evidenza per la stragrande maggioranza di quegli interventi che fossero stati effettuati e, peraltro, in maniera ancora più tranciante, che vi era la certezza che non lo fossero stati. Ricorderà, Presidente, che nella prima udienza in cui io iniziai il controesame dell'Ingegnere Valenzano, il 23 ottobre del 2018, lei stessa ad un certo punto fu presa da un moto di stupore, perché intervenne e disse: "È un po' inverosimile che non sia stato proprio effettuato nessun intervento. Diciamo, possiamo dire tutto – e dico io, qui è stato detto evidentemente tutto - però che nel corso di tanti anni non siano stati effettuati quantomeno gli interventi strettamente necessari. "Ecco, parlo sempre per assurdo". Evidentemente, l'Ingegnere Valenzano voleva sfidare la nostra logica e quindi portarci a spesso nell'assurdo.

Vedete, quello che a me lascia e ha lasciato sempre particolarmente stupito in questo processo è che il Pubblico Ministero, l'ufficio di Procura non si è voluto veramente misurare con la complessità di questo processo e con la complessità di queste tematiche, ha riposato nella loro prospettiva sulle perizie dell'incidente probatorio, hanno ritenuto che quello fosse il suggello del materiale probatorio. Ma ci sono stati, anche nel corso dell'istruttoria dibattimentale, dei momenti in cui si poteva fare un salto di qualità e uno scatto in avanti, anche nel rispetto un po' di quella che è la norma – io dico – più falsa del nostro Codice di Procedura Penale, che è il 358, cioè quello che astrattamente qualsiasi imputato può agognare, di un Pubblico Ministero che può andare anche alla ricerca di elementi a favore dell'imputato e dell'indagato.

C'è stato un momento, che è stato il giugno del 2016, quando altra figura solerte di questo processo, che è il legale di Ilva in Amministrazione Straordinaria, ha pensato nel suo ruolo di andare a depositare 59 fatture all'ufficio di Procura. 59 fatture che sono state qualificate dall'ufficio di Procura, che attestavano degli interventi operati su quello stabilimento. Quindi, nel solco del "non è stato fatto nulla" che vi ha detto il Pubblico Ministero in requisitoria, abbiamo questi documenti e io vorrei leggere quello che il Pubblico Ministero ha detto in requisitoria in relazione a questo ulteriore passaggio: "Il teste Mariani ci dice che il 7 giugno 2016 veniva depositata presso la Procura della Repubblica di Taranto, dal legale di Ilva S.p.A. in AS, una serie di documenti riconducibili ai cosiddetti fiduciari, mi riferisco in particolare a 59 ordini di acquisto

relativi ai rapporti tra Ilva e ditte terze, ordini che sono riconducibili ai fiduciari, si tratta di ordini peraltro che sono stati estrapolati direttamente dal sistema informatico dell'ufficio acquisti Ilva di Milano". Punto primo, quindi giugno 2016 si ha la perfetta cognizione che si possono estrapolare dal sistema informatico dell'ufficio acquisti Ilva di Milano i documenti afferenti gli investimenti.

Andiamo avanti: "Sono ordini risalenti al periodo 2005/2011". Fermiamoci un attimo. Secondo punto, vi è la possibilità di poter accedere a quel sistema informatico e di avere ordini e fatture relative al periodo 2005/2011. Credo che potesse avere una qualche rilevanza in questo processo.

Andiamo avanti: "A margine degli stessi risultano esserci nomi riconducibili ai fiduciari, 6 per Ceriani, 9 per Casartelli, 10 per Bessone, 4 per Chiolini, 2 per Pastorino, 3 per Corti, 15 per Legnani e 10 per Rebaioli". È questo l'elemento di prova fondamentale in questo processo di corto respiro. "Quei 59 ordinativi a cui abbiamo fatto prima riferimento e che sono stati tutti dettagliatamente esaminati dal testo, in realtà è documentazione – come dicevamo – già fornita dalla stessa Ilva, in realtà sono ordinativi che hanno ad oggetto delle attività di ammodernamento, miglioramento e finanche adeguamento ambientale". Cioè, è lo stesso ufficio di Procura che vi dice, nella sua ottica che per me è di assoluto corto respiro, ma è veramente la matrice che segna a fuoco indelebile questo processo, di una indagine veramente che non ha guardato al di là del proprio naso, non ha voluto guardare al di là del proprio naso, che ci sono 59 ordini e fatture, che sappiamo da dove andarli a prendere, sappiamo che il periodo è un periodo che sarebbe esiziale per la prova, una prova con la "P" maiuscola in un processo di una tale rilevanza, sappiamo che si può riscontrare un'attività di ammodernamento, di miglioramento e di adeguamento ambientale, "No, ma a noi serve avere queste 59 fatture che ci ha portato l'Avvocato di Ilva in AS, sempre pronto a collaborare con l'ufficio di Procura, perché sono 6 ordini per Ceriani, 9 per Casartelli, 10 per Bessone, 4 per Chiolini, 2 per Pastorino, 3 per Corti, 15 per Legnani e 10 per Rebaioli". È questo, questo processo! Però io dico: questi 6 per Ceriani, 9 per Casartelli, 10 per Bessone, 4 per Chiolini, 2 per Pastorino, 3 per Corti, 15 per Legnani e 10 per Rebaioli sono comunque interventi di adeguamento ambientale, attività di ammodernamento, attività di miglioramento, attività di consulenza. Ma non siamo voluti andare oltre.

Vedete, sul tema allegato 1 dell'Ingegnere Valenzano veramente c'è da rimanere assolutamente basiti, laddove la stessa... Veramente io non voglio tediarvi, perché saranno stati certamente argomenti affrontati prima da chi mi ha preceduto, ma in modo esemplificativo, quando nel bilancio del 2006 si dice che non vi è prova evidenza della Smokeless alla Batteria 6, tant'è che l'Avvocato Lojacono al nostro consulente

Fruttuoso dice: “Mi scusi, le faccio la domanda più banale del mondo, ma non è visibile nello stabilimento?”. “Certo, è una cosa gigantesca”. O ancora, nel bilancio 2008 viene riportata l’additivazione di urea e l’Ingegnere Valenzano dice che non vi è assolutamente evidenza perché è stato installato allo stato attuale. Cioè, lei scriveva nel 2016: “In via sperimentale”. Credo che ormai è patrimonio di tutti quanti noi, dopo aver analizzato per cinque anni la storia dello stabilimento, compreso che la scansione temporale è stata l’urea nel 2009/2010 e poi a gennaio 2011 con l’iniezione di carbone. Quindi, una visione veramente parallela, quasi onirica dello stabilimento da parte dell’Ingegnere Valenzano, nonostante quello che è stato il suo mantra maturato - evidentemente - nella notte tra il 23 e il 24 ottobre del 2018, quando poi la mattina dopo, nel prosieguo del controesame, a ogni domanda rispondeva – come diceva il buon collega Annicchiarico – a disco rotto, che le sue valutazioni erano frutto delle constatazioni in campo. Constatazioni in campo che, però, non le hanno permesso di vedere una sacca a polvere, constatazione in campo che non le hanno permesso di sapere cosa fosse un rigolone, constatazione in campo che non le hanno permesso di sapere cosa fosse una tramoggia, o di non aver visto una piccola palazzina spogliatoio a tre piani.

INTERVENTO FUORI MICROFONO – Sei.

AVVOCATO L. PERRONE – Sei piani. Ma, vedete – e su questo voglio tornare, perché lo ritengo importante nella dialettica processuale come prova logica – la consulenza del Professor Consonni. Perché anche su questo punto il Pubblico Ministero, nella sua requisitoria, dice: “Tutti gli interventi che noi abbiamo visto sbandierati in faccia a questa Corte d’Assise, sono tutti interventi che con l’aspetto ambientale non hanno nulla a che vedere, di altro profilo ambientale si è detto durante l’istruttoria dibattimentale. In realtà servivano soltanto e unicamente ad efficientare la produzione”. Oltre ad avere dimenticato di aver detto qualche ora prima che l’Avvocato di Ilva in AS gli aveva dato fatture che lui stesso aveva ritenuto integrante attività di adeguamento e quindi di ricaduta ambientale, oltre che noi non abbiamo sbandierato in faccia a nessuno, abbiamo soltanto cercato di colmare quella che non era una lacuna probatoria, ma era una voragine probatoria, perché si partiva da un presupposto senza che lo stesso fosse in alcun modo provato, ma soltanto asserito e noi, secondo quello che è il ruolo difensivo, abbiamo cercato di colmare questa evidente lacuna, il Professor Consonni, con la sua consulenza.... Vi ho già spiegato e lo sapete perfettamente, la genesi della consulenza del Professor Consonni è di estrema importanza, di estrema rilevanza, proprio per gettare, per valutare nella giusta ottica quella che è la figura, la credibilità dell’operato dell’Ingegnere Valenzano.

Vedete, l’Ingegnere Consonni è colui il quale ha redatto questa consulenza che il Pubblico

Ministero vorrebbe gettare nel cestino. Perché anche qui, nella sua politica di annichilimento della prova contraria, ha ritenuto che il Professor Consonni avesse fotografato una situazione che fosse il portato degli interventi dell'amministrazione straordinaria dell'Ilva in ragione del riesame dell'AIA del 2012. Mi pare che questo fosse il portato, ma dimenticando che sull'aereo Milano/Taranto, Milano/Bari o Milano/Brindisi, insieme al Professor Consonni c'era anche il Dottor Romanò, che era il contabile che ha spulciato tutta la documentazione relativa agli interventi e che il Professor Consonni è collaboratore di Alstom Power, di Ansaldo Ricerche (ne estrapolo soltanto alcuni), ENI S.p.A., Federambiente, Ministero dell'Università e della Ricerca, Tokyo Gas, Dipartimento di Energia di Washington America, l'Agenzia for development di New York USA. È – credo – Professore universitario al Politecnico di Milano, un professionista di estrema rilevanza, di estremo valore. D'altronde, in una vicenda così delicata la Procura di Milano non si sarebbe affidata se non ad un professionista di evidente e altissimo profilo.

Ebbene, il Professor Consonni nel suo elaborato ha rappresentato quella che è stata la documentazione di riferimento sulla cui base ha redatto il proprio elaborato e troviamo che ha analizzato e valutato l'atto di intesa del 30 giugno 1997, l'atto di intesa dell'8 gennaio 2003, l'atto di intesa del 27 febbraio 2004, del 15 dicembre 2004, del 23 ottobre del 2006, nonché ancora ha analizzato il piano industriale 2003/2007, il piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento delle linee guida BAT, il piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento all'adeguamento alle MTD del 2005 nella versione di aprile del 2006 che, come dirà e scriverà nella sua consulenza, è quella che fu poi consegnata anche alla Segreteria Tecnica, come vedremo poi successivamente e lui dice: “Guardate che dagli allegati, da questi atti di intesa, emerge proprio una penetrante attività di controllo e di riscontro sull'adempimento di quelli che erano gli impegni assunti da Ilva all'interno di questi atti di intesa. Tant'è che si fa riferimento a rapporti di avanzamento trimestrale, in esito atto di intesa del 30 giugno del 1997, che vanno dal primo settembre 1997 sino al gennaio 2000, oppure 14 verbali di sopralluogo che vanno dall'8 maggio 2003 al 9 dicembre del 2008”.

Vedete, il quesito che la Procura di Milano formulava al Dottor Consonni, al Professor Consonni era: “Analizzi il consulente tecnico, a partire dalla nota e dall'allegato 1 del custode giudiziario Ingegnere Barbara Valenzano, che si allegano, quali interventi sugli impianti siderurgici di Taranto siano stati attuati, con che modalità e in che epoca; il CT lavorerà in collaborazione con il Dottor Andrea Romanò, incaricato di verificare la rappresentazione contabile dei medesimi interventi”.

Quindi, questo era l'operato e il quesito che veniva ad essere posto in ragione di questo

veramente fantasioso allegato 1 della Ingegnere Valenzano.

Ebbene, alla fine, lo sapete perfettamente, tra i 134 interventi che erano stati segnalati dall'Ingegnere Valenzano, furono individuati 19 interventi fra i più significativi, di una consistenza economica di 125 milioni di euro e il Professor Consonni ci spiega, spiega con che modalità ha proceduto. "C'è stata un'analisi di dettaglio con acquisizione di evidenza documentale e fisica e verifica di riscontri tra evoluzioni delle realizzazioni analizzate e sopralluoghi, ispezioni, interscambi con le autorità di controllo, nonché documenti periodici emessi ed elaborati dall'azienda". In buona sostanza, il Professor Consonni dice: "Io non mi attesto a vedere l'impianto, io non mi attesto a vedere la documentazione fiscale, ma faccio anche dei riscontri esterni, ulteriori, vado a vedere anche se ci sono documentazioni da parte degli enti di controllo che attestino e certifichino la realizzazione di quegli interventi".

Lo stesso dico: "Il sottoinsieme così selezionato di 19 interventi, rappresenta un campione assai significativo, adottato per indagare con un'analisi approfondita se effettivamente esiste e che cosa? Quella rilevante disconnessione tra la rappresentazione contabile degli investimenti e la realtà fisica degli impianti"

Cosa fa il Professor Consonni? Quello che sembra invece non avesse e non abbia mai fatto, ce l'ha detto, non è mai stato fatto dalla padrona di casa, dall'Ingegnere Barbara Valenzano: "Perché ha richiesto e gli è stato dato, quindi era tutto molto semplice, lo si poteva fare. Richiesto alla società di acquisizione di tutta la relativa documentazione, a partire dalla specifica tecnica, richiesta di acquisto, fino alla messa in servizio e al collaudo". Quindi, evidentemente, c'era la possibilità di poter accedere a questa documentazione, ma possibile che a nessuno in questo processo ha interessato questo aspetto? Abbiamo dovuto aspettare il Lombardo, il Professore Lombardo, che venisse per un altro processo a indagare su un tema che è centrale in questo! Io lo reputo, francamente... Ci dobbiamo scontrare veramente con la logica, qui non c'è nulla di diritto, ma veramente con la logica. "La documentazione richiesta veniva così acquisita nella seconda metà di novembre del 2015. Si è proceduto a un'analisi di dettaglio di ciascuna delle commesse, una verifica della corrispondenza tra l'evoluzione delle commesse, i piani di intervento, le relazioni consuntive annuali sull'attività dello stabilimento, verbali di sopralluogo effettuati dall'autorità di controllo, ciò al fine di verificare, oltre che nella documentazione tecnica contabile, la commessa è rintracciabile anche in altri ambiti, acquisizione di evidenza circa la consistenza, lo stato di fatto degli impianti, con sopralluoghi allo stabilimento". Tutto ciò che qui non è stato fatto.

Ma la cosa meravigliosa sapete qual è? Che al primo sopralluogo, al primo incontro l'Ingegnere Valenzano si presenta, parlano, espongono il metodo di lavoro, si danno appuntamento

per che cosa? L'Ingegnere Valenzano è la padrona di casa, per fare il sopralluogo sugli impianti.

“La terza visita – scrive il Professor Consonni – eseguita autonomamente dallo scrivente, perché non ha inteso rispondere l'Ingegnere Valenzano”. Forse, vedete, il senso di imbarazzo può cogliere chiunque, c'è chi preferisce quando si bussa alla porta mettere la faccia, c'è chi preferisce invece non presentarsi. L'opzione scelta dall'Ingegnere Valenzano è stata quella di non presentarsi, come non si è mai presentata a nessun verbale del gruppo istruttore dell'AIA, come vedremo, era sempre assente. Quando il PIC conclusivo è stato comunicato nel 2011, a maggio, il 27 maggio, via mail alla Valenzano. Non ha detto nulla, però abbiamo visto che si è fatta portatrice della problematica della città con i suoi allegati UNI e appendice A.

Quindi la terza visita, il buon Professor Consonni, assalito da un senso di solitudine, l'ha fatta da solo, accompagnato dal fido Dottor Romanò ed è stata focalizzata sull'acquisizione di evidenza visiva e di documentazione integrativa sui 19 interventi selezionati per l'analisi di dettaglio. Per ciascuno di essi è stato eseguito un sopralluogo diretto a verificare la corrispondenza tra lo stato di fatto delle apparecchiature, le condizioni di funzionamento e la documentazione di commessa che nel frattempo era stata dettagliatamente analizzata.

Il Professor Consonni analizza anche il piano di investimento 2003/2007. Se voi avete la bontà di andare poi a rivedere la consulenza che è in atti, che è stata versata in atti, del Professor Consonni, vedrete che in relazione a questo punto vi è proprio la tabella 5 della consulenza, dove si riepiloga quello che è il piano di investimenti, che prevedeva investimenti complessivi per 18441 milioni di euro, per la cokeria 140 milioni di euro, per un totale di investimenti per l'adeguamento alle BAT di 300 milioni di euro. Lo stesso rappresenta come erano già stati spesi, nel periodo 2003 e 2004, 95 milioni di euro da parte della proprietà privata dello stabilimento. E sono interessanti le tabelle 6A, 6B, 6C e 6D del suo elaborato, in quanto descrivono in maniera assolutamente minuziosa tutti quanti i 19 interventi, cioè avremo nella prima tabella di sinistra quelli che sono i riferimenti contenuti nell'allegato 1 dell'ingegnere Valenzano; nella parte centrale, invece, tutti quanti quelli che sono i riferimenti proprio fiscali dell'intervento, quindi il fornitore, il numero di ordine, di richiesta di acquisto e quant'altro; nella parte finale abbiamo proprio la descrizione dell'intervento con il prezzo in euro, per un totale di 125.577,612 milioni di euro.

Ma come ha detto e ha mantenuto fede al suo manifesto programmatico il Professor Consonni, non si è attestato soltanto a questo dato meramente visivo e acquisitivo di documentazione fiscale, ha fatto un ulteriore scatto in avanti e ha cercato di riscontrare

l'esistenza di questi documenti, di questi interventi, anche in ragione di quelli che erano i verbali di enti di controllo che avessero accertato la realizzazione di quegli interventi. Ad esempio – e questo lo troverete nelle tabelle 7B, 7C e 7D dell'elaborato a cui faccio riferimento, ad esempio con riguardo alla relazione dell'anno 2008 al sistema di captazione e depolverazione delle emissioni dello sfornamento delle Batterie 3/6, fa puntuale riferimento ai verbali di ARPA, del 24 novembre 2008, che davano evidenza dell'avvenuta realizzazione degli impianti di depolverazione delle Batterie 5/6 che erano in funzione e delle 3/4 in avanzato stato di realizzazione.

Alla fine il Professor Consonni accertava l'esistenza e la piena realizzazione, quindi in assoluta aderenza a quello che era il portato delle relazioni accompagnatorie al bilancio, che vi era stato l'intervento del risanamento dell'impianto solfato, del risanamento delle Batterie 9/10, delle rifacimento delle depolverazioni fossili, del revamping forno a calce, del rifacimento delle testate e pareti Batterie 7/8, dell'ammodernamento della Batteria 11, della linea di trasporto coke, dell'ammodernamento dell'impianto sottoprodotti, del potenziamento della linea D ed E dell'AGL, facendo riferimento ai verbali dell'ARPA del 27 novembre del 2008 e ancora ai rifacimenti delle Batterie 3 e 4, facendo riferimento ai verbali di sopralluogo dell'ARPA del 14 luglio 2004, del 7 dicembre 2004, del 28 giugno 2005, completamento rifacimento testate Batterie 7/8, completamento rifacimento della linea 6, facendo riferimento a verbali di sopralluogo di ARPA del 3 aprile 2006.

Ancora, nuova macchina caricatrice Smokeless Batteria 6. Chi lo dice, è stato fatto dall'Ilva in Amministrazione? No, guardate che è stato già accertato il 24 novembre del 2008 dall'ARPA. Captazione e depolverazione sfornamento Batterie 3/6, nuovo impianto trattamento acque TL1, ripristino refrattario strutture Batteria 4, filtrazioni spurgo per AFO 1 e AFO 2, nuovo trattamento acque TL1 e TL2, ambientalizzazioni, emissioni.

Le conclusioni, le conclusioni credo che siano veramente una fotografia, una istantanea sull'operato dell'Ingegnere Valenzano, che rimetto naturalmente alle vostre valutazioni.

L'esito delle verifiche disattendono – le parole pesano come macigni – le ipotesi formulate dall'Ingegnere Valenzano. Cioè, l'Ingegnere Valenzano risponde alla Procura di Milano allegando un documento che il Professor Consonni dice “ipotesi”. Cioè: ci dovevamo confrontare con interventi, che avevano una loro tracciabilità, sai come lo puoi riscontrare, abbiamo enti di controllo che hanno certificato. No, lei in 48 ore formula ipotesi. Ciascuno offre la cifra di sé, anche attraverso i modi in cui si manifesta anche professionalmente.

“La discrepanza sembra essere riconducibile alla mancata o insufficiente considerazione o presa d'atto di: consistenza fisica delle apparecchiature”. Cioè, il tuo mantra è che hai fatto i

controlli in campo e il Professor Consonni ti dice: “Guarda che la consistenza fisica delle apparecchiature tu non l’hai proprio vista! Non l’hai proprio vista!” “La documentazione tecnica connessa alla realizzazione degli impianti, specifiche tecniche, stati di avanzamento, verbali di messa in servizio o collaudo”. Ricordiamoci che l’Ingegnere Valenzano non sapeva cosa fosse il SIMAN. Sulla AS400 traballava. Cioè, è il cuore, il cuore di quello stabilimento, è lo scrigno dove ancora oggi noi andiamo e della AS400 sappiamo, se lo vogliamo sapere, se abbiamo la curiosità di leggere la storia, sta tutto là. “Documentazione tecnica connessa alla realizzazione degli impianti, specifiche tecniche, stato di avanzamento, verbali di messa in servizio o collaudo”. Dice: “C’è tutto, è tutto esistente. Documentazioni amministrative e contabili, ordini, fatture, pagamenti”. In riferimento ricorderete che su tantissimi interventi, soprattutto su quegli interventi che non riguardavano le aree sottoposte a sequestro, c’era sempre una dicitura che era abbastanza evanescente, molto volatile dell’Ingegnere Valenzano, che era quella “Non si hanno riscontri di comunicazione con le autorità competenti”. Che voleva dire tutto, ma non diceva niente, in buona sostanza.

Tant’è che il Professor Consonni dice: “In riferimento a quanto avrebbe dovuto intercorrere con le autorità competenti, appare inadeguato ad avvalorare le ipotesi di mancata attuazione. Tra l’altro, per diversi interventi, sono emersi riscontri verbalizzati dalla stessa ARPA Puglia”. E conclude allegando le foto, ma – ripeto - è tutto inserito nel vostro fascicolo, che vi è evidenza di questi 19 interventi, per i quali sono state individuate 41 commesse, per un importo complessivo di oltre 125 milioni di euro.

Vedete, sulla base di questo tipo di lavoro, poi l’Ingegnere Fruttuoso ha fatto un lavoro in larga scala di quello che è stato il lavoro fatto da Consonni. Infatti, da 43 mila interventi ha estrapolato 1061 interventi, che erano quelli più spiccatamente di natura ambientale. Anche qui ha chiarito, il nostro consulente Fruttuoso, che non è che questa conoscenza degli impianti rivenisse da quella sorta di gita fuoriporta, modello Pasquetta, che abbiamo fatto a novembre 2017 quando siamo andati sugli impianti, ma che lo stesso conosceva bene - per motivi professionali - quegli impianti, per essersi recati già negli anni 2000, 2005 o 2010 per impegni di natura professionale, di collaborazioni anche con lo stabilimento.

Ora, venendo alla ordinanza cautelare del novembre del 2012, quindi cominciando ad analizzare dei primi passaggi, è significativo in questo senso - e mi riallaccio anche a quello che sul punto ha detto la Corte d’Appello di Milano nella sentenza di cui abbiamo parlato ieri – come lo stesso G.I.P., presso il Tribunale di Taranto, nel parlare delle prove assunte nelle forme dell’incidente probatorio, scriveva che le forme assunte nell’incidente probatorio, nella fase cautelare, perché stava arrestando Fabio Riva, sono

assolutamente utilizzabili, fermo restando naturalmente la loro inutilizzabilità in dibattimento, lo diceva già lo stesso G.I.P. in sede di ordinanza cautelare, atteso il dettato dell'Articolo 403 del Codice di Procedura Penale.

Il G.I.P. poi, dopo questo primo passaggio... E ricordiamoci che anche la Corte d'Appello sul punto ha ritenuto implicitamente la questione assolutamente fondata e di cui io ancora oggi me ne faccio portatore, rispettando naturalmente le vostre ordinanze di rigetto in relazione all'eccezione da me più volte sollevata sul punto. Il G.I.P., nella sua ordinanza cautelare... Vedete, quando io dicevo che non si è in quella fase sedimentata la prova della colpevolezza, quindi la sentenza di condanna, perché utilizza un ulteriore argomento, ovvero che: "Agli esiti degli accertamenti peritali – scrive il G.I.P. – non è stata tutt'oggi contrapposta dagli indagati, che pure hanno affettivamente partecipato alle operazioni, attraverso proprio consulenti ritualmente nominati, alcuna relazione consulenziale".

Ancora, dice: "Non si può non rimarcare come a tutt'oggi, fatto che appare oltremodo significativo – scrive il G.I.P. – non sia stata contrapposta agli indagati, ovvero i due Riva, che erano l'Ingegnere Emilio, che Nicola Riva, nonché Capogrosso, Cavallo e Di Maggio, che pure hanno attivamente partecipato alle operazioni peritali - attraverso proprio consulenti ritualmente nominati - alcuna propria relazione di consulenza". Cioè, il G.I.P. dice: "Mi pare oltremodo significativo che in questa fase non mi avete neanche portato una consulenza di parte".

Bene, in questo veramente paesaggio irrealistico che è questo processo, nel momento in cui fisiologicamente, perché una scelta può essere condivisa, non condivisa, ognuno ha la sue strategie difensive, nel momento in cui però – in quella che è la fisiologia del processo – viene portata la prova consulenziale, cioè la prova contraria, sentiamo un Pubblico Ministero che dice: "L'interesse c'era da parte delle Difese e dei consulenti delle Difese a dire determinate cose, tesi di parte che avevano un interesse di parte privata a sostenere quello che hanno sostenuto davanti all'Eccellentissima Corte d'Assise. Quindi abbiamo due tesi scientifiche: una di organi terzi e l'altra di organi di parte, che parlavano a favore della parte. Perché? Per quello che sono stati pagati, ovviamente".

Quindi, fatemi capire, io sono colpevole perché nella fase delle indagini il G.I.P. mi dice: "Eh, mi pare oltremodo significativo che tu non mi hai portato un consulente". Arrivo in questa fase, che è la fase sacra della formazione della prova, porto il consulente e dice: "Eh, sì, mo' te ne vieni con il consulente, che tu l'hai pagato e lo vuoi contrapporre ad un perito che è una parte pubblica?". Cioè, ditemi di grazia, in questo processo è data la possibilità di potersi difendere o no? Mi pare che veramente si facciano sforzi andando

oltre, ma ben oltre, quella che è la norma del Codice di Procedura Penale e si vogliono proprio strappare in maniera rude pagine importanti, che sono pagine fondamentali per le garanzie dell'imputato, fermo restando che – come vi hanno già detto i colleghi che mi hanno preceduto – sappiamo assolutamente che il potere di valutazione è in capo a voi, certamente nessuno... Ma non è che possiamo operare una rimozione coatta della prova contraria, perché il Pubblico Ministero in questo processo è un carroattrezzi, cioè passa e rimuove, rimuove come se non ci fossero stati, ma ci sono questi elementi che abbiamo portato, con cui in qualche modo ci si deve confrontare, fermo restando che si è perfettamente a conoscenza di quella giurisprudenza, che dice che il consulente non presta giuramento, che se il Giudice decide, opta per accogliere quelle che sono le conclusioni del perito, deve comunque dimostrare nel suo iter logico, nel suo percorso argomentativo di aver valutato anche quelle che sono le argomentazioni del consulente, ma non per questo il consulente deve essere bandito dallo scenario processuale, come vorrebbe invece il Pubblico Ministero.

Ora, io sulla prova scientifica non mi voglio assolutamente dilungare, però non posso non evidenziare, in relazione alla perizia chimica, quello che è stato già riportato, perché c'è poco da rielaborare sul punto dal G.U.P. del Tribunale di Milano, in ordine proprio a quello che è il substrato su cui si erge la perizia chimica. Una perizia chimica che dice che Ilva rispettava i limiti dell'AIA 2011, tutte le autorizzazioni nazionali e regionali; che nella stragrande maggioranza dello stabilimento erano adottate le BAT; che hanno valutato i profili emissivi sulla base del DRAFT di BREF del giugno 2011, che poi sarebbe stato approvato nel settembre e pubblicato nel marzo del 2012. Quando vedremo, invece, che proprio la lettura che offrono i periti è una lettura che va proprio la norma del Testo Unico Ambientale. Cioè, io riporterò poi... Ci sono state delle interlocuzioni tra lei e l'Ingegnere Fruttuoso in cui lei giustamente diceva: "Ma scusi, Ingegnere Fruttuoso, ma l'AIA 2011 poteva derogare – vado a memoria, ma poi lo leggeremo insieme - alle MTD?" E giustamente l'Ingegnere Fruttuoso dice: "Assolutamente no." "No, perché lo dice il Testo Unico ambientale". Il Testo Unico ambientale, che nel momento in cui vengono recepite le nuove BAT nel 2012, che vengono recepite in questo paese dopo un'apertura di procedura di infrazione perché arriviamo sempre con clamoroso ritardo (ma questa è l'Italia) nel 2014, con l'Articolo 7 del Decreto Legislativo 46/2014 che modifica il Testo Unico Ambientale, ecco che viene stabilito che le autorizzazioni integrate ambientali vengono rilasciate sulla base delle BAT. Ma nel 2011 la norma di riferimento, come vi ha detto Fruttuoso, erano le MTD e sta scritto nel Testo Unico Ambientale.

Abbiamo fatto una perizia basata su dei presupposti contrari alla legge. Io non smetterò mai di

stupirmi in questo processo. Peraltro, che avevano il loro orizzonte temporale di quattro anni. Ma questa è la perizia...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – *(Intervento fuori microfono)*.

AVVOCATO L. PERRONE - Quattro anni per l'adeguamento, l'Articolo 21, paragrafo 3, della Direttiva 2010/75.

L'altro aspetto che ancora di più è paradossale, cioè questo, dicevano i periti chimici... Quindi, un pieno rispetto di tutto, un pieno rispetto di tutto. E che cosa diceva la Dottoressa Triassi, la Professoressa Triassi. La Professoressa Triassi, a pagina 251 dell'ordinanza cautelare ha riportato: "In materia di tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, lo stabilimento Ilva di Taranto assolve formalmente agli obblighi di legge e attraverso la valutazione dei rischi un sistema di gestione alla salute e sicurezza sul lavoro. Il settore di Medicina del Lavoro svolge una attività di sorveglianza sanitaria organizzata ed effettuata in maniera puntuale".

Cioè, io devo rispondere e mi devo difendere in Corte d'Assise da una richiesta di 28 anni a fronte di una perizia che mi dice: "Tu rispetti tutti quanti i limiti di legge. Però, i tuoi profili emissivi sono superiori se li valutiamo a un DRAFT di BREF". Un altro che mi dice: "Guarda che all'interno la tutela dell'ambiente di lavoro e del lavoratore è assolutamente adeguato". Non lo so, lasciatemi il diritto di rimanere sempre perplesso.

E ancora le conclusioni epidemiologiche, siamo partiti ieri con la penna rosso/blu su quelle che sono le conclusioni che evidentemente segnano un momento veramente di cortocircuito del redattore di quelle conclusioni, che sono totalmente scollegate dal testo logico, che è argomentativo e che precedeva quelle conclusioni stesse, ma vi ha rappresentato in maniera assolutamente egregia l'Avvocato Convertino tutti quanti quelli che sono i banchi di questa perizia epidemiologica, che si spaccia per essere uno studio di corte, quando studio di corte non è, ma è di semplice record linkage; oppure sull'utilizzo delle cause di morte, che abbiamo visto quante problematiche portino in sé le certificazioni, l'inadeguatezza del modello diffusionale di Gariazzo, non perché lo diciamo noi, ma perché lo diceva il buon signore Gariazzo; o agli intervalli di confidenza utilizzati secondo quelle che sono le evidenti conclusioni che si volevano dimostrare ed evidenziare. Ma proprio la illogicità intrinseca di quello studio, in ragione anche di quanto vi ha detto l'Avvocato Voza, di questi asseriti numeri di morti, che erano superiori nel quartiere Tamburi rispetto all'altra città di Taranto; o ancora l'incremento, dopo che si è detto che il quartiere maggiormente impattato era Tamburi, ci prospettano - ed è riportato anche nella stessa ordinanza di custodia cautelare a pagina 263 - una tabella di pagina 217 della perizia, dove si vede invece che il quartiere maggiormente impattato è Paolo VI. Quindi, veramente, una serie infinite di

contraddizioni che, al di là di quella che è la prova epidemiologica e il valore probatorio che la prova epidemiologica può avere, una delle prime sentenze proprio che mette in crisi, cioè che decongestiona completamente la portata probatoria della prova epidemiologica è proprio la sentenza di Porto Marghera, perché lì si parlava di una esposizione, si era fatta un'analisi al cloruro di vinile e si diceva, proprio la Cassazione diceva che la prova epidemiologica, a detta degli stessi epidemiologi, avevano una scarsissima rilevanza anche nell'ambito del processo penale e da un punto di vista proprio di inferenza causale ed eziologica, come prova evidentemente del fatto.

Quindi, obiettivamente, a fronte di tutte quante queste cesure, proprio di questo limite ontologico processuale della prova epidemiologica, francamente ancora di più si resta basiti a fronte di tanto.

Si è detto che sul punto i nostri consulenti non avrebbero avuto l'accreditamento della Comunità Scientifica. Se la Comunità Scientifica è epidemiologia e prevenzione, in cui campeggia la figura e la fotografia in t-shirt nel "mio mondo nessuno è estraneo" del Dottor Francesco Forastiere, direttore scientifico, capite bene che non mi pare che il mondo scientifico sia soltanto questa rivista, da cui è estraneo il nostro Professor Violante, che ha un curriculum che è consultabile su Internet e ne potete apprezzare quella che è la sua evidente valenza, oltre al Professor Novelli e al mai troppo compianto Professor Farioli.

Ora, un altro punto che mi pare veramente importante evidenziare, questo perché? Per offrire al Pubblico Ministero una prova concreta di come l'istruttoria dibattimentale non sia stata vana, ma è stata importante a colpare tantissime lacune. Nell'ordinanza cautelare la Dottoressa Todisco calcava molto la mano – per esempio - su quello che lei ha ritenuto essere un sospetto revirement. E qual era il sospetto revirement? Leggo testualmente: "La Legge Regionale 19 dicembre del 2008/44, rendeva obbligatoria l'adozione da parte dell'Ilva di un piano per il campionamento in continuo delle emissioni. Poi vi è stato un successivo revirement della – messo in corsivo e in grassetto – Legge Regionale numero 8, adottata poco più di tre mesi dopo, il 30 marzo del 2009. La assoluta indispensabilità di un monitoraggio in continuo delle emissioni di diossina, per valutare l'effettivo rilascio di queste sostanze nell'ambiente, è importantissima. Si aggiunga quanto suggeriscono le BAT del 28 febbraio 2012 - perché sempre il punto cardinale è questo, proprio l'errore di metodo, l'errore genetico di questo processo, che il punto cardinale sono le BAT 2012 e – ripeto - le BAT 2012, del 28 febbraio, che prevedono il ricorso a misurazione in continuo almeno per polveri, ossidi di azoto, biossidi di zolfo, dalle linee di sinterizzazione e per le altre emissioni ai fini delle BAT occorre prendere in considerazione la possibilità di utilizzare un sistema di monitoraggio in continuo

dell'emissione a seconda delle caratteristiche del flusso di massa e delle emissioni.

Ora, ci torneremo più in là, ma ricorderete perfettamente che tutto quanto questo passaggio il G.I.P. non conosceva, ma questa istruttoria dibattimentale è servita a rappresentare che vi è stato un pezzo di storia totale omesso, che evidentemente era sconosciuto in quella fase, ovvero che nel febbraio del 2009 fu avviato - ricorderete - quel Tavolo Tecnico a Palazzo Chigi, di cui ci ha parlato Pelaggi e di cui poi vi darò anche evidenza di carattere documentale, che oltre a procrastinare l'entrata in vigore della Legge Regionale 44 del 2008 non più al 30 aprile, ma al 30 giugno del 2009; oltre a obbligare lo stabilimento a fare un piano, uno studio di fattibilità entro 7 mesi per l'impianto di urea che fu fatto a luglio del 2009, stabiliva anche che il campionamento in continuo non potesse essere fatto, perché mancava la norma tecnica di riferimento e si decise di fare il campionamento a campagna, con le tre campagne, la riduzione del 35%. Non voglio anticipare argomenti che svilupperemo anche successivamente, ma vi è che la norma - ce l'ha detto anche Di Tursi e lo vedremo anche dopo, il teste Di Tursi - tecnica per il campionamento in continuo al Camino E312 è la 1948.5.2015, emessa il 21 maggio del 2015 e lo troverete riscontrato nel riesame del PMC, che è stato fatto nel 2016, laddove in relazione al campionamento in continuo al Camino E312 si stabilisce finalmente il campionamento in continuo perché vi è la norma tecnica, che è stata emessa nel maggio del 2015. È tutto documentato, se volete ve lo verso, ma è consultabile, io l'ho consultato da fonti aperte, voglio utilizzare una terminologia a tutti quanti ormai nota. Però, per comodità di consultazione, vi posso dare tutta la documentazione a cui ho fatto riferimento sino a questo momento.

Ancora, sull'altra tematica, ma su questo ha già brillantemente esposto l'Avvocato Vozza, quanto alla mancata misurazione delle diossine al Camino E312, che secondo il Pubblico Ministero era già prevista al D.M. 12.7.90, vi è stato detto come questo Decreto Ministeriale, oltre a fissare i limiti generali, stabilisce anche i limiti specifici, a seconda dei casi più alti e più bassi dei limiti generali, per gli inquinanti tipici per ciascuno impianto considerato e che per gli impianti di agglomerazione del minerale di ferro - e questo lo ritrovate riscontrato a pagina 42 del D.M. - non vengono indicate le diossine, ma soltanto le polveri, gli ossidi di azoto e gli inquinanti di cui all'allegato 1.2, che è la pagina 15 del decreto, che indica i valori di emissione per gli inquinanti di cui alla tabella B di pagina 17, tra i quali non sono previste le diossine. Ma questo ve l'ha detto in maniera molto più efficace e molto più diretta lo stesso teste Di Tursi all'udienza del 10 febbraio del 2020, a pagina 72, quando il Pubblico Ministero lo incalzava, dice: "Le avevo chiesto se in base al D.P.R. famoso dell'88, o ai Decreti Ministeriali era previsto il controllo periodico della diossina. La risposta qual è: sì o

no?”. “No, la risposta la trova nel D.M. 12.7.90, che ce l’ha sottomano”. Ed è proprio questo richiamo e questa ricostruzione, in questo dedalo di passaggio all’interno del D.M. che vi ho appena letto, che era effettivamente la risposta del teste Di Tursi alla domanda incalzante del Pubblico Ministero.

Vedete, altro aspetto suggestivo, ma allo stesso tempo veramente inquietante, che è stato inserito in questo processo, è che l’Ilva conosceva comunque le BAT 2012, atteso che suoi rappresentanti avevano partecipato comunque ai lavori preparatori e al forum. Tant’è che nella stessa ordinanza di custodia cautelare viene riportato questo passaggio: “Al forum hanno preso parte attiva i rappresentanti delle industrie interessate e i rappresentanti dell’Ilva S.p.A. di Taranto, quindi sa bene quali sono le migliori tecniche disponibili”.

Guardate, un altro aspetto veramente che si è voluto cavalcare, un altro equivoco che si è voluto cavalcare in questo processo, è quello che le MTD e le BAT siano la stessa cosa. Perché il Pubblico Ministero, banalizzando i concetti, vi ha detto questo: “In fin dei conti le MTD e le BAT sono assolutamente tra loro sovrapponibili”. Guardate, da un certo punto di vista il Pubblico Ministero può avere anche ragione, non è che le BAT hanno clamorosamente modificato le tecniche, le tecniche sono quelle, sono state cambiate e la rivoluzione copernicana o comunque l’incidenza importante delle BAT, è sui BAT-AEL, cioè sui profili emissivi, che sono stati fortemente abbattuti. Perché laddove prima per una torre di spegnimento era previsto un limite di 50 grammi su tonnellata di coke spento, con le BAT 2012 dovevano essere 25, erano dimezzati. O l’altezza prima era 30 metri e poi non potevano essere oltre i 25... O forse il contrario? Era il contrario. Quindi, è su questi aspetti tecnici, la stragrande maggioranza è d’accordo che era su questo, ma se fossero state identiche... Io vi pongo una domanda: se fossero state la stessa cosa, c’era bisogno di 7 DRAFT o di dare 4 anni per adeguarsi? Cioè, se sono la stessa cosa spiegate mi! Cioè, io ragiono secondo la logica comune. Sono stati fatti sette DRAFT di BREF, si dava al gestore quattro anni per adeguare, perché adeguare anche un profilo emissivo a impianti di quella portata, non è una cosa che giri un interruttore, non c’è un termostato come il riscaldamento dei nostri appartamenti, tant’è che si dà un orizzonte temporale adeguato perché il gestore si possa adeguare a quelli che sono i nuovi profili emissivi, ma è tutto contenuto nel Testo Unico Ambientale. Cioè, io non sto dicendo nulla, la mia stella polare è il mio riferimento normativo, quello che invece non ha guidato il mio contraddittore.

Nella ordinanza cautelare è stato poi emesso un giudizio assolutamente caustico sull’adempimento degli atti di intesa, che è stato poi gemmato, tutto replicato dal Pubblico Ministero nella propria requisitoria. Ricorderete che il G.I.P. parlava di atti di

intesa come la più grossolana presa in giro compiuta dai vertici dell'Ilva e nella sua requisitoria il Pubblico Ministero ha detto: "Atti di intesa che sono serviti esclusivamente a prendervi in giro, a prendere in giro gli organi di controllo dei vari enti pubblici con cui questi atti sono stati stipulati e oggi a prendere in giro anche la Corte d'Assise". Vedremo questi atti di intesa se sono stati veramente una presa in giro. In ragione di tutti quanti i verbali di cui già vi ha anticipato l'Avvocato Vozza nel suo intervento di ieri, ma proprio in ragione di quelle che sono state – e lo vedremo, ce ne compiaceremo, perché sarà un'altra pagina della storia che andrà riscritta, perché questa cosa degli atti di intesa, la truffa, la presa in giro alla comunità, cioè la stessa Regione Puglia, nel rilasciare il suo parere conclusivo nell'AIA, quell'AIA 2011 che è stata bollata per essere taroccata, ma che nessuno ha mai letto, nessuno ha mai letto, nel parere rilasciato il 4 luglio con delibera di Giunta Regionale della Regione Puglia, la Regione Puglia – ma lo leggeremo insieme – attesta che risultano perfettamente adempiuti, in ragione dei riscontri di ARPA, tutti gli atti di intesa. Però si continua - lo leggeremo - è la delibera di Giunta Regionale, se non mi sbaglio la 576 del 3 o 4 luglio del 2011, perché la Regione Puglia intese rilasciare il suo parere sul PIC conclusivo attraverso una delibera di Giunta Regionale, in cui ha inteso andare contro una storia, una storia parallela, virtuale e onirica che in quest'Aula sono anni che viene ad essere raccontata alla comunità.

Ora, nell'atto di intesa... Non li voglio affrontare, perché certamente è stato fatto meglio di me, in modo molto più puntuale di quanto non lo possa fare io da chi mi ha preceduto, ma nell'atto di intesa del 2006 ricorderete che si parla della rilevazione della diossina e dei furani al Camino E312, che avverrà poi - a far data da giugno 2007 - da parte di ARPA ed è importante evidenziare - ma vi è già stato detto - le ragioni per le quali non si era proceduto prima ad una loro misurazione, in ragione di quelli che erano i limiti di legge e io riporto proprio quello che è il verbale ARPA dell'11/16 giugno del 2007, in cui testualmente l'ARPA scrive: "Il limite nazionale è elevato e difficilmente superabile, anche nelle condizioni di emissioni peggiori. Anche considerando che il contenuto di diossine tossiche sia limitato a un centesimo nel totale, così traslando il limite italiano in corrispondente tossicità equivalente, per un valore di riduzione pari a 100, la soglia ottenuta sarebbe di 50 milligrammi tossicità equivalente normal metro cubo". Questo concetto veniva anche ripetuto successivamente nella relazione a firma del Dottor Giua, del 14 maggio 2008.

Bene, anche sul punto vi è stato spiegato - io sto cercando di espungere argomenti che sono stati già affrontati, per dare un'organicità io ne faccio comunque riferimento in maniera assolutamente sintetica - non trova assolutamente alcun riscontro, quanto invece ha

inteso affermare in requisitoria il Pubblico Ministero, ovvero della vigenza e della cogenza dei limiti di cui al Decreto Ministeriale 5 febbraio del 1998 per il trattamento dei rifiuti, che parla di 10 milligrammi per le polveri e non 100 e di 0,1 milligrammi per le diossine, che sarebbe stato quindi di gran lunga inferiore anche alla Legge Regionale 44 del 2008. Vi è stato ulteriormente detto come il D.M. del 5 febbraio 1998 si riferisce alla distruzione termica dei rifiuti e non al suo utilizzo o riutilizzo come materia prima.

Ma sul punto - anche ricorderete - l'Ingegnere Fruttuoso ha detto come, secondo uno studio dell'EPA americano, si era valutato che gli impianti di agglomerazione, di sinterizzazione a livello anche europeo, avessero tutti un range che andava da - se non mi sbaglio - 3 a 10 milligrammi, tant'è che riporto testualmente il passaggio del suo esame, l'Avvocato Lojacono dice: "Alla letteratura scientifica e a quella tecnica più accreditata, gli impianti di agglomerazione in giro per il mondo nei loro effluenti hanno da 3 a 10 nanogrammi di tossicità equivalente diossina". "Esatto". "E noi in Italia in quel momento avevamo 100 come limite, giusto?". "Esatto". "Quindi lei sta dicendo, il gestore non aveva bisogno o non sentiva l'esigenza di fare quelle misurazioni". Non soltanto il gestore, ma anche gli enti di controllo.

Mi pare evidente poi, come considerazione, che l'eccessivo limite di legge non può ricadere come colpa nei confronti del gestore esercente l'attività di impresa. Poi è intervenuta la legge della Regione Puglia, la 44, con il suo limite transitorio, come a tutti noto di 2,5 e poi del limite finale di 0,4.

Ora, il Pubblico Ministero, sempre in requisitoria, ha altresì affermato, ricorderete ed anche questo è stato un argomento affrontato, quindi vado anche veloce sul punto, che non vi sarebbe stato il rispetto da parte di Ilva dei limiti e delle emissioni convogliate in ragione dell'abbattimento del 20% per la Legge Regionale 7 del 1999. Vi è stato già detto che la legge non è la 7, ma è la 77, che è una legge di carattere generale, che - in quanto tale - è stata poi derogata dalla successiva Legge Regionale 44 del 2008 e modificata poi dalla Legge Regionale 8 del 2009. Anche qui apro e chiudo una parentesi, ma lo vedremo dopo: questo dato, se qualcuno si fosse periziato in questo processo di leggersi l'AIA 2011, trova ulteriore riscontro e conforto, no riscontro, altro che conforto, in riscontro insuperabile, dal fatto che proprio nell'AIA 2011 viene emendato in maniera proprio testuale ogni richiamo alla Legge Regionale 7 del 2009, del 1999, perché superata dalla intervenuta successiva Legge Regionale specifica sull'Ilva 44/08.

Ora, quanto all'adempimento degli atti di intesa, l'Avvocato Vozza ieri vi ha parlato, vi ha narrato quelli che sono stati i verbali di ARPA. Faccio riferimento al primo verbale di constatazione e sopralluogo, questo per andare di contrario avviso rispetto alla

suggestiva argomentazione del Pubblico Ministero, che fossero dei verbali in cui si raccoglieva una sorta di autodichiarazione da parte di Ilva, da parte di ARPA, invece sono verbali di constatazione e di riscontro operati dall'organo di controllo e il primo è quello dell'8 maggio del 2003; poi abbiamo successivi verbali, che è quello del 28 luglio del 2003; abbiamo ancora il verbale del 13 ottobre 2003; ancora abbiamo quello dell'11 dicembre del 2003 e questo è interessante, veramente estrapolo qualche punto proprio per andare veloce, perché ho tutto l'interesse a finire quanto prima, perché proprio non va.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, questi verbali sono tutti già chiaramente agli atti?

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, questi furono allegati con l'esame di Di Tursi, no? Furono prodotti?

AVVOCATO C. URSO – Sì, se non sbaglio.

AVVOCATO L. PERRONE – Sono agli atti. Io ricordo perfettamente che furono... Avere memoria di tutte le produzioni, è difficilissimo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, infatti.

AVVOCATO L. PERRONE – Altrimenti glieli produciamo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, Avvocato, vediamo. Se magari poi ci dice, ci dà qualche indicazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Io ho memoria quando sentimmo il teste Di Tursi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perché siamo arrivati a circa 400 faldoni.

AVVOCATO L. PERRONE - Eh, lo so! Me ne rendo conto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, giusto per avere qualche indicazione. Può proseguire. Vuole fare una pausa, Avvocato?

AVVOCATO L. PERRONE – No, vado ancora un po' avanti e poi, magari, ve la chiedo io.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE - Grazie. Il verbale dell'11 dicembre del 2003, alcuni passaggi.

Quando ci sono stati gli atti di intesa, se possiamo... Veramente vogliamo riscrivere, avere il coraggio tutti quanti – e lo dobbiamo avere - di riscrivere la storia, i veri inadempimenti degli atti di intesa sono stati fatti dagli enti pubblici. Basti pensare al barrieramento, quello che ha dovuto penare Ilva per avere l'autorizzazione dal Comune di Taranto per il barrieramento dei parchi. Una cosa pazzesca! Se voi vi leggete questi... Sono passati anni! Cioè, questa spectre, così come è stata sempre dipinta agli occhi dell'opinione pubblica, ha dovuto aspettare tre anni e mezzo per avere l'AIA, in Provincia – e ve lo ho narrato in maniera assolutamente esemplare il collega Caiazza – aveva chi si comportava come riteneva. Il Comune di Taranto, per dargli questa autorizzazione al barrieramento, l'ha fatto penare anni, anni! Parliamo di 6, 7. In ogni

verbale, in ogni verbale. Qui, al 2003: “Per il potenziamento del barrieramento tra lo stabilimento...”. Cioè, Ilva ha fatto fare lo studio al CNR nel 2004, in cui risultava che questo barrieramento avrebbe riportato una riduzione del 30% e – se non mi sbaglio – l’autorizzazione non mi ricordo in che anno l’ha avuta, ma penso dopo 4, 5, 6 anni. Infatti in ogni verbale: “Per il potenziamento del barrieramento tra lo stabilimento e il rione Tamburi della città di Taranto, è noto che il Comune di Taranto ha affidato l’incarico per la redazione del progetto relativo e che lo stesso è stato portato al termine. L’Ilva è in attesa della convocazione del Tavolo Tecnico per la discussione della relativa problematica”. Questo Tavolo Tecnico, questa convocazione che non avveniva mai! Ancora, sempre nello stesso verbale si dice: “Per quanto attiene il monitoraggio in continuo dei camini delle batterie dei forni a coke e dell’agglomerato, è stato realizzato il sistema di monitoraggio in continuo e il collegamento online”. Perché il collegamento online, con l’allora DAP, poi ARPA, parte proprio nel dicembre del 2003.

Ancora, abbiamo i verbali del 29 aprile del 2004. Questo è interessante in quanto qui, in ogni verbale, si dà atto degli adempimenti con riferimento ai singoli atti di intesa e qui dice: “Per quanto concerne il secondo atto di intesa, da quanto constatato, si è appurato che non essendo stato ancora – siamo ad aprile 2004 – adottato il decreto di cui all’Articolo 3, comma 2, del Decreto Legislativo 372 del 1999, non è stato redatto da parte di Ilva il piano industriale relativo agli interventi di carattere ambientale, nonché il piano per l’adeguamento degli impianti esistenti alle MTD. L’Ilva ha inoltrato, con nota del 21 aprile 2004 al commissario delegato per le emergenze ambientali, la documentazione contenente le prime indicazioni delle aree di intervento interessate all’adeguamento delle BAT”. Perché? Perché la legge 372 del 1999, che mi sono poi andato a vedere, effettivamente, nel suo Articolo 3, prevedeva che con decreto del Ministro dell’Ambiente sono emanate le linee guida per l’individuazione delle migliori tecniche disponibili. Proprio quel decreto ministeriale che interverrà poi di lì a sette mesi, ovvero nel gennaio del 2005, con pubblicazione nel giugno del 2005 relativo alle MTD. Qui stiamo in un’epoca precedente e il Ilva sta dicendo: “Guardate, ancora non è stato emesso quel decreto, abbiamo individuato le aree su cui operare gli interventi di adeguamento alle MTD, che non sono state ancora emanate”.

Ancora, abbiamo il verbale successivo, non ve lo leggo, del 14 luglio del 2004, vi sono due passaggi interessanti, cioè quello in cui si dice, sempre in relazione al secondo atto di intesa ARPA dice: “Il 14 giugno 2004 comunica la messa in esercizio della Batteria 3, per il giorno 14 agosto 2004 e la data di sfornamento del primo coke in data 26 agosto 2004. Nel corso del sopralluogo si è effettuata una visita alla batteria per visionare i lavori di revamping in itinere”. Cioè, loro accertano, visionano i lavori di revamping

anche sui refrattari, quello che il Pubblico Ministero ha qualificato farlocco.

“Per quanto attiene il barrieramento - guardate, questo lo troverete sempre, è una linea costante - e le migliorie ambientali da realizzare su richiesta del Comune di Taranto in aggiunta agli interventi di adeguamento alle BAT delle aree di stoccaggio, trasferimento e manipolazione dei materiali, sono stati definiti con Ilva gli ulteriori interventi scaturiti dalla seduta del Consiglio Comunale di Taranto il 10 febbraio 2004 e riguardante i nastri trasportatori, l'area parchi e la logistica. Vedremo poi questo sui nastri trasportatori.

Abbiamo ancora successivamente, non ve lo leggo, il verbale del 7 dicembre 2004, dove si accertano tutta quanta una serie di cose; il 28 giugno del 2005, in cui – ad esempio – si dice: “In data odierna si rileva che le Batterie coke numero 3 e 4 sono in esercizio, che per la Batteria coke numero 5 è in corso di completamento il revamping, il cui completamento è previsto entro il mese di agosto 2005 ed entro settembre 2005 è previsto lo sfornamento del coke dalla stessa. Con nota del 4 febbraio 2005 è stata comunicata l'attivazione del collegamento online di ARPA, delle misurazioni delle emissioni del Camino E422, di convogliamento degli scarichi in atmosfera delle Batterie coke 3 e 4 a partire da giorno 8 febbraio 2005, mentre in collegamento online relativo alle Batterie coke 5 e 6 sarà attivato nei successivi 120 giorni”. Cioè, ogni verbale dava atto, a far data dal dicembre 2003 in poi, che via via tutti quanti gli altri camini venivano collegati online con il DAP e poi con l'ARPA.

Ancora si diceva in relazione, ad esempio, ai parchi: “Il 20 giugno 2005 Ilva ha trasmesso la progettazione esecutiva della copertura delle linee in quota dal molo, Secondo e Quarto Sporgente, ai parchi materie prime e contestualmente annuncia il completamento del primo lotto dei lavori entro il 15.12.2005. L'attivazione della procedura di riduzione di velocità dei mezzi all'interno dei parchi con andatura a passo d'uomo, la cessione gratuita delle tre centraline di monitoraggio della qualità dell'aria al Comune di Taranto, di questo ne parlò anche il teste Di Tursi: “L'Ilva è in attesa di essere convocata al Tavolo Tecnico per la definizione del barrieramento al margine del rione Tamburi tramite il completamento delle colline ecologiche”.

Ancora, siamo sempre – ricordiamoci – al 28 giugno del 2005, quindi sono state pubblicate le BAT sulla Gazzetta Ufficiale pochi giorni prima e infatti in questo verbale di ARPA che cosa si dice? “Per quanto attiene l'aggiornamento del piano industriale alle BAT, in data 13 giugno 2005 è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 13 giugno 2005 il D.M. 31 gennaio sulle BAT. In data 8 luglio 2005, in occasione della convocazione presso la Regione, sarà presentato da parte di Ilva il piano industriale 2003/2007 aggiornato alle linee guida approvate”. Cioè, rendetevi conto di un fatto, qui siamo al 28 giugno, le

BAT sono state 15 giorni prima pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale, Ilva si presenta dopo dieci giorni alla Regione Puglia con il piano di investimenti che tiene conto delle BAT appena emesse. Cioè, un atteggiamento più proattivo di questo francamente mi riesce difficile comprenderlo.

Ancora, abbiamo il verbale di ARPA del 3 aprile 2006, in cui l'ARPA dice di aver constatato che Ilva ha completato il primo lotto dei lavori della copertura di linee di trasporto in quota. Ricordate? Il verbale precedente, il progetto esecutivo: "Si impegna a definirlo entro dicembre", vanno ad aprile, accertano il completamento del primo lotto dei lavori relativi alla copertura della linea di trasporto in quota dal molo Quarto Sporgente ai parchi materie prime, riguardante il tratto A1/23, mentre ha avviato il secondo lotto, della stessa linea nastri, zona 1/22, relativa al sovrappasso via Ionica. Le attività relative alle linee di trasporto in quota del molo Secondo Sporgente al parco materie prime già progettate saranno eseguite successivamente al completamento del secondo lotto". Poi vedremo che sarà anche questo oggetto di esecuzione. "L'Ilva non è stata ancora convocata – guardate, ad ogni verbale - al Tavolo Tecnico tra le parti individuate sull'atto di intesa per la definizione del barrieramento a margine del rione Tamburi".

E noi, in questa vulgata popolare che si tramanda ormai da un decennio, si dice che gli atti di intesa sono state la grande truffa? Quando uno dei pochissimi impegni che gli enti pubblici avevano assunto erano quelli dell'autorizzazione al barrieramento e in ogni verbale si dice: "Siamo in attesa di questa convocazione, siamo in attesa del Tavolo Tecnico, siamo in attesa del Tavolo Tecnico". "Per il monitoraggio di quest'ultimo piano – e questo è un passaggio della storia che il Pubblico Ministero ha saltato a piè pari, proprio degno del migliore acrobata, voglio utilizzare le sue terminologie – è stata istituita, presso il Ministero, una segreteria tecnica e relativi gruppi tecnici rispetti, che ha già avviato attività conoscitive di confronto con la società Ilva S.p.A., per la definizione degli interventi programmati e la loro efficacia". Gruppi tecnici rispetti che, come vedrete, hanno anche loro valutato gli adempimenti degli atti di intesa, atti di intesa che sono stati caricati tutti sul portale del Ministero, come ci ha detto la D'Anna. Però la vulgata vuole che sono la più grande presa in giro, non soltanto la città, ma anche di questa Eccellentissima Corte d'Assise.

Ancora, verbale del 26 febbraio del 2007, sopralluogo presso lo stabilimento Ilva e si è accertato che cosa? Ricordate i lavori, la copertura di linea trasporto in quota molo Secondo e Quarto Sporgente? Completato. Lo accertano: "L'avvenuto completamente della copertura di tale linea". Lo accertano!

Poi abbiamo i verbali del novembre 2008, che sono quelli manoscritti, ma io ricordo che sono stati prodotti questi verbali, quando sentimmo Di Tursi?

AVVOCATO V. VOZZA – In sede di controesame della Valenzano.

AVVOCATO L. PERRONE – Ah, in sede di controesame della Valenzano mi dice l'Avvocato Vozza che sono stati versati. Quindi abbiamo i verbali, che sono veramente esiziali, che sono quelli che vengono anche molto richiamati dal Professor Consonni nella sua attività di riscontro esogeno rispetto a quelli che sono gli interventi accertati dallo stesso nella sua relazione consulenziale e in questa data, il 24 novembre, c'è il Dottor Giua per l'ARPA Puglia che effettua un sopralluogo nell'impianto cokerie e parchi e accerta tutta una serie di cose. Nell'area parchi la macchina bivalente, sulla quale risulta montato un sistema di umidificazione del minerale, atta a contenere le emissioni polverose; il parco fossile, la presenza del sistema di filmatura Chinetti; in cokeria, sulle Batterie 5 e 6, si è installato l'impianto di depolverazione che era in funzione; sulle Batterie 3 e 4 si è constatato che l'impianto di depurazione, in avanzato stato di depolverazione è in avanzato stato di realizzazione; accerta le porte, la sostituzione di tutte le porte elastiche; il 100% dei nastri trasportatori dell'area cokeria risulta coperto. Lo accerta il Dottor Giua il 24 novembre del 2008; le caricatrici sulle Batterie 3, 4, 5 e 6 sono le nuove Smokeless, quelle di cui non aveva evidenza la padrona di casa; sulle Batterie 7 e 8 la caricatrice Smokeless è in fase di ultimazione, al termine di tali lavori sarà avviato l'allestimento sulle Batterie 9 e 10; il ripristino delle murature refrattarie. È chiaro, come vi ha detto l'Avvocato Vozza, il bon Dottor Giua non ha messo la testa nel forno, ma i lavori saranno completati sulle batterie tutte, tranne la 4, i cui lavori saranno completati come da cronoprogramma nel settembre del 2009.

E ancora, accertano... È un verbale lunghissimo, puntualissimo. Si accerta il rifacimento delle torri di spegnimento; l'impianto di depolverazione alle Batterie 3/6; il miglioramento dell'impianto di solforazione del gas di Cokeria, che fu uno dei primi impianti dell'atto di intesa del 1997 insieme agli elettrofiltri MEEP; il trattamento biologico acque di cokerie; l'asfalto del parco; il lavaggio delle ruote; sistema di bagnature. Cioè, tutte misure che sono state poi inserite nell'AIA 2012; permesso a costruire per il barrieramento". Questo è importante: "L'azienda dichiara di aver presentato richiesta di permesso a costruire per quanto attiene il previsto sistema di barrieramento al (*parola incomprensibile*) 10 ottobre 2007", ma è sempre in attesa del Tavolo Tecnico; procedure di bagnatura, filmatura, transito di veicoli.

Ancora e sul punto mi avvio alla conclusione, vi è un verbale poi del 27 novembre del 2008, in cui invece l'ARPA accerta quelli che sono stati gli interventi operati in area AGL e di laminazione a caldo e accertano il miglioramento dei sistemi di captazione e depolverazione secondaria, con rifacimento dei filtri, degli elettrofiltri di 81 e 81, di 91 e 91. Ricordate? Ne parla anche il Professor Consonni, è uno dei 19 interventi cui fa

riferimento lo stesso ed altri interventi atti a ridurre le emissioni convogliate; miglioramento sistemi di recupero calore; nonché adeguamento impianto di trattamento acque TNA1, TNA2, TLA2, TLA2, si è quindi presa visione dei sistemi di filtrazione di 81 e 81, di 91 e 91 oggetto di rifacimento, che portano a un miglioramento delle prestazioni ambientali. Lo dice e sono presenti l'Ingegnere Vito Balice per la Regione Puglia, l'Ingegnere Domenico Lovascio per la Provincia di Taranto, Mauro De Molfetta per il Comune di Statte, Fabio Calcagnile per il Comune di Statte, Primerano per l'ARPA, che si sono recati presso lo stabilimento Ilva di Taranto.

Poi abbiamo il sopralluogo dell'1 dicembre 2008 che, invece, ci concentra, prendendo visione, è proprio l'esordio di questo verbale, su tutta quanta quella che è l'area altoforno e l'area acciaieria, dando riscontro – è inutile che ve lo legga - di tutta quanta una serie di puntuali adempimenti ed interventi, quali possono essere sistemi di captazione e depolverazione della stock house presso AFO 4, che risulta completato; presso AFO 5 lo stesso sistema; si è aggiunto al precedente, il sistema di cui ai codici AF3 e AF4 sono stati realizzati come da cronoprogramma; si è preso visione del sistema di preriscaldamento cowper dell'AFO 5, che anche in funzione sull'AFO 4 si è visionata la sacca a polvere presso AFO 4 e AFO5, quella sacca a polvere che non sapeva cosa fosse la padrone di casa; si è visionato il sistema di captazione emissione del campo di colata e via dicendo. E via dicendo.

Vi chiederei cinque minuti di pausa, a questo punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, facciamo 5 minuti.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie.

Il processo viene sospeso alle ore 11:57 e riprende alle ore 12:32.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego Avvocato Perrone, possiamo procedere.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, grazie Presidente. Volevo un attimo tornare a quell'argomento che avevo precedentemente accennato in relazione al campionamento in continuo al Camino E312, per riportare un po' quello che è stato il portato testimoniale dell'Ingegnere Gaetano Di Tursi, nell'udienza in cui fu escusso, laddove parlava di una metodica della norma UNI EN 1948, in ambito europeo erano iniziati i lavori...

Ah, volevo dire, abbiamo ricostruito, che gli atti di intesa sono stati prodotti nell'esame di Andelmi i verbali dell'ARPA e il controesame dell'Ingegnere Valenzano.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, grazie Avvocato.

AVVOCATO L. PERRONE – Prego. Dicevo che l'Ingegnere Di Tursi diceva: “Era la metodica norma UNI EN 1948. In ambito europeo - dice l'Ingegnere Di Tursi - erano iniziati i

lavori per mettere a punto, cioè per definire il campionamento continuo, che a livello di specifica tecnica è uscita la norma, la parte quinta - credo - nel 2015". "Quindi, al momento dell'AIA 2011 - domanda dell'Avvocato Tondo - non esisteva una metodica per i campionamenti in continuo delle diossine?". "No e questo veniva riportato anche nel protocollo e nelle premesse del protocollo industriale". Infatti poi dice: "Tutti quanti gli altri impianti a livello europeo che abbiamo visitato, avevano tutti quanti il campionamento in discontinuo, non c'era nessun campionamento in continuo".

Bene, io volevo insieme a voi analizzare quella documentazione a cui facevo riferimento precedentemente, ovvero il protocollo che fu siglato a Palazzo Chigi nel febbraio del 2009, anche questo scaricabile tranquillamente, ma se volete ve lo produco, in cui viene rappresentato che - nelle premesse - vi era da parte di Ilva la presentazione di uno studio di fattibilità dell'impianto di urea per l'abbattimento delle diossine, con un impegno dell'azienda a realizzare questo impianto entro i tempi tecnici necessari, che erano stimati in 7 mesi dal permesso a costruire da parte del Comune di Taranto, rilasciato il 12 dicembre 2008, che ex post - possiamo dire - è un termine assolutamente rispettato, atteso che - come sapete - l'impianto di urea fu inaugurato nel luglio del 2009.

Ancora, nel suo Articolo 1, questo protocollo di intesa, prevedeva che l'Articolo 2, comma 2, della Legge Regionale 19 dicembre 2008, numero 44, si interpreta nel senso che il valore di emissione da confrontare con i valori limiti al fine della verifica della conformità è calcolato su base annuale ed è ricavato secondo la seguente procedura. Ovvero sia: si dovranno effettuare almeno tre campagne di misure annuali e ogni campagna sarà articolata su tre misure consecutive, con campionamento di 8 ore ciascuna. Il valore di emissione derivato da ciascuna campagna sarà ottenuto operando la media aritmetica dei valori misurati, previa la sottrazione dell'incertezza del 35%. Ancora poi, quello che vi dicevo prima, nel comma 2 dell'Articolo 1 si stabiliva che la Regione Puglia si impegna a modificare i termini temporali per l'applicazione dei valori limite di cui all'Articolo 2, comma 2, dal primo aprile 2009 al 30 giugno del 2009. Infatti poi entrò in vigore il 30 giugno del 2009.

Ora, che cosa succede successivamente? Che nel maggio del 2010 l'ARPA Puglia invia una nota all'Ilva, al Ministero, all'Assessorato all'Ecologia, alla Regione Puglia, all'ISPRA, alla Provincia di Taranto, al Comune di Taranto e al Comune di Statte, in cui... E di qui nasce, dovremmo cercare di avere poi a mente questo passaggio, perché si ricollega a quelle intercettazioni che interverranno nel novembre del 2010, tra Pelaggi e l'Avvocato Perli, il tavolo, il tavolo è Pelaggi, parlerete del monitoraggio in continuo, vi ha detto l'Avvocato Perli nel corso del suo esame perché ARPA venne meno al protocollo e la prova documentata, il riscontro documentale è dato proprio da questa nota. Perché, qual

era il problema? Scriveva ARPA che è tuttora vigente l'Articolo 3, comma 1, della legge regionale 44 del 2008, che disponeva che entro 60 giorni dalla data di entrata in vigore delle presenti disposizioni i gestori di impianto, di cui all'Articolo 1, già esistenti in esercizi, devono elaborare un piano per il campionamento in continuo del gas di scarico. Quindi, su questo piano di adeguamento, si è creato poi tutto quanto quel pandemonio che scoppierà nel corso dell'anno 2010. Di conseguenza, codesta azienda avversa allo stato in una condizione di non ottemperanza, richiamato precetto normativo, essendo peraltro decorsi i termini assegnati dalla norma regionale ai fini della presentazione del piano, cioè essendo decorsi - in buona sostanza - i 60 giorni.

Vedete, questo problema è poi confluito nello stesso PIC conclusivo dell'AIA 2011, in special modo nel piano di monitoraggio e controllo allegato all'AIA del 2011,. A pagina 12, infatti, leggiamo che il gestore - questo è proprio il piano di monitoraggio allegato al Decreto Autorizzativo del 4 agosto 2011 - ai sensi dell'Articolo 3, comma 1, della Legge Regionale 44/2008, dovrà adottare sul Camino E312 dell'impianto di agglomerazione un sistema di campionamento in continuo di diossine secondo le modalità, cronoprogramma, caratteristiche tecniche del sistema di campionamento, che saranno definite dal Tavolo Tecnico appositamente istituito al Ministero. Perché istituire un nuovo Tavolo Tecnico? Proprio per definire le modalità attraverso le quali poter dar corso a questo impegno che era stato assunto nella Legge Regionale 44 del 2008 e il dato documentale a cui facevo riferimento precedentemente è che il 13 luglio del 2016 è intervenuto il riesame del piano di monitoraggio e controllo, allegato all'autorizzazione integrata del 4 agosto 2011, anche questo io l'ho ricavato consultando fonti aperte e per avere riscontro di quanto detto dal teste di Tursi, assolutamente collima in maniera oserei dire chirurgica. Perché a pagina 106, sui metodi di analisi di riferimento manuali e strumentali di emissioni convogliate ed aeriformi, in relazione al campionamento di lungo termine di diossina e PCB si fa riferimento alla norma UNI EN 19481-5/2015, che era proprio quella a cui faceva riferimento l'Ingegnere Gaetano Di Tursi e la norma UNI EN 1948 del 2015 è entrata in vigore il 21 maggio del 2015 e prevedeva un metodo con filtro condensatore, un metodo diluizione e un metodo con sonda raffreddata. Questo è il dato anche normativo che lo riscontro, se volete io ve lo posso versare perché lo possiate immediatamente compulsare e riscontrare quanto vi sto rappresentando.

Ora, proseguendo, sempre in tema di monitoraggio e di monitoraggio in continuo, è risultato – e questo è anche un dato significativo che voglio sottoporre alla vostra attenzione – come dal sito proprio del Ministero dell'Ambiente l'Ingegnere Fruttuoso abbia ricavato anche quelli che sono i dati emissivi dei camini delle batterie in periodo che era antecedente al

sequestro e post AIA del 2011, è riportato nel verbale di udienza del 3 novembre del 2020. Teniamo conto che l'AIA 2011 prevedeva un limite ai camini delle batterie di 55 milligrammi, che poi fu portato a 20 milligrammi con l'AIA riesaminata, mentre nell'AIA di Piombino il valore è 50. Anche questa è una cosa che mi ha lasciato particolarmente perplesso. A domanda dell'Avvocato Lojacono: "Nel Camino E422, quindi teniamo conto 55, che asserva la Batteria 3/4, qual era il valore?". "8,9, a fronte di 55". Quindi siamo 6/7 volte sotto il limite. E423, che è relativo alle Batterie 5 e 6, nel luglio 2012 il valore era 16,05, sempre 55 il valore autorizzato; l'E424, che è Batteria 7/8, 14.36; E425, Batteria 9/10, 21.3; E426, Batteria 11, 20.27; E428, Batteria 12, 8.49. Quindi, è evidente come - veramente - in quel tempo fosse e vi fosse in questo senso un assoluto scollamento rispetto a quelle che sono state le evidenti valutazioni di segno contrario e opposto operato poi dall'Ingegnere Valenzano in ordine allo stato delle batterie dello stabilimento Ilva, perché quelli sono i dati che risultavano dal sito ministeriale.

Ulteriormente è stato oggetto anche di approfondimento dibattimentale, in questo senso è stato prezioso anche l'intervento dell'Avvocato Vozza nella giornata di ieri, sul Sistema SME e sul punto io richiamo anche quanto riferito dall'Ingegnere Fruttuoso, nella misura in cui ha riferito come l'Ilva, nel momento in cui si accingeva a fare le campagne di calibrazione, dava comunicazione all'ARPA, in modo che ARPA potesse presenziare a queste attività. Domanda dell'Avvocato Lojacono: "E lo faceva?". "Certo che lo faceva!". E riscontra, con un verbale del 21 dicembre del 2006, in cui ci sono tecnici dell'ARPA Puglia che hanno effettuato un sopralluogo nello stabilimento di Taranto allo scopo di assistere lo svolgimento delle operazioni di analisi sui campioni dei fumi relativi alle attività di verifica in campo di cui al D.M. 2112/95.

Ancora, sempre l'Ingegnere Fruttuoso, nell'udienza del 4 dicembre 2020, ha riferito - relativa all'allegazione documentale - come la evidenza dell'esistenza del funzionamento di questi sistemi di rilevamento rinviava in alcuni documenti di provenienza pubblica, come il verbale di ARPA del 5 novembre del 2003. Credo sia il verbale numero 535, anzi lo dice espressamente l'Ingegnere Fruttuoso, c'è un verbale di constatazione, il numero 535, del 5 novembre 2003, che sicuramente rappresenterà uno degli allegati della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso, da parte del Presidio Multinazionale di Prevenzione dell'Azienda Sanitaria Locale, in cui il responsabile del dipartimento ARPA di Taranto si è presentato presso lo stabilimento Ilva per una verifica del sistema di monitoraggio in continuo, installato sul Camino E312 e sui Camini E424 della Batteria 7 e 8, è stato riscontrato che i sistemi di monitoraggio in continuo di AGL 2, Batterie 7 e 8, sono funzionanti e così via. Dice ancora l'Ingegnere Fruttuoso: "Questo

verbale, al di là di quello che ho detto fin qua, abbiamo detto AGL 2, Batteria 7/8, in realtà prende atto anche del funzionamento del sistema di monitoraggio sulle Batterie 9/10, 11/12, quindi è un verbale di accertamento di completamento dell'accertamento”.

Orbene, proseguendo in questo viaggio nel tempo, che la lettura un po' retrospettiva dell'ordinanza cautelare del novembre 2012, alla luce di quelle che sono le risultanze dibattimentali e in ragione della stessa requisitoria del Pubblico Ministero, nella ordinanza di custodia cautelare il G.I.P. rappresentava come: “A partire dalla seconda metà del 2008 sono stati introdotti altri accorgimenti per ridurre l'impatto emissivo ai fini della Legge Regionale 44/2008, in particolare con l'impianto per l'aggiunta di urea, luglio 2009, oggi inattivo, mentre l'Ingegnere Valenzano diceva che era avviato in via sperimentale nel 2016, vedi perizia chimica in atti, nonché l'aggiunta di polveri di carbone, inizio 2011”.

Vedete, è importante questo perché è un ulteriore elemento e profilo di assoluta rilevanza, il fatto che gli stessi periti abbiano operato ben quattro campagne di monitoraggio, che hanno accertato il rigoroso, assoluto, indubitabile e indubitato rispetto del limite regionale della legge del 2008. Infatti il valore medio è risultato essere pari a 0,27 a fronte del limite di legge del 0,4 e quanto ai PCB di 0,024 rispetto a un valore stabilito dal Testo Unico Ambientale di 0,5. Quindi, assolutamente in linea e di questo anche nell'ordinanza cautelare se ne dava atto.

Vedete, un altro aspetto che voglio rappresentare alle Signorie Vostre illustrissime, che è stato oggetto anche di una rappresentazione da parte del collega Convertino, è che nell'ordinanza di custodia cautelare, nelle pagine 199 e seguenti, si parla – e qui la ricaduta in termini di contestazione è quella di cui all'Articolo 437 e in particolar del 437 capoverso – di pieno rispetto del disastro, ai fini del disastro interno, dei limiti emissivi a tutela del lavoratore. Infatti vengono riportate, da pagina 199 e seguenti, tutta quanta una serie di tabelle che già sono assai significative, veramente in maniera assolutamente didascalica e molto veloce. Monitoraggi ambientali degli IPA effettuati sui lavoratori dell'Ilva, effettuato il periodo di osservazione tra il dicembre del 2007 e marzo del 2011, tabella 1, monitoraggio ambientali personali per IPA effettuati sui lavoratori dell'Ilva di Taranto fra dicembre 2007 e marzo 2011, cokeria, una media di 38,8 a fronte di un TLV che era pari a 200. O ancora, tra marzo 2008 e marzo 2011 un valore medio, sempre in cokeria, di 31,4, qui parlando di monitoraggi ambientali, a fronte di un TLV sempre di 200. Oppure di campionamenti personali, tra gennaio 2008 e aprile 2010, in cui in cokeria abbiamo una media di 0,16, a fronte di un TLV di 3,25. Ancora, un campionamento ambientale effettuato tra febbraio 2008 e giugno 2011, in cui in cokeria, a fronte di una media di 0,16 e il TLV era 3,25.

Vedete, il passaggio successivo che viene riportato dal G.I.P. credo che sia veramente il manifesto programmatico di questo processo. Non voglio usare le mie parole, ma usare le parole della Dottoressa Todisco, in cui proprio facendo la sintesi di questi dati, che sono dati evidentemente positivi, che poi si sposano con quello che hanno accertato i periti dicendo che rispettano le autorizzazioni, riporta tutti quanti questi dati emissivi interni ai fini del disastro interno, cosa ci dice il G.I.P.? “Sebbene siano stati apportati...”. Vedete, è un processo da cui non se ne esce, non c’è diritto di difesa, non c’è possibilità di difesa, perché qualsiasi cosa, c’è sempre un’argomentazione di segno contrario, anche ideologica, soprattutto ideologica e qui siamo proprio nel campo dell’ideologia, non della prova. Perché la prova, se c’è un TLV ed io sto dieci volte, quindici volte, venti volte sotto quel TLV, tu mi puoi soltanto controbattere con una diversa ideologia, ma non con una prova diversa. Infatti: “Sebbene siano stati apportati miglioramenti – cioè, l’ha detto il G.I.P. in maniera molto leale, urea, campagna dei periti che hanno accertato il rispetto della Legge Regionale, valori interni di campionamento tutti quanti sotto il TLV - delle condizioni di sicurezza per la salute dei lavoratori e delle popolazioni che vivono vicino agli impianti siderurgici – in grassetto lo scrive – la produzione dell’acciaio resta un processo produttivo ad alto rischio”.

Allora, ci dobbiamo comprendere qui se sul banco degli imputati dobbiamo mettere Fabio Riva, Luigi Capogrosso, Ceriani, Misterix o un sistema produttivo. Perché se questo sistema produttivo, si ha questo convincimento che il sistema produttivo dell’acciaio è ad alto rischio, non rilasciamo più autorizzazioni, chiudiamo, bandiamo la produzione dell’acciaio in questo paese. Ma se io vengo autorizzato a produrre acciaio, con un’autorizzazione assolutamente legittima, per cui ho dovuto penare 3 anni e mezzo per averla, se io rispetto tutti quanti i limiti nazionali, tutti quanti i limiti regionali, se tu accerti che all’interno di casa mia io sono 16 volte sotto i TLV, beh, non mi puoi rispondere ideologicamente che la mia produzione è ad alto rischio e perciò io merito di morire in galera. Mi pare che questo è un ragionamento, neanche in una Repubblica Domenicana potrebbe avere diritto di cittadinanza.

Sono state portate alla vostra attenzione anche alcuni passaggi mediaticamente impattanti, come lo scarico delle paiole sulla nuda terra nell’Area GRF o, ad esempio, i fenomeni di slopping. In maniera veramente veloce vorrei richiamare quelle che sono state le conclusioni rassegnate dal nostro consulente, Professor Landucci, in materia di incidenti rilevanti, come asserita violazione del Decreto Legislativo 334 del 1999, che ha... In relazione a questi due specifici fenomeni, ha rappresentato come - relativamente allo scarico delle paiole - si verta in una emissione di polveri risollevate, ossidi di ferro, vapore acqueo, che non comprende assolutamente alcuna sostanza riportate nell’allegato

1, del Decreto Legislativo 334 del 1999. Parimenti lo slopping, che sicuramente da un punto di vista visivo può essere impattante, però ci dobbiamo confrontare su quella che è la portata poi inquinante dello stesso, lo slopping è... mancano anche qui tutte quante le sostanze di cui all'allegato 1, perché sono presenti soltanto polveri e ossidi di ferro.

Vedete, è importante anche un ulteriore aspetto, che quanto ai parchi primari i periti operarono anche dei campionamenti interni e solo il campione, credo fosse AMB 9, fu ritenuto valido. Anche qui il valore di diossina che fu rinvenuto, fu pari a 13,37 femtogrammi di tossicità equivalente e di PCB pari a 2,47 di femtogrammi, inferiore alla media OMS, che era pari a 100 femtogrammi. Quindi parliamo – e qui siamo in area parchi, AMB 9 -di livelli sideralmente distanti da quella che era la media OMS pari a 100 femtogrammi.

Quanto a tutte quante le procedure che venivano anche ad essere utilizzate nell'area parchi, che poi sono le stesse procedure al di là della prescrizione ideologica della copertura che è intervenuta nel 2012, ci ha detto l'imputato Andelmi – e risulta documentalmente – come lo stabilimento Ilva avesse tutte quante le certificazioni di qualità, ovvero quella ISO 9001, ISO 14001 e della sicurezza OHSAS 18001. Questo naturalmente comportava anche i controlli esterni effettuati dagli organi e dagli enti certificatori, in questo senso anche l'imputato Andelmi... Io farò anche particolare riferimento all'esame degli imputati, perché voglio dar merito alle loro assolute competenze, in quanto credo totalmente - e ve l'ho già anticipato ieri - a quello stabilimento come una macchina – giustamente, come vi ha detto l'Avvocato Vozza – di sudore, fatica e di grande preparazione. L'imputato Andelmi, nel corso del suo esame, dice: “Sì, tutte le pratiche erano assoggettate a verifiche, ispezioni interne, quindi dello stabilimento, da parte dei reparti dell'Ecologia, ma anche del reparto di sicurezza per le varie sezioni di competenza e, comunque, il tutto poi era assoggettato a controlli esterni da parte di organi certificatori, i quali verificavano la rispondenza dei requisiti di norma a quello che all'interno dell'azienda veniva attuato”. Abbiamo visto poi, ma quando avrete modo di compulsare in maniera più puntuale i verbali di ARPA in relazione agli atti di intesa, vedrete che andavano ogni volta a verificare le procedure di filmatura, tutte quante le procedure in area parchi.

Venendo al tema più sensibile di questo processo, ovvero quelli che sono stati gli interventi operati a tutela, come presidio dell'ambiente, ricorderete che uno dei primissimi interventi, che era proprio oggetto del primissimo atto di intesa sottoscritto con la Regione Puglia da parte dell'Ingegnere Emilio Riva, fu proprio quello degli elettrofiltri MEEP e dell'impianto di desolfurazione. Ebbene, sul punto è interessante quanto è stato già anticipato dall'Avvocato Vozza, che risulta cristallizzato nell'esame dell'Ingegnere

Capogrosso, laddove vi ha rappresentato come questo primo intervento, che è un intervento – ricordiamo, collochiamolo nel tempo – ancora prima delle BREF del 2001, quindi erano degli elettrofiltri avanzati, avevano comportato un abbattimento delle polveri da un livello di circa 171 milligrammi a normal metro cubo, a circa 50/55 milligrammi, quindi con un immediato risultato in termini proprio di tutela ambientale. Tant'è che questo impianto di elettrofiltri avanzati sono indicati quali *example plants* nel BREF del 2012. Il fatto che fosse un intervento di natura sperimentale, ce lo dice proprio l'Ingegnere Fruttuoso, nel corso della sua escussione, laddove dice: “È una tecnologia di natura sperimentale, ha lo scopo di ottenere una uscita dal Camino E312 dei valori di emissione che fossero più contenuti rispetto a quelli in precedenza presenti al momento della gestione pubblica. Ci troviamo in una situazione in cui non è stato emesso ancora nessun BREF, perché il primo BREF che avremo è nel 2001”. L'Ingegnere Capogrosso, nel corso del suo esame, ci ha altresì chiarito e spiegato come con la Determina Regionale 41 del 2003 erano stati fissati limiti al Camino AGL in 80 milligrammi, alle Batterie 3/11, di 80 milligrammi normal metro cubo e dice: “Infatti, ci venne imposto – dice l'Ingegnere Capogrosso - un limite di 80 milligrammi normal metro cubo sulle Batterie 3/11 e al camino dell'agglomerato venne imposto anche un limite di 80”. Domanda dell'Avvocato Vozza: “Quindi, questi erano i valori emissivi autorizzati dalla Regione Puglia, è corretto?”. “Sì, per ritornare ai risultati, da 175 su normal metro cubo dichiarati da Ilva nel 1991, 80 milligrammi su normal metro cubo erano stati utilizzati con la Determina Regionale 41 del 200, mentre, invece, il risultato a cui siamo pervenuti in questo investimento è quello di 55”. Quindi, mi pare che proprio numeri alla mano questo dato sia un dato che mi preme evidenziare alle Signorie Vostre Illustrissime come approccio proprio che la gestione privata ha avuto in termini di miglioramento di impatto ambientale sullo stabilimento.

In relazione alle campagne, la retta di calibrazione sul sistema SME, veramente, è stata già affrontata, vi volevo soltanto dire come la prima... Come ci ha detto l'Ingegnere Di Tursi nel corso della sua escussione dibattimentale, la prima retta di regressione del sistema SME venne fatta dal CNR, infatti lo stesso teste dice testualmente, ci ha detto testualmente: “Vene fatta questa retta di regressione, in cui la normativa prevedeva di fare almeno 9 misurazioni, per cui la retta di regressione viene effettuata sul campo di misura almeno su 9 misurazioni. La prima retta di correlazione, affidò l'incarico al CNR, poi si acquisì un po' di esperienza e poi vennero fatte dai tecnici di stabilimento, fino ad arrivare al 2011, quando l'AIA ha prescritto che dovevano essere effettuate da un laboratorio certificato ISO 17/125”. È significativo quello che porta, il contributo offerto anche in termini di esperienza personale dell'Ingegnere Di Tursi, nel momento in

cui ci dice che nel 2007, sulla prima campagna, si è verificata una discordanza tra la sonda mobile Orpa e l'apparecchio SME. È inutile che vi racconto tutta la narrazione, però, in buona sostanza, alla fine il problema era che la sonda utilizzata da ARPA è una sonda assolutamente banale, perché – come ha spiegato l'Ingegnere Di Tursi – era necessaria una sonda termostata, tant'è che la norma UNI EN 1948/5 del 2015 prevede un metodo con sonda raffreddata e dice: “Quindi, questo alterava il risultato”. E che le risultanze che non ci fosse trucco e non ci fosse inganno, come invece il Pubblico Ministero ha voluto rappresentare alle Signorie Vostre Illustrissime è dato dal fatto che le risultanze delle campagne effettuate nell'anno 2011, di prelievo dei fumi del Camino E312, dell'impianto di agglomerato, per la misura di diossine e PCB, che furono eseguite da ARPA e che furono quattro, cioè a febbraio del 2011, a maggio del 2011, a novembre del 2011 e a dicembre del 2011 e da Ilva, furono in assoluto assolutamente sovrapponibili, tant'è che ci fu un valore, sempre tenuto conto di quello che è il valore di incertezza del 35%, ci fu un valore di Ilva pari a 0,311, mentre un valore di ARPA Puglia pari a 0,389.

Vedete, voglio esaltare, perché lo merita, alcuni passaggi dell'esame dell'Ingegnere Capogrosso, nella misura in cui vi ha offerto proprio la scansione temporale e la misura di tutti quanti gli interventi che sono stati effettuati, partendo proprio quando si pose il problema del campionamento della diossina e dei valori di diossina, tutti quanti gli interventi che nell'immediato furono fatti, come per esempio ricorderete che a valle di studi che si fecero, si capì che non bisognava utilizzare più l'acqua del Fiume Tara per il raffreddamento del coke, perché aveva un forte contenuto di cloro, quindi questo incideva alla formazione della diossina. Si capì anche che questo... Si evitò anche il ricircolo delle polveri ESP, che era previsto dal BREF, ma che poteva contribuire ad un incremento sempre del cloro e quindi della formazione delle diossine. Poi l'urea, poi il carbone. Cioè, questo percorso, che è stato un percorso assolutamente virtuoso, che va in una direzione diametralmente opposta rispetto alla narrazione che vi ha offerto il Pubblico Ministero, che è testimoniata dai risultati, atteso che vi è stato il conseguimento prima del valore intermedio della Legge Regionale, quindi già ci si attestò in una prima fase sotto i 2,5 e poi ricorderete che lo stesso Ingegnere Fruttuoso vi ha spiegato, proprio su sua domanda Presidente, che attese le dimensioni del letto... Perché lei disse: “Ma, scusi, mi spiega perché a Trieste l'urea ha funzionato e a Taranto non ha funzionato? Cioè, non è riuscito quello strumento a traguardare il limite dello 0.4?”. Ed ha spiegato che era una questione di letto, che quindi l'urea a Taranto, essendo il letto di questi carrelli molto più grande rispetto a quello di Trieste, portava sì una sensibile riduzione, ma dice: “L'obiettivo era traguardare lo 0,4 e con lo 0,4 con

l'urea non ce l'avrebbero fatto". Ed ecco che ci fu l'iniezione di carbone e si arrivò a quello che è stato poi anche certificato dagli stessi periti, con le valutazioni al di sotto del limite regionale.

Ora, un altro passaggio, che lo vedremo anche dopo, un'altra bandiera ideologica, perché questo processo va avanti per bandiere ideologiche. Un'altra bandiera ideologica è quella del filtro a maniche al Camino E312. Il filtro a maniche del Camino E312 ricorderete che ha impegnato tutti quanti noi nel corso dell'istruttoria dibattimentale ed è emerso che, dall'esame dell'imputato Ingegnere Capogrosso, vi era un problema di incendio, che a Taranto non si mise perché in Germania, allo stabilimento di Brema, aveva dato questo problema perché i tessuti all'epoca erano tessuti assai poco performanti. Ricorderete che, all'udienza del 4 novembre 2020, questo tema fu sviluppato dall'infaticabile collega Lojacono insieme all'Ingegnere Fruttuoso, laddove parlarono – ricorderete - del Normex, che è questo tessuto, che era un tessuto ignifugo, che era di ultima generazione e che quindi rendeva molto sicuri questi filtri a manica in agglomerazione.

D'altronde, c'era anche un problema di spazio e questo ve lo ha spiegato anche il responsabile di aria, ma il Sacro Graall di questo processo, che è l'AIA riesaminata del 2012, sul punto che cosa dice? A pagina 22: "Si prescrive che Ilva presenti il progetto, quindi un progetto di fattibilità, denominato – questo è a pagina 22 dell'AIA riesaminata del 2011– una fattibilità dell'installazione di filtri a maniche a valle del MEEP, per la successiva valutazione da parte dell'autorità competente". Cioè, quello che ci ha impegnato per tante udienze, è stato poi prospettato nell'AIA riesaminata come semplice studio di fattibilità.

Vedete che le problematiche dell'installazione, che sono problematiche di non poco momento, che si possono apprezzare soltanto andando sui luoghi e rendendosene conto, capendo le dimensioni di un filtro a maniche e vedendo gli spazi entro cui ci si deve anche muovere, l'imputato Cavallo nel corso del suo esame dice: "Un filtro a tessuto ha dimensioni che è almeno il doppio rispetto a un elettrofiltro. Noi avevamo una difficoltà di collocazione innanzitutto degli elettrofiltri, questo era un problema; un altro problema era anche quello che tutti gli impianti, che io personalmente ho visitato – questo lo ricorderà il Presidente perché è stato oggetto anche di sue domande – all'epoca erano dotati di sistemi di bypass. Significa che non avevo la certezza dell'utilizzo dell'impianto". Cioè, in Europa mettevano il filtro a manica, ma il filtro a manica, quando non funzionava, lo staccavano, veniva bypassato. Tant'è che lei è intervenuta e dice: "Scusi, ma a Taranto utilizzate il bypass?". Cavallo dice: "No, Ilva non ha il bypass". "E in caso di problemi – chiede lei - che cosa succede?". "Si ferma l'impianto". Cioè, la massima sicurezza assoluta, mentre lì era un po' come altri

impianti che abbiamo visto, che non avevano una precamera di trattamento. Cioè, si fa il bypass e si scarica tutto. Invece qui, con gli elettrofiltri, nel caso di mal funzionamento, necessariamente si era tenuti a bloccare l'impianto.

L'Ingegnere Capogrosso vi ha anche poi riferito, nel corso del suo esame, quello che è testimoniato dai numeri, ovvero l'impegno che è stato assunto ed eseguito, in relazione anche alla riduzione del benzoapirene. Perché dal valore di 1,3, si è scesi poi con picchi del 2010, poi nel 2011, nel primo semestre del 2012, facendo la media si era già al di sotto del valore obiettivo che si sarebbe dovuto raggiungere di lì ancora a sei mesi. Però, vedete, è assolutamente significativo e in questo senso vorrei richiamare l'attenzione, lo ha già fatto il collega Vozza nel suo intervento di ieri. Quello che è il verbale del 12 giugno del 2012, di ARPA Puglia, in cui afferma e certifica, al di là del verbale del 24 giugno del 2010, in cui testualmente ARPA dice: "La cokeria Ilva è stata sottoposta allo stato attuale a tutti gli interventi di adeguamento connessi con le applicazioni delle MTD". Ancora: "ARPA, nella sua relazione del giugno del 2012, afferma che quanto ai campionatori personali sui lavoratori delle cokerie, dà un valore - che era attestato negli anni 1993/1994 - di 7.200 nanogrammi su metro cubo, si era arrivati a un valore di 369, a fronte di un TLV OSHA di 2490". Ma è importante questa relazione tecnica, che io vi leggerò soltanto alcuni passaggi, proprio perché qui le carte da sole evidentemente narrano un qualcosa di diverso e parallelo rispetto alla narrazione della Pubblica Accusa, nella parte in cui questo verbale ARPA scrive: "Sono stati effettuati interventi di revamping sulle Batterie 3 e 4, 7 e 8, loro completa demolizione e costruzione, mentre per le batterie 5, 6 e 11 si è proceduto alla completa ricostruzione delle testate dei forni. Su tutte le batterie, le porte rigide sono state sostituite con le porte a tenuta elastica".

Ancora: "Confrontando i dati dell'attuale campagna di monitoraggio con quelle eseguite nel 1993/1994, i valori medi di IPA totale sono 16 volte inferiori". 16 volte! "È una netta riduzione di circa 40 volte del benzoapirene". Cioè, questo vorrà dire, è espressivo di un lavoro che c'è dietro? Al netto degli investimenti, al netto di tutti, ma di gente che ci ha lavorato su quell'impianto, che ci ha messo il cuore. "Anche relativamente ai monitoraggi condotti nel 1999/2000, quando fu misurato soltanto il benzoapirene, gli attuali risultati ottenuti rappresentano una situazione migliorata, con valori medi ridotti di 130 volte". Mi pare proprio che si stia rappresentando uno stabilimento diverso, nel momento in cui c'è un abbattimento di 130, 16 volte, 40 volte, è un altro stabilimento. Ne vogliamo tener conto di questo?

Ricorderete che nell'analisi...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato, l'ultima relazione che ha citato?

AVVOCATO L. PERRONE – 12 giugno 2012. Ricorderete che nell’analisi dei verbali del Consiglio di Amministrazione di ieri, ho rappresentato il grande potere che veniva riconosciuto dal presidente al direttore e posso testimoniare assolutamente ben riposto e come lo stesso, in ragione proprio del deliberato del Consiglio di Amministrazione, avesse una piena autonomia gestionale, proponeva i piani di investimento e aveva finanche una piena autonomia in ordine allo spegnimento degli impianti. Questo è stato anche un passaggio cruciale nel corso dell’esame dell’imputato, perché il Pubblico Ministero Buccoliero dice: “Lei ha mai proposto alla proprietà la riduzione della produzione dello stabilimento?”. “Quando c’era necessità, ma non dovevo chiederlo, io avevo il potere di ridurre la produzione”. Cioè, ha rivendicato da uomo un potere assoluto di spegnere gli impianti, ridurre la produzione, piano di investimenti. È una figura cruciale nella vita di quello stabilimento. “Il piano di investimenti, tant’è che l’okay alla spesa l’ho dato sempre io, per quello che mi competeva. Attenzione, parliamo di ordini a investimento, grossi ordini, per la manutenzione routinaria se la vedevano tutti i capi area”. Si è fatto grande parlare del budget di spesa, quanto tutti quanti i testi hanno detto: “Guardate che la mancanza di un budget predeterminato non significa che quel budget non ci fosse, che tu chiedevi ed avevi” e non c’è stato nessuno, nessuno dei testi intellettualmente corretti – e grazie a Dio sono stati quasi tutti – che non abbia potuto ammettere quella che è una verità storica incontestata e incontestabile. E se qualcuno l’avesse voluta contestare, poteva andare a consultare il SIMAN, ma la padrona di casa non sapeva neanche cosa fosse.

Lo stesso Pubblico Ministero – questo è anche significativo – nel corso dell’esame dell’Ingegnere Capogrosso ha dato atto anche all’Ingegnere stesso di tutti quanti i suoi sforzi, perché questo è un passaggio che nell’economia del mio discorso può non valere niente, ma per me ogni parola ha il suo valore, perché nel momento in cui l’Ingegnere Capogrosso gli rappresenta il suo sudore, la sua fatica, il suo impegno, dice: “Io ho miglioramento costantemente questa situazione”. Poi dice in un altro passaggio: “Si poteva fare meglio, di più, prima, ha ragione, ma questo era”. È un uomo leale e il P.M. Buccoliero risponde: “Ma di questo gliene sto dando atto, Ingegnere”. Gliene dà atto chiedendo 28 anni di reclusione.

Sul tema degli investimenti, è importante e vorrei richiamare una testimonianza che mi è parsa particolarmente significativa, che è quella resa dal teste Ponti, dell’ufficio acquisti, che fino al 2009 è stato assistente del direttore Baldi, salvo poi andare anche oltre, è un punto di vista verticistico nella gerarchia dell’azienda, all’udienza del 10 dicembre del 2019 e questo teste è importante, sempre nell’etimologia delle parole utilizzate. Mi pare utile segnalarlo alla vostra attenzione nella misura in cui ha rappresentato, dal 2 maggio

del 1995, quando Riva acquisì Ilva: “Il nostro ufficio è stato sommerso di lavoro da quel punto di vista, perché comunque gli investimenti sono stati parecchi, sia per rimettere a posto gli impianti e sia investimenti tipici ambientali”. Credo che anche questo passaggio dell’istruttoria dibattimentale, quella istruttoria che si è ritenuta da taluni superflua e defaticante, possa portare un contributo nei termini del ripristino della verità storica.

Così come mi preme evidenziare – ad esempio - il teste Ghionna, udienza 17 dicembre del 2019.

È interessante questo teste perché lui era al treno lamiere nel 1995, quindi è stato sempre nel periodo della gestione privata e veniva dall’Italsider, quindi aveva un trascorso anche nella gestione pubblica. Dice: “La proprietà invece si affidò alle aree”. Vedete, la rivoluzione copernicana dell’approccio privato rispetto al pubblico ammortizzatore sociale. “La proprietà si affidò alle aree, io ho gestito molto più di 10 milioni di euro”. Cioè, l’assenza di budget e ci viene un Ghionna a dire che lui ha gestito molto più di 10 milioni di euro. Ditemi voi se qualcun altro ha un budget a 10 milioni di euro. “Io ho gestito molto più di 10 milioni di euro e hanno fatto gestire tanti soldi ad una persona che è nata in quello stabilimento, aveva l’esperienza e ha fatto crescere gli impianti così come servivano, perché l’altra grande cosa che fece la proprietà è che in ogni reparto fece nascere un ufficio tecnico, quindi tutta la progettazione, tutta l’esperienza di montaggio, tutte le problematiche confluivano in quell’ufficio tecnico e tutti accedevano, tutti i tecnici, anche gli operai andavano là, accedevano e si formavano”.

Cioè, cercate di prefigurarvi quanto vi sta rappresentando il teste, perché questa è la vita vera, la vita vissuta di quello stabilimento. “Accedevano e si formavano. Infatti, quando siamo arrivati al 2009/2010 /2011 la potenzialità era straordinaria, non c’era stabilimento pari in tutta Europa. Mi hanno sempre spronato a fare di più, mi saturavo, perché c’erano dei momenti che avevo da fare impianti in Germania, in Francia, a Taranto, al tubificio, interventi sulle navi, avevo tanta gente valida, specialisti non se ne trovano e quindi ero io che frenavo in qualche modo e dicevo: “Va be', poi lo facciamo, la prossima volta”. Cioè, mi pare veramente clamorosa come rappresentazione di una verità incontestata. “Noi, quando facevamo un impianto, ci compravamo i pezzi sciolti, cioè io facevo la distinta che ci vogliono 100 pompe, 100 motori e li facevo comprare al nostro ufficio tecnico, li facevo assemblare da chi faceva il lavoro. Questo portava una grande economia e una grande qualità, perché ero io che sceglievo che cosa montare”.

Vedete, questo testimonia la grande qualità proprio di tutte le persone che hanno lavorato all’interno di quello stabilimento e non a caso oggi uno di quelli è stato nominato direttore del nuovo stabilimento. Un qualcosa vorrà pur dire, un qualcosa vorrà pur dire,

rappresenta...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Chi?

AVVOCATO L. PERRONE – Dimastromatteo. Evidentemente questo vorrà pur dire qualcosa, che quella non è stata una pagina nefasta, ma che all'interno di quello stabilimento vi erano delle professionalità di primissimo ordine, di primissimo livello e questa è la vera narrazione della storia.

Ma vi è che, per concludere ad colorandum, nelle mie notturne frequentazioni anche sui siti dei vari giornali, mi trovo lunedì 19 aprile 2021, sul Secolo XIX, una intervista all'amministrazione delegato di Paul Wurth, il che ha attirato la mia attenzione, che è particolarmente interessante nella misura in cui lo stesso afferma: “Da quando è stata fondata la nostra azienda, ha sempre collaborato con lo stabilimento di Taranto, proseguendo il rapporto storico iniziato ai tempi di Italimpianti, ne deriva una conoscenza tecnologica ampia ed approfondita degli impianti e dei processi dello stabilimento, che ci consente di poter dare un contributo unico. I progetti eseguiti, hanno interessato tutte le aree dell'impianto, con particolare focus all'efficientamento energetico, alla protezione ambientale, alla salute e sicurezza dei lavoratori”. Questo lo dice un signore che si chiama Thomas Asman, che questa Difesa evidentemente non conosce.

Vorrei passare ad analizzare un passaggio. Abbiamo detto l'AIA 2012, l'AIA riesaminata e abbiamo detto che la portata dell'AIA, dell'AIA riesaminata, era in ragione delle BAT che erano state pubblicate sulla Gazzetta Europea l'8 marzo del 2012 e la portata soprattutto di queste nuove BAT è quella relativa a limiti, ai cosiddetti BAT AEL molto più stringenti. Vedete, l'Ingegnere Fruttuoso, nell'udienza del 9 dicembre 2020, proiettò proprio il resoconto del verbale della conferenza di servizi del 18 ottobre 2012, che è la conferenza di servizi ultima prima della emissione dell'AIA del 26 ottobre, che è quella decisoria. In cui dice: “Il verbale della conferenza di servizi del 18 ottobre del 2012, che è quella decisoria, viene richiamato che sono state emanate le BAT, il referente del gruppo istruttore evidenzia che si tratterà del primo impianto a livello europeo per il quale avete rilasciato una autorizzazione integrata ambientale sulla base delle indicazioni del documento BAT. Infatti, se prendiamo l'AIA 2012, nel suo proprio preambolo, nel suo articolato si dice che vi sarà l'adozione anticipata di valori limiti rigorosi di emissioni in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT Conclusion del 2012. Quindi, non soltanto il primo stabilimento destinatario delle BAT 2012, ma anche dei limiti più rigorosi all'interno della forchetta prevista dalle BAT. Quindi, veramente, non ci siamo fatti mancare nulla.

Ora, la portata - in concreto - delle BAT 2012 la rinveniamo emblematicamente da due esempi,

ovvero i limiti alle batterie, abbiamo detto da 55 si passa a 20 e le torri di spegnimento, da 50 grammi su tonnellate di coke a 25. Vedete, è importante, ad esempio, nella bizzarria di questa vicenda, di questa vicenda processuale, che – come ci ha detto l'Ingegnere Fruttuoso e che veramente mi lascia a dir poco basito – mentre nell'appendice A il custode Ingegnere Valenzano chiedeva – ad esempio – per le torri di spegnimento la loro completa demolizione, è emerso che le torri di spegnimento attualmente in funzione, oggi, se noi adesso interrompiamo, ci mettiamo in un pulmino e andiamo in uno stabilimento, le torri di spegnimento in funzione sono sempre quelle e il limite è sempre 50. È un qualcosa...

È come la copertura dei nastri di ieri, del TAR Lazio, è un qualcosa che a me lascia obiettivamente senza parole, nella misura in cui la storia si ripete e c'è il capro espiatorio che deve pagare.

Per il Pubblico Ministero l'AIA 2011 è – come abbiamo detto – illegittima, perché emanata dopo il DRAFT finale di giugno del 2011. Voglio riportare proprio un passaggio della requisitoria sul punto del Pubblico Ministero: “L'AIA 2011, i limiti emissivi non sono stati parametrati a quelli degli impianti migliori a livello europeo”. Io mi sarei aspettato che una considerazione così forte da parte del Pubblico Ministero fosse supportata da un elemento di valutazione, un elemento di comparazione. Cioè: “Guardate, alla cokeria di Taranto è stato autorizzato tanto, guardate a Brema”. Niente, no, qui è tutto molto volatile, diciamo così. “Perché per Ilva non si sono previste quelle tecnologie già da anni presenti?”. Quelle? Quali? Non è dato saperlo. “Che poi con il riesame AIA sarebbero state previste”. Però non sappiamo quali. La risposta è semplice: “L'Ilva di Taranto è un impianto vecchio di 60 anni”. Questo è l'unico elemento su cui – non sono 60 – possiamo essere d'accordo. “Aver ricevuto alcuni interventi diretti a migliorare l'aspetto produttivo, ma da un punto di vista delle prestazioni ambientali è rimasto quello di 60 anni fa. Era impossibile imporre ad Ilva le BAT 2012, i limiti, almeno di un totale rifacimento degli impianti”. No, non era impossibile, sarebbe stato illegittimo, avrebbe violato il disposto normativo, avrebbe violato il Testo Unico Ambientale e lo vedremo. Perché, correttamente, l'AIA 2011 aveva avuto come suo parametro di riferimento, da un punto di vista strettamente giuridico e normativo, le MTD del 2005. Quale dato? Legislativo vigente.

E questo lo ha spiegato anche l'Ingegnere Fruttuoso, rispondendo a domanda del Presidente, all'udienza del 30 settembre 2020. “Cioè, l'AIA del 2011 - chiede il Presidente - non poteva derogare alla normativa di riferimento, che erano le MTD 2005?”. “Le MTD erano una norma di legge”. Cioè, nell'ottica del Pubblico Ministero un'autorizzazione dello Stato avrebbe dovuto derogare a una norma di legge tuttora vigente e rifarsi a un

DRAFT, a una bozza di qualcosa che sarebbe stato approvato e pubblicato sette mesi dopo? Io non lo so se veramente questa visione, questa visione che è stata... Sono dieci anni che in questo paese si prospetta questa visione, possa in qualche modo trovare un qualche addentellato con una qualsiasi forma di norma giuridica. Infatti l'Ingegnere Fruttuoso dice: "I BREF non sono allegati di nessuna norma legislativa, sono dei documenti. Le BAT come decisioni le adottano, le MTD – in realtà - sono un allegato al Decreto Legislativo del 31 gennaio 2005, che è stato fatto per regolamentare il Decreto Legislativo 59, che è la prima disposizione per il rilascio dell'AIA".

Ora, dicevamo le torri di spegnimento, come esemplificativo. Sul punto ritorno a dire, nell'esame sempre dell'Ingegnere Fruttuoso, dice: "Il BREF 2012 e poi le BAT che sono state emanate hanno due aspetti in relazione alle torri: da una parte dicono che il dato di 50 viene portato a 25 e poi pongono anche un'altezza minima, dicono che la torre non può essere più bassa di 30 metri", mentre la torre in Ilva era di 25 metri, ecco dove è stato il refuso prima. Quindi l'Avvocato Lojacono chiede: "Quindi, se hai una torre di 25, la devi necessariamente abbattere e ricostruire?". "Giusto, esatto". Salvo poi dire che la torre attualmente esistente, la torre 7 nello stabilimento Ilva è ancora quella di 25 metri, con il limite di 50 e ce lo dice nella udienza del 3 novembre del 2012.

Sempre consultando i dati ministeriali, altro dato che mi preme evidenziare alle Signorie Vostre Illustrissime con riferimento alla Torre 4, ad esempio, la Torre di spegnimento numero 4, dai dati ministeriali relativi al periodo 2012 ante sequestro e post AIA 2011, è risultato che la Torre 4 nel 2012 avesse una media di 16,92, nel 2019 di 27,35. È tutto sul sito del Ministero.

"Siamo partiti – dice l'Avvocato Lojacono - dalla appendice A e dall'esame del custode. La custode dice: "Secondo me hanno dei fortissimi problemi strutturali, sembra quasi che debbano crollare, bisogna demolirli e ricostruire". Lei dice: "Io vi ho già dato evidenza del fatto che quelle stesse strutture, rispetto alle quali era stato dato quel giudizio, in realtà hanno continuato a spegnere il coke per otto anni e lo stanno ancora spegnendo". Interviene lei, Presidente: "E perché l'AIA, allora, aveva previsto la loro ricostruzione, come mai?". "È una bella domanda. Io sto cercando di farmi delle domande da Ingegnere, perché ho bisogno di numeri, questo era nell'anno 2012 – dice Fruttuoso – dove avevamo – questa è la Torre 4 - una media di 16,92, nell'anno 2019 abbiamo una media di 27,35".

Anche le BAT 2012 intervengono anche sul tema delle coperture, sono qui le BAT 2012, interviene sul tema della copertura dei nastri. Sulla copertura dei nastri ricorderete che mentre le MTD del 2005 prevedevano soltanto il concetto di protezione, cioè le MTD del 2005 dicevano: "La copertura avviene attraverso una protezione". Nelle BAT 2012,

al concetto di protezione non è che viene eliminato, emendato il concetto di protezione, viene aggiunto: “Protetti o chiusi”. Quindi, è un’alternativa fra la protezione e la chiusura. E questo emerge - non voglio dire... - dalla BAT 43.2, in cui viene rappresentato come, ai fini delle BAT per lo stoccaggio e la movimentazione di carbon fossile polverizzato, occorre uso di trasportatori chiusi o protetti”. Quindi sono due concetti in alternativa.

Ora, un aspetto su cui vorrei un attimo ritornare, perché mi sono poi letto tutte quante le BAT 2012 e mi è venuto in mente il cosiddetto famoso video anonimo, ricorderete, il video che rappresentava l’inferno sulla terra ed ho capito poi la spiegazione, leggendo le BAT 2012, che ha offerto l’Ingegnere Fruttuoso. Ovvero, quel video lo possiamo qualificare, voglio essere politicamente corretto, era un video malizioso. Era un video malizioso perché fu volutamente filmato uno sfornamento del cosiddetto green coke, cioè di un coke che non aveva ultimato la sua cottura, tant’è che proprio sul punto le BAT 2012 spiegano: “Guardate che la polverosità si crea nel momento in cui il coke non ha ultimato la sua fase di cokefazione”. Tant’è che l’Ingegnere Fruttuoso dice: “Chi ha fatto quel video non è che aveva previsto, non è che era prevedibile, era previsto, era necessario, era normale che, sfornando un coke che non aveva ultimato il suo processo, si sarebbe determinata quella fase di grande fumosità, che veniva rappresentata in quel video”. Questo è importante ai fini proprio del valore anche che potete dare a quel video nel momento in cui anche tecnicamente vi è stato spiegato dal consulente che cosa rappresentava, quindi come è stata volutamente rappresentata una realtà distorta, perché in questi casi – ce lo dice l’Ingegnere Fruttuoso – c’è la soluzione. La soluzione è: “Quando si verifica un’anomalia di questo tipo, ovvero che il forno non ha raggiunto la cokefazione, la soluzione è quella di richiudere il cappellotto, riallineare, continuare la cottura e sfornarlo dopo e quella situazione di grande fumosità non si sarebbe presentata”.

Ora, sempre perché voglio rendere merito alla grande lealtà dell’Ingegnere Capogrosso. L’Ingegnere Capogrosso, in un passaggio estremamente importante e leale intellettualmente, com’è nel suo costume, ha rappresentato quello che era lo stato dell’arte dello stabilimento all’indomani dell’AIA 2011. Infatti dice: “Siamo nel 2012, abbiamo ricevuto l’AIA il 4 agosto”. Perché il Pubblico Ministero dice: “Ma come stavate messi voi come stabilimento?”. Quindi fotografa un po’ la situazione e in buona sostanza dice: “Quindi, erano previsti ed erano necessari”. Parla di: “Depolverazione alla stock-house dell’AFO 1 e dell’AFO 2, che doveva essere trasformava da umido a secco, condensazione dei vapori e la granulazione in ambiente chiuso agli Altoforni numero 1 e numero 5. Ma non è che non li volevamo fare questi interventi, li avevamo

collegati alla fermata degli altoforni”. Poi c’erano gli interventi sui nastri, lui dice: “Sulle cokerie avevamo ultimato, ma c’avevamo ancora attività di copertura da dover eseguire”, tant’è che ancora oggi il TAR Lazio oggi dà proroghe per l’esecuzione di questi lavori di copertura e poi parla delle torri di smistamento.

È importante evidenziare, a riscontro che lo stato degli impianti non fosse assolutamente quello che vi è stato rappresentato dal Pubblico Ministero, un dato assolutamente insuperabile, ovvero che le cokerie dello stabilimento di Taranto vengono citate proprio nel BREF del 2012 come example plant. Vengono citate come example plant, secondo quella che è la definizione di example plant che vi ha dato ieri l’Avvocato Vozza facendo riferimento proprio alla definizione che vi ha dato il perito Santili nell’udienza del 21 novembre del 2017, a pagina 131 e 133 del verbale stenotipico di quell’udienza e sul punto abbiamo avuto proprio un riscontro dallo stesso imputato Di Maggio, che ha detto: “Il BREF 2012 – il capoaerea delle cokerie - riporta vari esempi di example plant, Taranto viene riportata come example plant per le porte elastiche”. Cioè le porte elastiche presenti oggi nello stesso stabilimento, sono le stesse porte elastiche emesse dalla gestione privata e sulle porte elastiche, mentre vi era l’obbligo di mettere le porte elastiche soltanto sulle batterie più alte, la gestione privata mise anche le porte elastiche sulle batterie a 5 metri, per le quali non erano previste nelle MTD. Quindi: “Viene riportata come example plant per le porte elastiche, per la depolverazione allo sfornamento, per la caricatrice Smokeless, per le emissioni di NOx, perché le nostre batterie utilizzano un sistema di combustione a stadi per il trattamento delle acque di processo e per la desolforazione del gas coke”.

L’esame dell’imputato Di Maggio è stato importante anche perché è emersa la partecipazione delle cokerie dello stabilimento di Taranto ad un Comitato Tecnico delle cokerie europee, tant’è che lui dice: “Ci si incontrava un paio di volte all’anno in uno stabilimento della cokeria, in uno stabilimento d’Europa, avevamo anche modo di confrontarci e di portare delle migliorie sui nostri impianti e ho avuto modo di vedere come Taranto fosse molto più avanti rispetto a tanti tanti impianti siderurgici in Europa”.

Vedete, il rispetto dei limiti delle batterie è stato evidenziato dall’Ingegnere Fruttuoso nella udienza del 7 ottobre del 2020, criticando quelle che erano le asserzioni di segno contrario contenute nell’appendice A formulate dall’Ingegnere Barbara Valenzano. Infatti dice, anche perché l’Ingegnere Valenzano scriveva: “Si presuppone che...”. Dice a domanda: “La sessione delle cokerie non dimostrerebbe un esercizio rispettoso dei parametri emissivi”. Gli chiede l’Avvocato Lojacono: “È riuscita a trovare questo punto?”. “Sì”. “Le chiedo: siccome non è indicato se questi parametri emissivi erano

parametri del momento precedente alle BAT 2012, o successivo alle BAT del 2012, la domanda che le faccio è se le cokerie di Taranto, nel momento precedenti alle BAT 2012, rispettassero i parametri emissivi”. Perché l’Ingegnere Valenzano aveva detto in maniera molto generica: “Non rispettano i parametri emissivi”, ma non ha detto se quelli antecedenti, ovvero quelli stabiliti nell’AIA 2011 e quindi antecedenti alle BAT 2012, o quelli successivi. E la risposta dell’Ingegnere Fruttuoso, dati alla mano, è che erano assolutamente rispettosi e vi ho letto prima tutti quanti i limiti, che erano sotto i 20, tranne – se non mi sbaglio – Batteria 9, 10 e 11, che avevano un limite di uno 20,27 e l’altro di 21, quindi rispetto al nuovo limite che sarebbe stato introdotto con il riesame dell’AIA erano di poco superiori al limite di 20, ma erano abbondantemente sotto il limite di 55 dell’AIA del 2011.

Ora, sull’appendice A mi pare significativo evidenziarvi una serie - ma veramente in modo proprio schematico - di interventi che il custode ha inteso segnalare in questo suo documento, che invece trovano un riscontro già nella perizia o comunque documentalmente e anche rappresentarvi – ma credo che chiunque l’abbia ascoltato e se ne sia reso conto – come quell’appendice A non è altro che una narrazione, una declinazione delle BAT 2012. Cioè, si è preso le BAT 2012, le si è scopiazzate, le si è rappresentate in una diversa forma grafica. Ma è interessante quanto dice nel corso del suo esame l’imputato De Felice, particolarmente arguto sempre nei confronti di questo documento dell’Ingegnere Valenzano.

“Questo documento prodotto dal custode è alquanto pasticciato, cioè sembra fatto da una persona che assolutamente non ha mai preso visione dell’impianto, nel senso che fa riferimento alla mancanza di impianti di presidi, laddove sono tutti esistenti. Perché l’impianto PCI, sin da quando è nato, è dotato solo di filtri a manica in tutte le sue fasi, questo documento fa riferimento all’imitazione delle emissioni diffuse del trasporto del polverino macinato di carbone che avviene esclusivamente in condotte chiuse e recipienti in pressione, a 12/14 bar di azoto, che non hanno assolutamente contatto con l’ambiente. Quindi emissioni diffuse in questa fase non ce ne sono, assolutamente”.

Ma vedete, come si presenta, già il modo in cui si presenta questa appendice A, che dovrebbe accendere in un attento lettore un alarm. Perché, nel momento in cui presenta l’appendice A l’Ingegnere Valenzano, dice che il fine di quel documento sapete qual è? È garantire la cessazione delle emissioni inquinanti. Cessazione delle emissioni... Cioè, l’appendice A equivale all’impatto zero. Straordinario! È veramente straordinario, più di altro ogni presidio ambientale basta un documento, abbiamo scoperto in questo processo. Tant’è che Fruttuoso risponde banalizzando, evidentemente è un dato assolutamente banale e grottesco, dicendo: “Non esiste nessun sistema per cessare

emissioni inquinanti ed eliminare le emissioni”. Come vi ho detto, trattasi questo documento, soltanto di una pedissequa enunciazione di quelle che sono le BAT 2012, in particolare le BAT sui tubi di sviluppo a tenuta idraulica, che viene riprodotta, se avete la bontà di andare a vedere le BAT 2012, è riprodotta parola per parola; o la BAT della sigillatura bocca di carico mediante sospensione argillosa, la cui esistenza è comunque certificata nel PIC dell’AIA 2011, mentre lei ne attesta l’inesistenza; o ancora le cappe integrate su macchine cariatrici, il sistema di monitoraggio temperatura forni, su cui si è soffermato lungamente, dando conto della loro evidenza, nell’udienza del 7 ottobre 2020, a pagina 85, l’Ingegnere Fruttuoso.

Poi ci sono delle censure che appaiono a dir poco clamorose, come quelle relative al completo rifacimento invocato per questi impianti, o sezioni di impianto: il rifacimento della Batteria 5, che risulta in assoluto contrasto con il verbale di sopralluogo dei periti, del 15 febbraio 2011; o della Batteria 11, che ha continuato ad operare fino al 2011; oppure alcune batterie il cui limite è autorizzato, lo abbiamo visto in AIA, 2011, di 55 ed emettevano 20/21, abbiamo visto i dati che erano di poco superiori, limite di poco superiore a quello di 20 previsto nelle BAT 2012. Ma per il Pubblico Ministero, testualmente, in requisitoria: “La situazione era disastrosa. Gli interventi erano solo sulla carta - redi refrattari - e gli ordini erano tutti farlocchi”.

Poi, in questo si impone l’uso di trasportatori chiusi e protetti, che non è altro che la BAT 42, assolutamente narrata e declinata in questa appendice A; i filtri a manica nell’area PCI, la cui esistenza risulta accertata dai periti, nella perizia a pagina 359; la copertura canale di colata loppa con filtro a manica già esistente, ma nella appendice A riprodotta quale pedissequa riproduzione della BAT 61, punti 1 e 2, cioè se andiamo a leggere, proprio è un copia e incolla; processo di granulazione loppa, i punti di emissione dei Camini E108, E108 bis della stock-house dell’AFO, già asserviti da filtri a maniche e non già a umido, come detto dal custode e risulta nella perizia a pagina 325; la stessa cosa per i Camini E115, 116, colaggio ghisa e loppa dell’AFO 5, sempre letterale “riproduzione della BAT 61”; il Camino E112, colaggio ghisa e loppa AFO 2 già con filtri a manica, rispetto alle contrarie valutazioni del custode; Camino E109, stock-house AFO 4, con filtri a manica e risulta a pagina 351 della perizia che già c’erano; depolverazione secondaria dell’Acciaieria 2; applicazione di sistema per la riduzione dello slopping, ma noi già dal 2010 avevamo il Sistema Tenova per la riduzione dello slopping; la invocata applicazione del filtro a manica nei punti di emissione E314, E315, quando invece la BAT 26, al punto 2, prevede l’alternativa con i filtri elettrostatici; la invocata fluidificazione calce idrata ai Camini E326, E327 con filtri a manica che erano già presenti; i sistemi di abbattimento a secco delle emissioni primarie degli impianti di

sinterizzazione, le BAT 2012 prevedono per gli impianti esistenti un'alternativa tra i sistemi filtranti, ovvero l'applicazione dei filtri elettrostatici, a condizione che quelle a maniche non possono essere installate, questa è la BAT 20; o - ancora - la invocata dal custode tecnico iniezione di carbone attivo per ridurre le emissioni di mercurio, quando questa era già stata attuata – lo sappiamo – a far data dal 2011 e il Camino E312 aveva emissioni sei volte più basse dei limiti di mercurio; ancora i composti azotati, come l'urea, che erano già stati adottati da luglio del 2009”.

Quanto poi alla fase del caricamento, il custode – sempre in questa appendice A - impone un termine per le emissioni visibili di 30 secondi, che non è altro che la riproduzione letterale della BAT 46 del 2012, mentre l'AIA 2011 aveva fissato un termine di 60 secondi ampiamente rispettato dall'azienda e questo trova riscontro dal rapporto annuale inviato nel 2013 e relativo ai dati del 2012, inviato al Ministero dal nuovo Direttore Ingegnere Lupoli, in cui Ilva emerge che si collocava assolutamente al di sotto di questo limite di 60 secondi.

Ancora, prestazioni che risultano assolutamente inconciliabili con quanto rappresentato in questo documento nell'allegato A del custode, laddove prescrive il completo rifacimento, l'intero rifacimento delle batterie. Infatti, questo relativamente soprattutto al piano di carica e questo fu oggetto proprio anche di esame del nostro consulente, con domanda proprio precisa, netta, inequivocabile, come si concilia una prestazione di questo tipo con una indicazione di demolire - nell'udienza del 3 novembre 2020 - e rifare un piano di carica, se si concilia. Teste Fruttuoso, consulente Fruttuoso: “Le uniche misure di cui sono in possesso vanno in una direzione diametralmente diversa, non le so dare una risposta”.

Ancora, le porte: “Dai dati presenti sul sito del Ministero, emerge come nel periodo ante sequestro e post AIA 2011 per le porte, a fronte di un limite del 10% delle emissioni visibili previste dalle MTD del 2005 e che poi dall'AIA 2011 per gli impianti esistenti venne portato al 5% con l'AIA rivisionata, le porte erano a quel tempo, nella gestione privata, nell'ordine dello 0.1/0,2 di emissioni visibili, di gran lunga inferiore ai valori limiti.

Altra affermazione del custode è stata quella relativa ai tempi di distillazione del coke, cioè diceva che bisognava portarlo a 28 ore come termini di distillazione, quando il BREF – e vi indico la pagina, pagina 262 - indica un tempo oscillante tra le 14 e le 28 ore, a seconda del prodotto che si vuole ottenere, ovvero se per fonderia o per altoforni, laddove il tempo delle 28 ore è previsto proprio per le fonderie.

Altra eloquente considerazione contenuta in quel momento è la asserita presenza di metalli pesanti, cancerogeni a suo dire, nella granulazione della loppa, che è stato oggetto anche

questo esame da parte dell'Ingegnere Fruttuoso, nell'udienza del 3 novembre del 2020, nella misura in cui lo stesso ha detto testualmente sul punto, in ragione di questa censura mossa dal custode: "Stiamo parlando della loppa. La loppa, per sua natura, è quella parte che si separa dalla ghisa, proprio perché non ha natura metallica. Non ho trovato nessun certificato, ma nessun riscontro neanche in letteratura che vada in quella direzione, nella direzione di metalli pesanti e metalli pesanti cancerogeni".

Ancora, lo scarico paiole nell'area GRF, è talmente irrilevante che non è previsto proprio come momento del ciclo e da un punto di vista ambientale né nelle MTD e né nelle BAT e già abbiamo visto, in ragione anche delle conclusioni rassegnate sul punto dal Professor Landucci, l'irrilevanza di impatto ambientale che quelle emissioni potevano avere. Tant'è che l'Ingegnere Fruttuoso sul punto dice: "Questa parte di processo, sia nelle MTD che poi nelle BAT, non è presa in considerazione come fase di processo specifico".

Ancora, con riferimento sempre all'appendice A, quanto alla depolverazione a secco di AFO 1 e AFO 2, è importante quanto ci ha detto e ha riferito l'imputato De Felice, ovvero che la prospettiva del custode - essendo quel documento una narrazione delle BAT 2012, una pedissequa riproduzione più che narrazione, perché di personale c'è molto poco - del riesame AIA era in ragione delle intervenute BAT 2012, mentre loro erano adeguati alle MTD 2005, che nello specifico - stiamo parlando della depolverazione a secco di AFO 1 e AFO 2 - prevedeva tanto filtri a umido e a secco e questo risulta a pagina 93 delle MTD del 2005. Tant'è che nel corso del suo esame, giustamente, anche con un moto di stizza, l'imputato De Felice dice: "Erano vigenti le MTD, quindi o depolveratori a tessuto, o depolveratori ad umido. Pagina 93 delle MTD del 2005. Entrambe le tecnologie erano comunque citate, consentite all'interno del decreto ministeriale del 31 gennaio 2005, quindi il fatto di avere su AFO 1 e AFO 2 due depolveratori ad umido su AFO 1 e due ad umido su AFO 2 non costituivano mica reato, era quello che prevedeva la legge!".

Ancora, sempre nel corso dell'esame dell'imputato De Felice, il Pubblico Ministero Buccoliero ricorderete che contestava, proprio a mo' di contestazione, quello che era il contenuto dell'appendice A e formulava questa domanda all'imputato De Felice: "Secondo i custodi occorre procedere alla copertura dei canali di colata...". Poi tra virgolette è riportato nella stenografia correttamente, perché proprio è ripreso dall'appendice A), dice: "Ottimizzazione dell'efficienza di captazione delle emissioni di polveri diffuse e dei fumi con depurazione dei gas di scarico mediante i filtri a manica, ovvero abbattimento dei fumi con azoto durante lo spillaggio nei casi in cui sia applicabile e in cui non sia installato un sistema di captazione e depolverazione per le emissioni

derivanti dallo spillaggio”.

Vedete, questo punto è emblematico, è emblematico sull'Ingegnere Valenzano, è emblematico perché è emblematica la risposta. Non voglio aggiungere nessun commento, perché le parole dell'Ingegnere De Felice non meritano alcun commento da parte mia. Questa tecnica, cioè quella tecnica che nel virgolettato era riportata nella domanda formulata dal Pubblico Ministero, in quanto a sua volta riportata non nell'appendice A, ci dice l'Ingegnere De Felice: “Questa tecnica è utilizzata in qualche impianto che addirittura è privo di depolverazioni, impianto di dimensioni domestiche, non industriali. Noi rilevammo che questa attività era pericolosa per il personale operante nelle immediate vicinanze dei canali di colata, perché c'era la possibilità dell'asfissia per il personale. Una prescrizione era una istigazione al suicidio. Questa cosa fu assolutamente eliminata e valutata, ma dichiarata non applicabile nel nostro caso. È sconsigliabile e pericolosa”. Quando si parla di qualcosa di cui non si conosce evidentemente il contenuto.

Su depolverazione dell'AFO 5, i Camini E108, E108 bis, Pubblico Ministero Buccoliero: “Il custode cita poi i camini a pagina 28, E108 e 108 bis, con filtri a umido nell'uno e nell'altro caso”. Imputato De Felice: “No, assolutamente no, erano filtri a tessuto. Se li avessero visti, non avrebbero scritto questa prescrizione, perché l'AFO 5 era completamente adeguato per quanto riguarda la fase caricamento materiali, era dotato di due depolverazioni, come le ho detto prima, uno a servizio della stock-house e un'altra realizzata nel 2008/2009 per la parte alta dei silos, quindi ritengo che avesse il massimo rispetto a quello che era previsto dalle prescrizioni AIA”.

Io provo imbarazzo per l'Ingegnere Valenzano.

Quanto ai silos del fossile macinato sempre De Felice, che per me è una cartina di tornasole su questi passaggi, dice: “Considerate che i silos del fossile, del fossile macinato, il custode scrive in quella appendice A che...” puntini, puntini. È bellissima la stenografia, perché rappresenta proprio anche quello che è stato l'imbarazzo dell'imputato De Felice. <<Su quell'appendice A che... – puntini puntini - Su cui non vorrei ritornare, ma scrive: “Non ci deve essere nessun collegamento con l'ambiente esterno del fossile macinato e iniettato all'altoforno”, ma figuriamoci se può averlo, visto che vengono utilizzati degli impianti a iniezione attraverso dei recipienti, che chiamiamo Vessel, di iniezione a una pressione da 12 a 14 bar! Ma che contatto può avere con l'ambiente esterno!>>.

E Cavallo, Area AGL, il Pubblico Ministero sempre declinando questa appendice A all'imputato, dice: <<Ma qui si parla di miglioramento di sistemi di captazione e depolverazione secondaria attraverso l'installazione di sistemi di abbattimento delle emissioni con i filtri a maniche, fanno riferimento poi a due punti di emissione perché dicono: “Durante la fase di preparazione della miscela sono presenti anche altre due emissioni

convogliate, relative alla fluidificazione della calce idrata, relative ai punti E326, E327, dotati di filtro a tessuto che dovranno essere sostituiti con filtri a manica”>>. Qui è l’apoteosi. Se fossimo stati in uno stadio, qui bisognava fare la ola. “Filtri a tessuto che dovranno essere...”. Ci siamo accapigliati sul filtro a tessuto e il filtro a manica, cioè ci sono ancora due persone sulla terra che credono che filtro a tessuto e filtro a manica siano una cosa diversa e sono l’Ingegnere Valenzano e il Dottor Buccoliero, evidentemente, perché ancora ostinatamente crede che siano due cose ontologicamente diverse.

Ancora e concludo sull’appendice A. Il custode prescrive sistemi di depolverazione con filtri a maniche ai camini E400, 401, 403, 406, 408, 412 già dotati, così come riscontrato dalla perizia, pagina 202 di questo sistema, di questo presidio.

Ancora, per i punti E435, 36, 37 e 38 abbiamo sentito l’Ingegnere Fruttuoso nell’udienza del 7 ottobre del 2020, in cui vi ha rappresentato e vi ha depositato proprio l’ordine del 2007, quindi cinque anni prima dell’appendice A, con l’Avvocato Lojacono che dice: “Ah, eccolo lì il filtro e la cappa le filtro, guardi che bello”. Ormai chi lo conosce bene sa che il collega Lojacono si diverte con poco, quindi si è divertito nel riscontrare documentalmente e fiscalmente che effettivamente quell’intervento, che in maniera caustica l’Ingegnere Valenzano in questa fantomatica appendice A diceva non essere stato operato, trovava un riscontro documentale e fiscale di segno contrario.

Anche quanto al tema delle manutenzioni degli altoforni, l’imputato De Felice nel corso del suo esame ci ha detto e ha riferito come tutti quanti i dati operativi, i dati di produzione, gli indici di utilizzazione degli impianti, tutta una serie di informazioni di carattere tecnico che noi utilizzavamo così, per fare un confronto, per vedere cosa facevano gli altri, come miglioravano gli altri e cosa facevamo noi e nel caso della manutenzione l’indice di utilizzazione degli altoforni è stato tra i più alti in assoluto, lo si poteva rinvenire sulla AS400. Che è stato oggetto di una curiosità investigativa? No, assolutamente no. Eppure era uno scrigno di informazioni assolutamente preziose, che avrebbe potuto certamente arricchire il materiale probatorio di questo processo, svuotandoli da ogni altra suggestione che, in ragione di quelle emergenze, non avrebbe avuto diritto di cittadinanza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, facciamo una breve sospensione. Una mezz’ora?

AVVOCATO L. PERRONE – Anche prima. Io sono qua, non mi muovo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

Il processo viene sospeso alle ore 14:00 e riprende alle ore 15:00.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Prego, accomodatevi. Prego, Avvocato Perrone.

AVVOCATO L. PERRONE - Sì, grazie Presidente. Allora, eravamo rimasti all'AS400.

L'AS400, è emerso nel corso dell'istruttoria dibattimentale, che era veramente cruciale in un'attività di indagine, ove fosse stata condotta in modo capillare, in quanto l'imputato De Felice, nel corso del suo esame, ha detto che tutte quante le richieste di investimento che ciascun capoarea operava era caricato sulla AS400, con una password dedicata. Vedete, anche su questo punto, che – torno a dire - è un punto probatoriamente centrale, veramente dirimente, si poteva operare una attività integrativa di indagine, anche una semplice valutazione a campione, secondo il metodo Consonni, di quelli che erano stati gli interventi richiesti, caricati su quelle aree dedicate con password dai singoli capoarea, campioni fra le varie aree sottoposte a sequestro, vedere quante richieste di investimento c'erano state e quante effettivamente poi erano state realizzate, senza lasciare invece ampio spazio, troppo spazio a quelle che sono sempre state solo ed esclusivamente delle suggestioni, su un punto – torno a dire - che reputo assolutamente probatoriamente esiziale per una corretta assunzione dei fatti.

Ora, vi ha detto già il collega Vozza e in questo senso io lo voglio rimarcare, perché è un'ulteriore dimostrazione della qualità anche delle persone che hanno lavorato all'interno di quello stabilimento, l'assunzione di responsabilità dell'imputato Cavallo in ordine allo stato dell'agglomerato all'atto del sopralluogo del 23 febbraio del 2010, quando nel corso di esame ha detto: “Mi è sfuggita la situazione dalle mani, se fossi stato informato di quella che era la condizione dal momento in cui ero il responsabile dell'impianto sino al momento successivo a quella del 2007, non si è mai verificata una contestazione di questo genere”. Questo è testimoniato dal fatto che quando ritornano a giugno del 2010 nel medesimo impianto non rinvennero quella situazione. E questo è importante proprio per quella assunzione di responsabilità che normalizza anche quello che poteva rappresentare uno stato che ordinario evidentemente non era.

Ora, venendo più propriamente alla posizione poi soggettiva di Fabio Riva, faccio fatica a cercare di discutere sulla persona nel momento in cui nell'istruttoria dibattimentale non è emerso assolutamente nulla e viene evocato in giudizio sempre sulla base di quella categoria giuridica nuova, che è la responsabilità onomastica, il Pubblico Ministero nella sua requisitoria ha centrato la responsabilità di Fabio Riva in ragione della carica sociale. Infatti, cosa ci dice? Assume la carica di Vicepresidente del Consiglio di Amministrazione di Ilva dal 5 giugno del 1996; Consigliere Amministratore Delegato dal 28 luglio del 1995, peraltro anche Vicepresidente del CdA di Riva Fire; membro attivo del Consiglio di famiglia con diritto di voto, anche egli indicato come responsabile, abbiamo visto, è un semplice conducente dello stabilimento di Taranto,

membro di questo consiglio dal 22 luglio del 1999 e aggiunge: “Deve manovrare - e poi vedremo, perché qui veramente si apre un altro scenario – con Archinà e ci sono un sacco di intercettazioni che in parte abbiamo anche riportato, dove deve manovrare la complessa rete di conoscenza a tutti i livelli, politico e amministrativo”.

Ora, il Pubblico Ministero naturalmente non ha aggiunto altro e mi riallaccio a quanto vi dicevo ieri, queste situazioni, queste condizioni, questi dati formali sono i medesimi dati formali dal 1995 in poi, che evidentemente hanno avuto quella lettura che hanno avuto tutte quante le pronunce dell’Autorità Giudiziaria locale sulle vicende che hanno coinvolto lo stabilimento Ilva di Taranto, che hanno visto Fabio Riva estraneo da ogni forma di responsabilità, né – come dicevo ieri – la sua odierna responsabilità può essere evocata in ragione di un patto di famiglia che abbiamo visto anzi essere forse il manifesto difensivo più evidente in relazione proprio all’estraneità di quella che era la politica di gestione, quanto alla politica di investimenti, politica dei dividendi, nomina del garante, tutto quanto quello che attiene veramente a una gestione di un complesso industriale così complicato, così importante, come era l’Ilva di Taranto, che invece è risultato documentalmente provato proprio in ragione dei verbali del Consiglio di famiglia, che erano in capo all’Ingegnere Emilio Riva.

Ora, il Pubblico Ministero nell’esaminare l’imputato Capogrosso, ha anche cercato di sondare quello che è il tema della conoscenza della proprietà in ordine alle problematiche dello stabilimento e, infatti, il Pubblico Ministero chiese all’Ingegnere Capogrosso: “Ma lei ha mai parlato con il Ragioniere Fabio Riva della diossina e del benzo(a)pirene?”. “È stato uno dei primi argomenti” ha detto l’Ingegnere Capogrosso. “Lui è arrivato nel 2006/2007 – perché quello è il periodo in cui entra più concretamente nella conduzione dello stabilimento - proprio mentre facevamo le prime prove”. Infatti nel 2007 c’era la campagna di monitoraggio della diossina, quindi è coinciso. Evidentemente, il periodo in cui è subentrato è un periodo rilevante perché si sono coincise tutta quanta una serie di cose, dall’AIA, MTD e via dicendo. “È arrivato nel 2006/2007, proprio mentre facevamo le prime prove nel 2007, praticamente i primi prelievi. Lui era molto preoccupato, non avevamo dati, quelli erano i primi dati, come avevamo fatto a ridurlo. Quindi voleva che io mi impegnassi in prima persona dietro questa cosa per risolvere il problema, perché lui non aveva idea su qualsiasi cosa che serviva. Infatti avevo chiesto un aiuto da parte di un professore universitario tedesco per darci dei consigli”. Ricorderete il professore di Aquisgrana, che fu una esplicita richiesta dell’Ingegnere Capogrosso, che fu assecondata dalla proprietà e da Fabio Riva. Era molto preoccupato della situazione relativa alla diossina, lui non essendo un tecnico – diciamo - si preoccupava che io come direttore seguissi in prima persona questa vicenda, perché

dovevamo assolutamente rispettare le scadenze di legge che in quel periodo erano state fissate, che erano 2,5 al primo marzo 2009 e poi dal primo marzo 2011 erano 0,4. Quindi, visti i primi valori che erano usciti nel 2007 e 2008, eravamo abbastanza distanti e quindi mi disse di occuparmene – appunto - in prima persona, per fare il massimo non solo io, ma anche tutti i miei collaboratori, cosa che poi è avvenuta”.

Questa analoga sensibilità è stata poi rappresentata dallo stesso imputato Cavallo nel suo esame, in cui proprio rappresentando quello che era il livello e i contenuti dell’interlocuzione avvenuti con la proprietà, dice: “Io nelle discussioni fatte con la proprietà, ho sempre avvertito questa sensibilità e sono stato anche sollecitato nel portare avanti tutti quanti i progetti”.

Vediamo che analoga attenzione si è avuta con riferimento anche al problema benzoapirene, che è stato un ulteriore tema sondato dal Pubblico Ministero nel corso dell’esame dell’imputato Capogrosso, laddove gli chiedeva: “Senta, ma quando l’ARPA elaborò il rapporto del giugno 2010, che parlava delle cokerie e proponeva una riduzione della produzione - fa riferimento al rapporto del 21 giugno 2010 - ebbe contatti con la proprietà?”. “Certo, ne discutemmo, certo e dissi come eravamo messi, a che punto stavamo. Io rappresentavo tutte le attività fatte”. Tenete conto che in quella relazione a giugno del 2010 l’ARPA dava conto che tutte le MTD sulle cokerie di Taranto erano state applicate. Cioè, dava conto dell’assoluta adeguatezza impiantistica delle cokerie a quelle che erano le migliori tecniche disponibili. Quindi, su questo si sviluppava anche l’interlocuzione con la proprietà. L’Ingegnere Capogrosso, in buona sostanza, cosa diceva? Che rispetto alle diossine lui era molto più tranquillo sul benzoapirene, perché: “È una situazione che fisiologicamente – dice - sarebbe arrivata nei termini di legge entro il 31.12.2012 a raggiungere quello che era il valore obiettivo dell’1 nanogrammo sul metrocubo. Sostenevo che le azioni, quello che ho sempre sostenuto, avrebbero dato frutto a tutte le attività sia gestionali che di investimento. Cioè, il benzoapirene era un problema che era abbastanza inquadrato come attività da fare, doveva per forza scendere in ogni caso”. Cioè, aveva la certezza che tutti quanti quegli interventi strutturati nel tempo avrebbero avuto una ricaduta, come effettivamente è testimoniato – come dicevo e come ho già detto questa mattina – dai dati che già nel primo semestre, in periodo ante sequestro, attestavano che ormai il livello era stabilizzato sotto il nanogrammo al metro cubo, come valore obiettivo che si sarebbe dovuto raggiungere di lì a sei mesi.

Ancora, con lo stesso Ingegnere Capogrosso si è affrontato un ulteriore argomento importantissimo, cioè quello del budget degli investimenti. Ricorderete, in quella noiosa lettura dei verbali del Consiglio di Amministrazione, che vi ho fatto ieri, come il

Consiglio di Amministrazione recepiva quello che era il piano investimenti elaborato dal direttore dello stabilimento, a cui ne dava poi la delega per la pratica attuazione.

Ebbene, questo ha trovato anche riscontro nel corso dell'esame dell'imputato Capogrosso, laddove a domanda del suo difensore dice: "Concretamente e nel suo caso, i piani di investimenti da lei proposti sono stati approvati sempre, quasi sempre e in che misura?". "Sono sempre stati approvati – è la risposta - per quanto mi riguarda, diciamo per lo stabilimento di Taranto". Questo naturalmente si incastra con quello che ci è venuto a dire il teste Ponti dell'Ufficio Acquisti, che ha parlato di un ufficio che in quel periodo, in quel contesto storico era inondato di lavoro.

Ora, nell'istruttoria è emerso, ad esempio, ve lo segnalo, ma certamente avrete memoria di tanto, la deposizione dell'Ingegnere D'Antuono, nell'udienza del 28 gennaio 2018. Faccio riferimento – ricorderete – al Progetto Dupont, che è un progetto proprio di sicurezza del lavoratore, che fu elaborato all'interno dello stabilimento Ilva e che, come ci disse l'Ingegnere D'Antuono, dice: "È stato per me uno strumento preziosissimo", tant'è che lui all'epoca quando fu escusso era già in Alenia e, quindi attualmente dice: "Io lo utilizzo nel mio attuale lavoro, perché è un retaggio esperienziale, professionale per me estremamente importante". È emerso come quel Progetto Dupont fosse stato fortemente voluto dal Ragioniere Fabio Riva. L'Ingegnere D'Antuono rappresentò in quella udienza, è inutile che vi leggo i passaggi, anche l'impegno che vi fu. L'Ingegnere D'Antuono era il responsabile delle colate, se non mi sbaglio, colata dell'acciaieria, era il responsabile della Colata Continua 1 e Colata Continua 5. Diede anche conto di quello che era stata anche l'attenzione verso il fenomeno dello slopping, quindi l'acquisto di questo strumento sperimentale, che era l'SDS, il Tenova, di cui abbiamo abbondantemente parlato, di cui, evidentemente, ormai sapete tutto.

Nella mia scansione di argomenti avevo anche un ulteriore profilo su cui sarò rapido, perché è stato brillantemente trattato dall'Avvocato Vozza, che è quello delle polveri in discarica, le polveri degli elettrofiltri. Questo perché? Perché nella ordinanza cautelare nel novembre del 2012, che avete visto, rappresenta un po' il filo di Arianna del mio ragionamento, il G.I.P. utilizzando un lessico che ho trovato abbastanza riprodotto nelle parole del Pubblico Ministero, nella requisitoria, dice: "Come rilevato dai consulenti dei P.M. il recupero delle polveri degli elettrofiltri avviene attraverso l'insaccamento dei Big Bag solamente dal 2007. Il sistema adottato sino al 2007 era assolutamente scellerato, essendo consistito nel semplice passaggio di una cariola che riceveva a cielo aperta la caduta delle polveri, che poi sempre a cielo aperto erano trasportati nei luoghi di stoccaggio". Questo panorama veramente infernale che veniva rappresentato nella ordinanza cautelare, che trova un riscontro di segno contrario in una attività integrativa

di indagine di cui vi ha parlato l'Avvocato Vozza e, in particolare, nell'allegato 7 VOC del 25 giugno 2019, del Luogotenente Mariani, che rappresenta anche graficamente, con uno specchietto straordinario, tutta quanta quella che è stata l'attività di gestione dello smaltimento delle polveri degli elettrofiltri, ovvero quelli della Linea D, della Linea E, ESP fino a tutto luglio del 2006 quelli della Linea D e quelli di luglio del 2007 della Linea E, venivano resi in uno stato fangoso palabile attraverso l'utilizzo della mescolatrice con cassone scarrabile e poi dal 2009 veniva utilizzato il Big Bag. Mentre, per quanto concerne le polveri elettrofiltri MEEP, venivano trasportati con betoniera, sempre con rifiuto a uno stato fangoso palabile. Poi, dal 31.12.2004, anche esse smaltite attraverso i Big Bags. Quindi, questa rappresentazione nell'ordinanza cautelare si scontra con una evidenza che non può essere neanche superata dal solo MUD del 2001 di cui ha parlato Mariani e in cui si parlava di stato polveroso del rifiuto, che evidentemente anche mal si concilia questa rappresentazione con quella ulteriore produzione documentale operata dalla Difesa, che io trovo oltremodo significativa e di cui il Pubblico Ministero in requisitoria non ha dato assolutamente conto nella sua ricostruzione dei fatti, è che l'acquisizione presso la Provincia delle risultanze analitiche dei due deposimetri della discarica. Guardate, badate bene, sono due deposimetri, in posizione A e B, uno a 500 metri e l'altro a 750 metri dalla discarica. Quindi, laddove effettivamente vi fosse stata una corrispondenza dello stato dei luoghi rispetto a quanto evocato nell'ordinanza cautelare, replicato nella requisitoria del Pubblico Ministero, francamente i dati rappresentati in quei deposimetri avrebbero evidenziato e rappresentato una realtà evidentemente diversa, invece dai dati assolutamente neutri, incontestati da parte di nessun ente di controllo, nell'arco degli anni. Quanto poi alla gestione delle polveri elettrofiltri nel momento in cui vennero ad essere utilizzati i Big Bags, vi vorrei rappresentare come la stessa ARPA, nella sua relazione del 30 aprile 2009, testualmente dice: "La raccolta viene fatta in appositi sacconi posizionati sotto gli elettrofiltri, in cui le polveri meccanicamente rimosse dalle piastre elettrostatiche cadono nei sacchi per gravità. Queste postazioni di raccolta possono non essere sufficientemente isolate o schermate dal vento, per cui è ipotizzabile che una quantità significativa di materiale possa venir dispersa nei luoghi circostanti". Io francamente di questo processo ci sono state fin troppe ipotesi, a cui si è dato per troppi anni dignità, credo che questa possa essere rubricata in quanto tale come semplice ipotesi che si scontra con la realtà documentale dei deposimetri acquisiti presso la Provincia e che si scontra anche con la stessa attività integrativa di indagine fatta dal Luogotenente Mariani e che si scontra con, oltremodo, con le risultanze e conclusioni che non voglio riportarvi per non annoiarvi, del Professor Tognotti, cui in requisitoria il Pubblico

Ministero non ha fatto evidentemente alcun cenno, con cui evidentemente non si è inteso confrontare.

Vedete, è interessante sul punto, proprio perché sono coerente con quello che vi ho detto e voglio rendere merito a tutti gli imputati di questo processo, perché ho avuto modo in questi cinque anni ho trascorso più tempo con loro che con la mia famiglia, quindi ho avuto modo sulla base un po' della sensibilità che si sviluppa nell'interloquire con tutte persone, atteso il ruolo che noi rivestiamo e si riesce a capire spesso la qualità dell'interlocutore, è importante quello che ha detto l'imputato Cavallo e ve lo vorrei leggere, perché da un lato dice tecnicamente come venivano smaltite queste polveri, parla di cassoni Redler, che sono collegati alla turbomescolatrice in maniera solidale, senza interruzioni di continuità, tutto completamente sigillato. "Avevo, praticamente, una polvere secca che proveniva dall'elettrofiltro, entrava all'interno della turbomescolatrice. Raggiunto il peso di 300 chili, misurato attraverso delle bilance installate sotto la turbomescolatrice, aggiungevamo, praticamente, il 10% di acqua. Nel giro di 30 secondi questa turbomescolatrice, completamente chiusa, riusciva in pochissimi secondi a generare un impasto fangoso. 300 chili di fango venivano poi scaricati all'interno del cassone scarrabile". Mentre per i MEEP ci diceva: "C'è stata una prima fase con la betoniera, con l'acqua all'interno si faceva una specie di granulazione di queste polveri, quindi si trasformava lo stato fisico anche delle polveri MEEP e poi l'insacconamento, a mia memoria, intorno al 2005". Infatti dal primo gennaio del 2005.

Ma è importante rappresentare questo spaccato del suo esame, in cui lui dice: "Va bene la consulenza tecnica fornita ai Magistrati, a chi ha seguito questi aspetti, però, accidenti, accidenti! Che qualcuno a partire dal 2007 fino al 2012 mi abbia detto: sarebbe meglio evitare, ho verbalizzato, ho riscontrato che, o quant'altro". Ed ancora: "Ho assistito a situazione nelle quali si mettevano in posa, pronti lì con la macchina fotografica e mi davano il via a sganciare il sacco per individuare lo sbuffo. Oggi, 2019, il metodo è lo stesso, non è cambiato di una virgola".

Mi pare che questi passaggi invitino ciascuno di noi ad operare le proprie riflessioni.

Ancora, ricorderete perfettamente che la decisione di smaltire all'esterno, a far data del 2009, si fondava sugli esiti dei campioni di giugno del 2007, su quei quattro campioni – ricordo ancora - di cui il campione 209040, che lo abbiamo analizzato in mille modi, che era un campione di polvere MEEP, Linea E, risultava pericoloso. Pericoloso per cosa? Abbiamo sentito anche il Dottore Musolino, anche questo come attività integrativa di indagine, per eccesso di piombo e di tellurio. Ma in ragione di questo, proprio lo stesso Ingegnere Capogrosso ha detto, visto che vi era questo profilo di piombo, che ci ha

testimoniato anche Cavallo, perché Cavallo nel corso del suo esame ha detto, praticamente, che si era configurata una variazione del contenuto di piombo all'interno delle polveri, che ha determinato il cambio della classificazione del rifiuto, quindi è diventato da non pericoloso, è passato alla pericolosità HP10. L'Ingegnere Capogrosso dice: "Questa evidenza si inseriva in un periodo in cui stavamo operando quel massiccio intervento di abbattimento delle polveri, a cui è adesa la diossina, quindi inevitabilmente c'era questo profilo di questo piombo borderline, certamente con gli interventi che stavamo operando a valle della campagna di monitoraggio del 2007 avremmo inevitabilmente rinvenuto nelle polveri più diossina e fu operata la scelta di smaltire all'esterno". Cosa che evidentemente è stata fatta.

Vedete, voglio passare all'argomento benzoapirene in maniera rapida, perché anche su questo passaggio, che poi è stato un po' la bollatura del Ragionier Fabio Riva, nell'ordinanza cautelare del novembre del 2012, veniva scritto, riportando quello che era lo studio e la valutazione epidemiologica che l'ARPA fece nella sua relazione del 21 giugno del 2010, il G.I.P. presso il Tribunale di Taranto scriveva nell'ordinanza cautelare: "Le concentrazioni annue 2009 di BAP misurate in 1,3 nanogrammi su metrocubo sul particolato è associata alla stima di circa due casi di tumore del polmone nella popolazione del quartiere Tamburi Lido Azzurro, dovuti a una esposizione per tutta la vita a livello considerato".

Ricorderete che poi sulla base di questa risultanza vi fu la intercettazione (la 2645 del 9 giugno del 2010) tra Fabio Riva e l'Avvocato Perli, nella quale, a valle della mail inviata dal Professor La Vecchia, consulente di Ilva in quel momento, che tecnicamente, scientificamente screditava questo dato, Fabio Riva ebbe a dire in maniera prosaica che questi due casi di tumori in più, anzi erano 1,99, non erano manco 2, era una minchiata e da quel momento è stata decretata, agli occhi dell'opinione pubblica, la sua condanna a morte. È importante evidenziare, perché sarà una costante quando analizzeremo qualche intercettazione telefonica, come Fabio Riva conoscesse e sconoscesse al tempo stesso le vicende, o le conoscesse in maniera molto superficiale, a suo modo. Solo chi lo conosce può dire, a suo modo. Tant'è che in quella intercettazione quella mail che aveva ricevuto poco prima dal consulente di Ilva, che si chiamava Professor La Vecchia, viene da lui qualificato "La Porta". Questo per darvi contezza di come lui fosse presente e dominasse le situazioni, ma sarà una sua costante.

Vedete, questo che Fabio Riva il 9 giugno del 2010, nella progressiva 2645 qualificava una minchiata, è stato qualificato in termini scientificamente più appropriati come destituito di fondamento in maniera più corretto anche lessicalmente dal Professor Pira. Perché il Professore Pira, in buona sostanza, nell'udienza del 2 dicembre del 2020, quando

l'abbiamo sentito, ha screditato quella risultanza epidemiologia in ragione di alcune considerazioni, che io vi sintetizzo, ma il verbale ovviamente, naturalmente, lo compulserete e sarà oggetto di vostra valutazione. Il Professor Pira dice: "Questo studio era uno studio life time, cioè prevedeva come costante l'esposizione per tutta la popolazione del quartiere Tamburi, per 70 anni a 1,3 nanogrammi". La verità è che a fronte di questo, nella formula che poi generava quell'1,99, non bisognava inserire l'1,3, ma la quota eccedente, quello che era il valore limite che era 1, quindi lo 0,3. Se tu me lo spalmi su 70 anni, poi se mi devi fare un aumento di rischio e me lo devi addebitare, devi anche considerare quella che è la mia posizione di garanzia, che su quei 70 anni è sicuramente minima, perché la gestione dell'Ilva va dal 1995 al 2012. Quindi, alla fine, l'aumento di rischio era già 1,99, calcolando 1,3, spalmato per 70 anni come valore lineare e costante, è praticamente scientificamente nullo.

Ma vi è che, sempre approfondendo, perché sono anche abbastanza curioso, è evidenziato e chiedo scusa se il dato che vi rappresento possa essere impreciso, però non mi è parso mai, quando si è parlato delle rilevazioni del benzoapirene, che si facesse riferimento anche alle metodologie di campionamento, che è estremamente importante, perché ho trovato che la Direttiva Europea, la 2004/107 della Comunità Europea del 15 dicembre 2004, stabilisce nel suo allegato, nell'allegato 1, il livello di incertezza per le misure fisse. Perché ogni misurazione ha un suo livello di incertezza. Ricordate quando abbiamo visto anche il tavolo a Palazzo Chigi di febbraio 2009 dove c'era l'abbattimento del 35%? Bene, sul benzoapirene questa direttiva della Comunità Europea prevede un abbattimento del 50%. Quindi, l'1,3 dovrebbe essere un 2,6. E se è 1,3 col 50% è uno 0,65. Ancora, la direttiva europea del 2004, la 107 del 15 dicembre, è stata poi recepita in ambito nazionale con il Decreto Legislativo, il 152 del 2007, e gli obiettivi di qualità previsti per il benzoapirene (l'allegato 4) sono sempre quelli dell'abbattimento del 50% e se avete la bontà di vedere, questo poi è stato comunque inglobato nel Decreto Legislativo, nel 155 del 2010, il cui allegato rappresenta sempre questo necessario abbattimento sulle misure fisse pari al 50% relativamente al benzoapirene.

È importante perché il manuale di ISPRA, mi sono andato a vedere anche i manuali di ISPRA, in particolare il manuale di ISPRA 52/99 dice di tenere in maniera assolutamente rigorosa, di rispettare queste regole nelle valutazioni delle misurazioni fisse, in quanto il superamento di un valore limite deve essere accertato oltre ogni ragionevole dubbio. Non mi pare, non ho mai trovato che si sia fatto mai esplicito riferimento nelle misurazioni del benzoapirene a queste procedure che sono consacrate, evidentemente, in testi di Legge che valgono credo per tutto il territorio nazionale, ivi compreso nella

Repubblica di Taranto.

Ora, l'apporto del Professore Pira è stato anche interessante, e mi avvio alla conclusione sul punto, sulla critica, ricorderete, se era stata pubblicata o meno una revisione critica dell'aggiornamento dello Studio Sentieri. Ricorderete che il Pubblico Ministero, proprio sull'aggiornamento dello Studio Sentieri, ha parlato in requisitoria e ha rappresentato questa situazione. "La maggior parte delle patologie in esame si caratterizza per un'eziologia multifattoriale, nell'ambito del quale – dice questo aggiornamento dello Studio Sentieri - i nessi causali con le esposizioni ambientali presenti nel sito sono contraddistinti da diversi livelli di persuasività scientifica, come discusso in dettaglio nel primo fascicolo del Progetto Sentieri. Specifiche sono le relazioni intercorrenti tra le sorgenti di emissioni presenti nel sito di Taranto e la mortalità per tumori polmonari e malattie respiratorie acute e croniche. Anche gli accertamenti dei linfomi e le malattie del sistema circolatorio possono comunque tutte essere in parte spiegate dagli agenti inquinati".

Quindi, credo che l'intervento e la critica mossa dal Professor Pira sia anche ultroneo rispetto allo stesso tenore della requisitoria del Pubblico Ministero, laddove parla di multifattorialità e di parziale spiegazione eziologica. Però io richiamo quello che è stato l'intervento sul punto del Professor Pira all'udienza del 2 dicembre 2020, laddove parla di questa revisione dello Studio Sentieri, come uno studio, evidentemente, descrittivo, con tutti quanti i limiti che uno studio descrittivo può avere con riferimento al giudizio di inferenza causale, rispetto a una eventuale patologia.

Bene, passiamo adesso ad analizzare la vicenda dell'AIA. Ho accennato già qualche aspetto, ma voglio cominciare dall'inizio, perché per dare una logica costruttiva bisogna anche seguirne la scansione temporale e non saltando passaggi di storia, come ha fatto il Pubblico Ministero, di cui non ha tenuto conto assolutamente dell'attività della Segreteria Tecnica. Bene. La Segreteria Tecnica è stata istituita con Decreto del Ministero dell'Ambiente il 1199 del 2005. Nel suo articolato, proprio del Decreto del Ministero, si fa riferimento: "Visto il primo atto di intesa dell'8 gennaio 2003, visto il secondo atto di intesa del 27 febbraio 2004, visto il terzo atto di intesa del 15 dicembre 2004, visto il documento prima indicazione delle aree di intervento e interessate all'adeguamento alle BAT versione 21 aprile 2004, presentato in attuazione degli impegni assunti dall'Ilva di Taranto al commissario delegato per l'emergenza rifiuti, visto il Decreto Ministeriale del 31 gennaio 2005, visto il documento piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento linea guida BAT trasmesso da Ilva in 19 luglio 2005 - venti giorni dopo le BAT -, visto il piano industriale 2003/2007 - quello di cui ha parlato il Professor Consonni - acquisito per le vie brevi durante l'incontro con Ilva

tenutasi presso il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio in data 19 luglio 2005 decreta". È istituita la Segreteria Tecnica, a cui hanno partecipato non pochi soggetti, come non pochi soggetti partecipano all'AIA, ovvero è presieduta dal Direttore Generale della Direzione per la Salvaguardia Ambientale, vi partecipa il Ministero dell'Ambiente e la Tutela del Territorio, vi partecipa il Ministero delle Attività Produttive, della Salute, la Regione Puglia, Provincia di Taranto, Comune di Taranto, Comune di Statte, l'APAT, C.N.R. e ARPA. L'articolo 2 del Decreto dice: "La Segreteria Tecnica potrà avvalersi di gruppi tecnici ristretti, al fine di monitorare le azioni previste agli atti di intesa citati nelle premesse". Quindi gli atti di intesa, quegli stessi atti di intesa che sono stati oggetto di quella attività di monitoraggio e di controllo da parte dell'ARPA di cui vi ho rappresentato nella mattinata, sono stati anche oggetto di controllo da parte di gruppi tecnici ristretti della Segreteria Tecnica. Gruppi tecnici ristretti che possono operare anche sopralluoghi presso lo stabilimento ritenuti necessari. Abbiamo escusso il 25 novembre del 2019 l'Architetto D'Anna, che è stata certamente non risolutiva, perché l'attività della Segreteria Tecnica è un'attività che rinviene anche dal semplice dato documentale, però lei ci ha portato la sua esperienza vissuta, perché lei era la coordinatrice della Segreteria Tecnica e ci dice, ci ha detto che è stata creata in quegli anni per approfondire tematiche e problematiche in termini propedeutici a quella che doveva essere la documentazione che l'azienda avrebbe dovuto presentare per l'Autorizzazione Integrata Ambientale. Quindi, la Segreteria Tecnica ha svolto questo ruolo fondamentale, questo ruolo non soltanto di monitoraggio, ma è tutto interconnesso. Perché, naturalmente, io vedo come progredisce l'adempimento rispetto agli atti di intesa e naturalmente su quello elaboriamo anche quella che è la domanda di AIA, perché ricorderete che l'Ingegnere Fruttuoso ha spiegato che la domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, non è la domanda di autorizzazione che si fa ad un qualsiasi ente pubblico. È un progetto. È un progetto che elabora il gestore e che viene vagliato poi dall'Autorità Amministrativa. Quindi, è un progetto che deve tenere anche del working in progress, quindi se io sto adempiendo a quelli che sono gli impegni che nel tempo ho, evidentemente, assunto.

Ancora ci ha detto, relativamente al gruppo tecnici distretti, che erano più di uno. Cioè, abbiamo il gruppo tecnico ristretto impianti; il gruppo di lavoro tecnico della gestione ambientale, che erano i due gruppi che avevano un carattere trasversale, quindi che interloquivano con tutti quanti gli altri. Avevamo poi il gruppo area, acqua, suolo, rifiuti e il gruppo efficienza energetica. Ancora, che questi gruppi tecnici ristretti hanno, attraverso anche un sopralluogo, anche accertato quello che era l'adempimento relativamente agli atti di intesa. E questo lo rinvenite a pagina 11 della relazione tecnica

conclusiva della Segreteria, dove si dice che il gruppo tecnico ristretto impianti ha condotto il monitoraggio dello stato di avanzamento degli interventi previsti dalla stessa azienda per ottemperare agli impegni assunti e oggetto degli atti di intesa. E concludono, perché il lavoro è durato un anno, da dicembre del 2005 concludono il lavoro a dicembre del 2006, a febbraio del 2007 vi è la presentazione della domanda di AIA, a dicembre 2006 concludono il loro lavoro dando atto di che cosa? Risultano completati una serie di interventi sulla cocheria, nuova caricatrice Batteria 5 e 6, sistemi di abbattimento polveri Batteria 7/12, Agglomerato 2, AFO 5, miglioramento impianto trattamenti acqua AFO 2 e AFO 5, impianto laminazione a caldo PLA2, miglioramento sistema gestione e movimentazione stoccaggio materiali. Questa è la conclusione del lavoro della Segreteria Tecnica, che è una premessa fondamentale se si vuole realmente approcciarsi, finalmente, a uno studio dell'AIA 2011, senza bollinarla, come è stato fatto in maniera molto frettolosa, in termini di illegittimità e di illecità.

Bene, inutile dire, lo ha detto anche l'Avvocato Perli nel corso del suo esame, che un primo indice di valutazione per voi deve essere anche la tempistica. Ovvero, se l'AIA e se l'Ilva era quella spectre che è stata disegnata per anni questa Aula di Udienza, io voglio capire la ragione per la quale una autorizzazione che doveva intervenire per legge in 300 giorni mi è stata rilasciata dopo tre anni e mezzo. E io poi devo rispondere di abuso e di ufficio per aver violato proprio quelle norme che in maniera cogente impongono all'Amministrazione di rilasciarmela in 300 giorni? Questo è anche un ulteriore aspetto surreale, da cui già partire. Quando, invece si fa il Riesame dell'AIA, guarda caso, i termini sono rigorosamente rispettati, 5 marzo 2012 domanda di Riesame dell'AIA, 26 ottobre 2012 viene rilasciato il Decreto di Riesame dell'AIA. Su che cosa riposa? Un capo d'imputazione in cui ancora è dato leggere il concetto più liquido e meno giuridico che abbia mai potuto leggere. Ormai sono 27 anni di attività professionale. Cioè, contatti diretti non istituzionali. Ma che significa? Ma che vuol dire? Contatti diretti, è un concetto liquido, impalpabile. Chi stabilisce ciò che è istituzionale da ciò che non è istituzionale? Chi ha questa superiorità morale da poter dire ciò che è istituzionale da ciò che non è istituzionale? O è illecito o è illecito. Non istituzionale. Perché non è istituzionale? Si è costruita l'AIA 2011 come? Non studiando un documento. Guardate, in tutti quanti i processi c'è un aspetto del processo che è espressivo di tutto. È espressivo di tutto. Qui l'AIA – anche che disastro – l'AIA è il centro, è il fulcro del processo, perché ruota tutto intorno a questo. E sapete l'aspetto che veramente deve imbarazzare noi al netto delle posizioni di ciascuno, ma come cittadini di questa Repubblica? Che si è fatta un'indagine di questo tipo, si è messo in discussione un provvedimento di questa natura delegando il Colonnello Dinoi. Con tutto il rispetto, ci

mancherebbe, non voglio mancare di rispetto a nessuno. E lo avrei rispettato ancora di più se il Colonnello Dinoi avesse avuto la bontà di leggersi una carta. Se avesse avuto la bontà di leggersi una carta, un documento. Tu puoi fare tutte quante le valutazioni, ci confrontiamo sulle valutazioni, ma a valle di una lettura, di uno studio. Tu non mi puoi dire che è stato tutto concordato in base a quelli che sono i verbali del Gruppo Istruttore – come vedremo – di osservazioni al PIC del 2009, quando tu quel PIC non te lo sei mai letto, non sai mai che c'è, che esiste! Guardate che è un'assurdità! Ma lei sapeva che c'era il PIC del 2009? No. Cioè, lui ha fatto un'indagine sulle valutazioni, su un documento di cui sconosceva totalmente l'esistenza. E quando gli si dice: "Ma hai letto qualcosa, hai visto qualcosa? No, noi abbiamo acquisito qualche documento in base a quello che emergeva dalle intercettazioni, atteso il tecnicismo della materia". Cioè, ma vi rendete conto? Vi rendete conto? Sono dieci anni che sentiamo che l'AIA 2011 è l'AIA comprata dai Riva e il Colonnello Dinoi ci viene a dire che non ha visto una carta atteso il tecnicismo della materia. È questa è la cartina di tornasole di tutto.

Vedete, accoglimento del 90% delle prescrizioni, l'Avvocato Perli che parla con il suo cliente. È come quando torniamo ai nostri studi dopo una discussione e il cliente magari ci chiama se non ha partecipato e dice: "Beh, come è andata? No, il Giudice mi ha seguito. Faceva sempre sì con la testa. È fatta, è fatta". L'Avvocato Perli dice: "Il 90% di prescrizioni". Brillantissimo controesame dell'Avvocato Vozza, ve ne ha parlato ieri, sul verbale del 27 maggio 2010, perché lì ci si riferiva all'intercettazione, quella dei due casi dei tumori in più, una minchiata. È sempre la stessa telefonata, la 2645 del 9 giugno, in cui l'Avvocato Perli diceva: "Ragionier Riva, il 90% delle prescrizioni. Tant'è che la visita prossima, il sopralluogo del 14/15 e 16 giugno è solo sugli altri aspetti, quelli marginali, ma il 90% delle prescrizioni sono state accolte". E si riferiva al verbale del Gruppo Istruttore del 27 maggio 2010, un documento di 48 pagine. L'Avvocato Vozza, giustamente, gli fa questa domanda, un po' articolata: "Ma le consta che le prime 46 pagine di 48 di quel documento, che secondo lei testimonierebbe l'accoglimento delle osservazioni di Ilva rispetto alle prescrizioni, le prime 46 di 48 non hanno ad oggetto alcuna prescrizione, ma sono comunicazioni direi persino burocratiche, che attengono alla latitudine, longitudine dei camini, specificazione di modalità del processo e quant'altro? Le osservazioni rispetto alle prescrizioni sono soltanto 13, nelle residue pagine 46, 47 e 48 e di quelle 13 osservazioni, le uniche 13 osservazioni che hanno a oggetto le prescrizioni, 2 sono parzialmente accolte, 11 rigettate". Non mi pare che 2 parzialmente accolte su 13 rappresentino percentualmente il 90%. Però si è costruita un'ordinanza cautelare, un sequestro, una misura cautelare su questo, sul Colonnello Dinoi, che magari fosse lo smemorato di Collegno, magari, magari. Perché a fronte di

una contestazione poteva pur ricordare, ma se tu non hai mai letto, non potrai mai ricordare nulla.

Nell'ordinanza di custodia cautelare sul tema si scrive: "Emerge il tentativo di pilotare – di pilotare – i lavori della commissione IPPC in favore dell'Ilva". Evidenzia questa che ancora una volta dimostra la capacità di infiltrazione degli uomini, in corsivo, è una spectre dell'Ilva a tutti quanti i livelli". Ora, diamogli un inquadramento normativo. Abbiamo già visto quella che è la Giurisprudenza del Consiglio di Stato, come qualifica il procedimento di AIA. C'è un procedimento trasparente, partecipato, connotato da ampia discrezionalità e soprattutto un procedimento in divenire, perché fisiologicamente sottoposto al Riesame e a revisione. Abbiamo visto che lo ha detto la stessa Corte Costituzionale nella sentenza 85 del 2013. È inutile che vi riporti il dato con cui ci siamo confrontati anche ieri, in cui il Giudice delle Leggi affermava che è appena il caso di aggiungere che non rientra nell'attribuzione del Giudice una sorta di Riesame circa il merito dell'AIA sul presupposto che le prescrizioni dettate dall'Autorità Competente siano insufficienti e sicuramente inefficaci nel futuro.

Bene, questo lo ha confermato proprio la natura di questo procedimento. Lo ha confermato l'imputato Pelaggi nel corso del suo esame, laddove ha detto: "E' un processo concertato, in cui una serie di attori ci sono, ma il principale attore è proprio il gestore. Lo prevede la Legge".

Vedete, tutto ruota in una visione di illecità dell'AIA 2011 dalla intercettazione 4880 del 22 luglio del 2010. È quella telefonata che intercorre sempre tra l'Avvocato Perli e il Ragionier Fabio Riva, in cui Perli dice: "Io ho stressato Pelaggi". Lui dice: "Non preoccuparti, non preoccuparti". Gli ho detto: "Guarda, prima di tutto guarda che i Riva sono incazzati come delle bisce". In fin dei conti erano solo passati due anni e mezzo da quando avevano fatto richiesta di autorizzazione. "Poi hanno già scritto a Letta". Hanno scritto a Letta. "E quando gli ho detto Letta, no, no, si è preoccupato. Ho detto, guarda che su questa roba qui non salta Ticali, salta la Prestigiacomò e insomma...". Lui mi ha detto: "Non dire così. Vedrai adesso". "Cazzo – gli ho detto – scusa, è da novembre che io vengo da qui in pellegrinaggio da te. È una roba allucinante. Cioè cosa dobbiamo fare di più? Ve l'abbiamo scritta noi, vi tocca soltanto di leggere le carte e metterle in fila". Eccola la prova della autorizzazione eteroguidata. Pelaggi ha commentato questa telefonata in sede di esame, è intervenuta anche lei, Presidente, ha sollecitato alcuni passaggi importanti. "L'intercettazione – dice l'imputato Pelaggi – dice che successivamente Perli è venuto da me e mi ha minacciato che saltavo io, il Governo, Ticali, Prestigiacomò e Letta. Questo non è avvenuto. Se fosse avvenuto l'Avvocato Perli non avrebbe più acceduto al Ministero dell'Ambiente. Punto". Lei dice: "Ma la

domanda è molto più semplice”. Siccome questo colloquio sarebbe intervenuto a margine di un incontro e di una riunione che ci sarebbe stata in quella data, lei chiede giustamente all'imputato Pelaggi: “Ma questa riunione con l'Avvocato Perli c'è stata in quel giorno?”. “No”.

Vede, l'Avvocato Perli ha chiarito il senso di quella intercettazione. “L'abbiamo scritta noi” fa specie ancora tornare a spiegare questo aspetto, ma evidentemente deve essere chiarito una volta per tutte. “L'abbiamo scritta noi”, perché l'AIA si compone di 1.500 pagine, in cui vengono descritti gli impianti attuali, vengono descritte le trasformazioni degli impianti, viene data una disamina della questione dell'aria, del suolo, dell'acqua, tutte utilizzate da un punto di vista industriale. Tutte queste attività vengono indicate dal gestore”.

Vedete, abbiamo sentito nel corso dell'istruttoria dibattimentale il teste Marco Mazzoni. Marco Mazzoni non è quisque de populo, è un teste estremamente importante, perché è referente del Gruppo Istruttore dall'aprile del 2009. Ebbene, il teste Mazzoni ha rappresentato come la domanda di AIA si componesse di una documentazione amplissima, lui dice: “Non sono tre paginette, è una documentazione molto corposa”. E chi è che valuta questa documentazione? Lui ci ha raccontato e ha rappresentato come il primo screening di questa documentazione viene fatta da ISPRA, perché ISPRA ha una convenzione con il Ministero, opera questo primo screening, e già opera una prima proposta di prescrizioni. Dopo, a valle di questa attività compiuta dall'ISPRA, subentra poi l'attività della Commissione Istruttoria e vediamo poi l'attività della Commissione Istruttoria come si articola, dal momento che nella fase delle indagini l'Ufficio di Procura non ha saputo neanche dare un ruolo a Pelaggi, che lo ha qualificato in mille modi, quando su istanza della Difesa finalmente hanno capito chi era Pelaggi: autorevole membro della Commissione IPPC. Autorevole membro della Commissione IPPC.

Bene, Mazzoni dice: “ISPRA valuta se la documentazione è conforme a quanto previsto e redige una relazione istruttoria. Una relazione istruttoria che si compone di due parti: una prima parte descrittiva e una seconda parte che è relativa a delle proposte di prescrizione. Quindi, ISPRA valuta la domanda, ne trae le prime conseguenze e redige una proposta di prescrizione relativa all'impianto. A questo punto entra in gioco il Gruppo Istruttore”. Questo passaggio è stato poi confermato anche dal nostro consulente, Ingegnere Fruttuoso.

Ora, vorrei insieme a voi passare in rassegna quelli che sono i passaggi del procedimento AIA, perché se diciamo che questo procedimento è un procedimento eteroguidato, dobbiamo capire in che modo effettivamente l'Ilva è stata in grado di eteroguidare questo

procedimento che si snoda attraverso queste fasi. Badate bene. Domanda del gestore, innanzitutto Autorità Competente. Chi è l'Autorità Competente? È il Ministro dell'Ambiente. Presentazione della domanda da parte del gestore. Abbiamo visto valutazione preliminare da parte di ISPRA, quindi proposta di prescrizione da parte di ISPRA, Commissione IPPC. La Commissione IPPC non opera in via collegiale ma opera attraverso il Gruppo Istruttore e il Nucleo di Coordinamento. Viene nominato il Gruppo Istruttore. Tra il Presidente della Commissione IPPC nomina il referente del Gruppo Istruttore, che è una figura particolarmente rilevante, perché? Perché il referente del Gruppo Istruttore è quello che fa la proposta di PIC. Ma non è che è un monarca. Non è una proposta monarchica quella del referente del Gruppo Istruttore, perché il referente in questo caso Mazzoni Marco, perché in questo caso, come prevede il Testo Unico Ambientale, quella proposta di PIC fatta dal referente del Gruppo Istruttore viene sottoposta al vaglio del Gruppo Istruttore che lo delibera a maggioranza. Una volta approvato quel PIC passa al Nucleo di Coordinamento, il Nucleo di Coordinamento che è presieduto dal Presidente della Commissione IPPC. E cosa fa il Nucleo di Coordinamento? Fa un semplice passaggio? No, svolge un'attività di vigilanza, e di controllo, e di supporto e che cosa fa? Può anche proporre delle modifiche, tant'è che può rinviare al Gruppo Istruttore il parere istruttorio. Il Gruppo Istruttore può anche disattendere le richieste del Nucleo di Coordinamento. In quel caso che succede? Che il PIC ritorna al Nucleo di Coordinamento, che lo trasmette alla Direzione di Valutazione Ambientale. La Direzione di Valutazione Ambientale che fa? Fa mero passacarte? No, fa attività di controllo. Che può fare? Fa attività di supporto scientifico, di controllo, di riscontro. Può anche essa richiedere modifiche al PIC. Lo rimanda al Gruppo Istruttore. Il PIC può accogliere o non accogliere le proposte di modifiche della Direzione di Valutazione Ambientale. Nell'ipotesi in cui non accolga queste proposte della Direzione di Valutazione Ambientale, la Direzione di Valutazione Ambientale le propone in sede di Conferenza di Servizi, perché la Direzione di Valutazione Ambientale è quella che fa due cose fondamentali: non soltanto recepisce il piano di monitoraggio e controllo predisposto da ISPRA, ma comunica il PIC al gestore, perché formuli le osservazioni, e convoca la Conferenza di Servizi. Alla Conferenza di Servizi chi partecipa? L'universo mondo. Cioè facciamo prima a dire chi non partecipa alla Conferenza di Servizi, che dire per esclusione chi vi partecipa. Alla Conferenza di Servizi partecipa: Sindaco, Provincia, Regione, Ministro dell'Ambiente, Ministro del Lavoro, Ministro della Salute, Sviluppo Economico, l'ISPRA, l'ARPA, le associazioni ambientaliste. Vi partecipano tutti. È il procedimento più trasparente, come vi è stato detto, e più partecipato che possa evidentemente esistere. La Conferenza di Servizi a questo punto che fa? Può

rimettere, laddove non ritenga di accogliere il PIC al Gruppo Istruttore, che è tenuto, questa volta è vincolato naturalmente a rispondere a quelle che sono le osservazioni che sono state sollevate in sede di Conferenza di Servizi. Una volta che viene redatto il nuovo PIC, in ragione della richiesta di rinvio da parte della conferenza dei servizi vi sono tutti quanti gli altri stessi passaggi: Gruppo Istruttore, Nucleo di Coordinamento, Direzione di Valutazione Ambientale, nuova Conferenza di Servizi, universo mondo che partecipa, dopodiché viene licenziato il PIC. Il PIC che poi entra tal quale nel decreto di autorizzazione ambientale insieme al piano di monitoraggio e controllo. E vedete che comunque non si arresta qui il procedimento, perché il procedimento è ancora più complesso, perché l'Autorità Competente, in ragione del Testo Unico Ambientale è il Ministro, il quale Ministro nel suo decreto autorizzazione, può anche aggiungere prescrizioni diverse da quelle contenute nel PIC. Cioè, il PIC per lui non è assolutamente vincolante. Può anche fare di ulteriori e diverse prescrizioni in relazione a quello che è l'articolato stesso del PIC.

Ora, caliamo questo procedimento astratto, che già di per sé a pelle, a chiunque, all'uomo comune prima ancora che al giurista, ma all'uomo comune dice: bah, francamente questi devono essere proprio forti forti forti per aver tenuto insieme tutta quanta questa pletora di persone, a fronte di una contestazione che parla di contatti non istituzionali. E vediamo che è successo nel concreto. Beh, nel concreto è successo che vi sono state 40 riunioni del Gruppo Istruttore, vi sono stati 3 sopralluoghi, 2 conferenze di servizi e osservazioni del pubblico che sono tantissime, dall'AIL Sezione di Taranto, Comitato per Taranto, Comitato per Taranto, ancora AIL, Peacelink, in cui chiedeva – questa è bella – il 10 settembre del 2008 un limite di 0,4 come il Friuli Venezia Giulia per la diossina. Questo lo chiedeva il 10 settembre del 2008. Infatti la Legge Regionale 44 del 2008 è intervenuta immediatamente dopo. Questo per farvi capire il contesto di favore che vi era nei confronti dell'Ilva. Veramente un contesto di quella liquidità che vi ha rappresentato in questa imputazione l'Ufficio di Procura. Ancora sottoscrizione, petizione cittadini di Taranto, rappresentanze locali, comitato per Taranto Peacelink, Comuni di Taranto e Statte, rappresentanze locali da associazioni di categoria, ordini professionali, sindacati di cittadini, UIL, Altamarea. Hanno partecipato tutti. È tutto riportato, è tra gli allegati della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso.

A valle di tutte quante le riunioni del Gruppo Istruttore di maggio del 2010, che poi analizzeremo nello specifico, che si artica in un periodo che va da maggio a più o meno novembre 2010, si giunge poi al PIC conclusivo che è trasmesso il 21 dicembre del 2010 dalla Direzione di Valutazione Ambientale che convoca la Conferenza di Servizi. Vi è da dire che la Direzione di Valutazione Ambientale, come vi ho detto, comunica anche il PIC

conclusivo al gestore, che formula le sue osservazioni. Infatti Ilva formulò le proprie osservazioni il 4 febbraio del 2011 e la Conferenza di Servizi venne fissata per il 22 febbraio del 2011. E l'ultima riunione del Gruppo Istruttore, che è quella forse che nessuno mai ha letto, perché se si fossero letti quel verbale di questo Gruppo Istruttore di questo capo PP) ne avremmo fatto sinceramente a meno e avremmo evitato di saccheggiare l'alfabeto, come è stato fatto in questi capi di imputazione, nel Gruppo Istruttore del 16 febbraio del 2011 vi è proprio l'ultima riunione del Gruppo Istruttore che analizza le osservazioni formulate dal gestore, con la propria nota del 4 febbraio 2011, prima di andare alla Conferenza di Servizi del 22 febbraio 2011. È inutile dire che – e poi lo vedremo documentalmente – non voglio anticipare, ma vi è stato già detto dal difensore - non vi era la Regione Puglia in quella riunione che partecipò attraverso una nota scritta e Palmisano, evidentemente non era presente, questo Palmisano che avrebbe dovuto fare il doppio gioco, cioè fare il ciambellano che doveva sollevare strumentalmente la questione sul barrieramento per evitare misure che erano ostiche per la proprietà, quale quella della copertura dei parchi che non c'è mai stata. Cioè, la prescrizione dei parchi non c'è mai stata! Qui c'è il fattoide, perché purtroppo una mezza verità che negli anni, negli anni, negli anni si è voluta spacciare per verità. Ma se si leggono le carte, se qualcuno avesse avuto il tempo e la disponibilità di annoiarsi, perché sono noiose, ma di leggersi puntualmente le carte, la prescrizione sulla copertura dei parchi non c'è mai stata. C'era uno studio di fattibilità che è stato emendato dell'ISPRA. E risulta nelle carte! Quelle carte che lo smemorato, ma che smemorato non è, non ha mai letto!

E poi – dicevo – si arriva alla Conferenza di Servizi del 22 febbraio 2011, che rimanda il PIC al Gruppo Istruttore. Vi sono una serie di riunioni del Gruppo Istruttore, abbiamo detto che il mandato è vincolante in quel caso, che si sono sviluppate il 5 marzo, il 27 aprile, il 28 aprile, il 10 maggio e il 20 maggio 2011, quando viene poi licenziato il PIC conclusivo, inviato all'Ingegnere Barbara Valenzano via mail per ARPA Puglia. Un Ingegnere Barbara Valenzano, che non ha mai partecipato quale rappresentante di ARPA Puglia. Pure invitata è sempre assente. Era assente, come quando il Professore Consonni è andato sugli impianti e non ha fatto gli onori di casa.

Bene, successivamente vedremo documentalmente, perché l'unico modo per affrontare in maniera decorosa processi è carta alla mano e documenti alla mano, e che poi così come abbiamo visto il 16 febbraio 2011 essere stata l'ultima riunione del Gruppo Istruttore prima della Conferenza di Servizi del 22 febbraio del 2011, analogamente il 4 luglio del 2011 è stata l'ultima riunione del Gruppo Istruttore che prendeva in analisi le osservazione del gestore prima della Conferenza di Servizi del 5 luglio 2011. Ci

chiederemo tutti quanti: e la Regione Puglia? E Palmisano? E il ciambellano? Non ha partecipato. Non c'era.

E vedremo che dalla Conferenza di Servizi del febbraio del 2011, del 22, alla seconda conclusiva del luglio del 2011 il problema dello studio di fattibilità, perché tale era, della copertura dei parchi non è proprio più analizzato. È uscito completamente fuori dai radar. Il problema in quel momento che si affrontava e, soprattutto che la Regione Puglia poneva sempre sul tavolo, era il problema del benzoapirene e del campionamento in continuo delle diossine, tant'è che si fece il nuovo Tavolo Tecnico in prosecuzione di quello del febbraio del 2009, che poi è confluito nell'AIA 2011. Ma per arrivare a questi passaggi bisognava leggere e forse anche un po' studiare.

Bene, la coerenza del procedimento AIA 2011 con il modello legale mi pare assolutamente evidente. Tutti quanti i passaggi sono stati rigorosamente osservati. Il teste Mazzoni, durante la sua escussione, ha dato nomi e cognomi, che poi sono sui verbali, però è importante, ovvero che i componenti del Gruppo Istruttore erano il Dottor Iocca, un geologo; c'erano due ingegneri, l'Ingegnere Martelli e Rocco Simone, uno ambientale e l'altro che si è occupato sempre di problemi sismici; vi erano due Magistrati, due Magistrati Contabili, il Dottor Alfonso ed il Dottor Castiglione. Ancora, ci ha spiegato come il referente è soltanto un primus inter pares, ovvero i compiti sono esattamente gli stessi dei componenti del Gruppo Istruttore, redige una bozza di PIC, ma dopo lo partecipa, come vi ho detto, con tutto il Gruppo Istruttore che può proporre le modifiche che sono ritenute opportune e poi viene deliberato a maggioranza. Ha evidenziato anche il ruolo di coordinamento. Faccio questi richiami per vedere se effettivamente nell'istruttoria è emerso un qualche scollamento con il modello legale a cui ho fatto riferimento. E ci ha riferito che lo scopo del Nucleo di Coordinamento è quello di verificare se il parere istruttorio conclusivo, fatto da ogni Gruppo Istruttore è conforme alle regole generali di omogeneità che devono esistere, ad un ruolo di verifica. Se trova delle incongruenze può anche riferirle al Gruppo Istruttore, con la preghiera di rivalutare le proprie osservazioni. In questo caso il Gruppo Istruttore può prendere in esame quanto suggerito dal Nucleo di Coordinamento o anche no, ed in tutti e due i casi lo rinvia al Nucleo di Coordinamento. In quel caso il Nucleo di Coordinamento non ha più altra facoltà se non quello di trasmetterlo alla Direzione di Valutazione Ambientale. Quindi, assolutamente, come vi ho rappresentato pocanzi.

Ma l'aspetto che mi preme evidenziare, e che poi risulta anche graficamente negli atti che avete all'interno nel vostro fascicolo, ovvero che il Gruppo Istruttore svolgeva la sua attività presso la sede dell'ISPRA. I verbali del Gruppo Istruttore sono su carta intestata dell'ISPRA e vi partecipavano componenti dell'ISPRA. È emerso, a domanda proprio

dell'Avvocato Lojacono, che erano presenti per l'ISPRA, Cesidio Mignini, Giampiero Baccaro, Deanna De Taddeo, Barbara Bellomo, Chiara Mercuriali, Claudio Numa, Francesco Andreotti, Rossella Sinisi, tutti componenti dell'ISPRA, che hanno visionato le medesime documentazioni, i medesimi documenti e operato quelle valutazioni in seno al Gruppo Istruttore.

Ora, è inutile dire che il concetto della partecipazione, ovvero che il procedimento AIA è un procedimento partecipato, è ancora maggiormente esaltato oggi in ragione del recepimento della direttiva 2010, con il Decreto Legislativo 46/2014, che prevede che adesso il gestore è parte necessaria della Conferenza di Servizi, mentre prima, all'epoca dell'AIA 2011, il gestore chiedeva di essere audito. Invece oggi non deve fare alcuna richiesta. Evidentemente, non ha diritto di voto, ma è parte necessaria della Conferenza di Servizi. Quindi, il profilo partecipativo oggi è ancora maggiormente esaltato rispetto a quanto non lo fosse prima. Ma è soprattutto dirimente evidenziare alle Signorie Vostre Illustrissime, che certamente lo sapranno come e meglio di me, come il parere (il PIC) non è assolutamente vincolante. Avete visto, è sottoposto alla valutazione e, quindi, alle proposte di modifica da parte del Nucleo di Coordinamento, dalla Direzione di Valutazione Ambientale, della Conferenza di Servizi, dello stesso Ministro, il quale è vero che lo recepisce tal quale e lo allega al suo decreto, ma nel decreto può anche aggiungere o modificare prescrizioni. E questo è anche importante nella costruzione, se vogliamo costruire un reato che abbia una sua esistenza e una sua dignità.

Bene, credo che delineati questi passaggi, mi riesce molto difficile argomentare come questa AIA possa dirsi addomesticata, laddove il Pubblico Ministero nell'udienza dell'1 febbraio 2011 parla di un'AIA che è stata parametrata esattamente ai limiti e di emissione alle convogliate in relazione allo stato dell'impianto.

Il PIC conclusivo del 5 luglio del 2011, è emerso che è stato deliberato all'unanimità. È emerso – vi ho detto ed è anche documentato, credo che sia stato prodotto dall'Avvocato Lojacono – come la bozza di PIC del maggio del 2011 fosse stata mandata a tutti quanti, ivi compresa l'ARPA Puglia, nella persona dell'Ingegnere Barbara Valenzano. E negli atti di tutto il documento AIA non abbiamo rinvenuto alcuna nota critica o alcuna proposta di modifica da parte della stessa avverso quel PIC.

Ora, ricorderete che c'è stato un passaggio quando abbiamo affrontato il problema del segreto nel corso dell'istruttoria, in quanto un passaggio estremamente importante, è innanzitutto a conclusione dell'aspetto partecipativo, ricorderete che durante l'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, fu proiettato o comunque fu fatto proprio esplicito riferimento a una delle prime riunioni del Gruppo Istruttore, in una diversa composizione, se non mi sbaglio era Presidente il Professor Cotana, del 16 ottobre del 2008, in cui testualmente

si diceva, si proprio il Professore Cotana: “Nell’illustrare le modalità di lavoro, seppure nella distinzione dei ruoli, sarebbero stati necessari una serie di momenti di confronto con il gestore allo scopo di favorire la necessaria celerità dell’istruttoria”. I momenti di confronto sono stati tanti, la celerità un po’ meno.

Ora, relativamente al 326, troverete in atti tantissimi verbali, è stato questo anche uno spunto per cercare di capire insieme il segreto, la violazione del segreto, in capo a chi vi era questo obbligo di segreto? Perché mi pareva particolarmente significativo evidenziare un aspetto, perché se i lavori del Gruppo Istruttore devono essere mantenuti segreti a me gestore, nel momento in cui ci sono dei verbali del Gruppo Istruttore, in cui io gestore partecipo e in calce a quel verbale viene riportata la medesima dicitura che i Commissari sono ritenuti all’obbligo del segreto ai sensi dell’Articolo 5 comma quarto del Decreto Ministeriale, mi sorge il dubbio che evidentemente quel segreto non vale a impedire a me gestore, che partecipo a quel procedimento, di sapere qualcosa. Evidentemente è qualcosa di diverso. E su questo ci siamo confrontati. Ci siamo confrontati nella misura in cui, ad esempio, a mo’ di esempio, proprio graficamente, questo è un verbale del 6 novembre 2008, in cui erano presenti Capogrosso e Tommassini per Ilva, Mignini, Mercuriali, Baccaro, Bellomo e Sinisi per l’ISPRA e poi i referenti del Gruppo Istruttore, Iocca, Rizzo, Martelli, Simone, Alfonso, tutti quelli che abbiamo detto. Quindi, è un verbale cui ha partecipato anche l’Ilva e in calce allo stesso si trova scritto: “I Commissari ai sensi dell’Articolo 5”, i Commissari, perché anche su questo, in questa superficiale attività di indagine, non si è neanche compreso chi fossero i destinatari dell’obbligo. “I Commissari ai sensi dell’Articolo 5, comma 4 del Decreto Ministeriale 25/9/2007 sono tenuti ad osservare il segreto di ufficio sulle attività oggetto dell’incarico”. Quindi chiunque legga e legge questo verbale dice: scusa, io partecipo a questo verbale, evidentemente questo obbligo di segreto significa non nascondere i dati di quel verbale a me, che sono un soggetto che partecipa a quella riunione. Quindi, su questo ci siamo un po’ interrogati e ha dato anche – io credo - il suo contributo l’Ingegnere Fruttuoso, un contributo anche di natura non soltanto tecnica, ma questo era un contributo giuridico, tant’è che la Corte ha rivendicato la sua valutazione sul punto. Tant’è che i due aspetti giuridici che abbiamo segnalato alle Signorie Vostre Illustrissime rinvenivano e riposavano nell’Articolo 5, comma 2 del Decreto Legislativo 59 del 2005 e il 29 ter comma 2 del Testo Unico Ambientale. Questo perché? Perché in quelle norme si fa espresso riferimento alla tutela della riservatezza industriale da parte del gestore, perché il gestore nel momento in cui presenta la domanda, che è una domanda assolutamente pubblica, trasparente, che viene pubblicata, può chiedere che talune comunicazioni, talune indicazioni, rappresentazioni di impianti, sezione di

impianti di processo produttivo, possano essere per tutela del segreto industriale, evidentemente, essere mantenute segrete. E quindi, in questo senso, vi è stato poi lo sviluppo dell'esame da parte dell'Ingegnere Fruttuoso che ci ha detto al riguardo: "Nel momento in cui viene presentata l'istanza, viene data al gestore la facoltà di sottrarre alla pubblicazione e alla messa a disposizione della consultazione pubblica i documenti che ritiene che contengano questi effetti. Articolo 5 del 59/2005, comma 2, proprio nella domanda di Autorizzazione Integrata Ambientale, che deve contenere le indicazioni dell'informazione a avviso al gestore che non devono essere diffuse per ragione di riservatezza industriale e commerciale".

Su questa ricostruzione – ricorderà il Presidente – è intervenuto ribadendo testualmente: "Ci riserviamo di valutare come Giudici quale è la finalità degli oneri di segretezza della normativa AIA". E questo è fuor di dubbio, ci mancherebbe, non voleva in alcun modo spogliarvi di quella che era una vostra assoluta e invocata prerogativa. Ma il punto fondamentale, vedete, è dato dal fatto che bisogna leggere... Anzi, prima di arrivare a questo punto, perché è un po' articolato il discorso, vorrei rappresentarvi come il teste Mazzoni ha rappresentato come la procedura di Riesame dell'AIA costituisca proprio una fisiologica ipotesi nel caso in cui vengano emesse nuove BAT, e questo proprio ai sensi dell'Articolo 21 paragrafo 3 della direttiva 2010/75 della Unione Europea. Tant'è che ci ha detto che oltre a essere previsto proprio dall'Articolo 29 octies del Testo Unico Ambientale, dice: "È obbligatorio quando lo richiede o uno dei soggetti locali, tipo la Regione, perché magari ha approvato una legge di orientamento diversa da quelle prese in esame precedentemente, quando c'è l'approvazione da parte della Comunità Europea delle BAT Conclusion". Quindi, cominciamo con il dire che il Riesame dell'AIA 2012 non prova assolutamente nulla retrospettivamente rispetto alla presunta illecità, illegittimità dell'AIA 2011, perché fisiologicamente quell'AIA sarebbe stata riesaminata atteso che l'8 marzo del 2012 erano intervenute le nuove BAT e, quindi, inevitabilmente si doveva procedere al riesame di quell'autorizzazione. Lo dico io? No! Lo dice il TAR. Lo dice il TAR nella sentenza 1550 del 2012, che è in atti, che è un ricorso al Tribunale Amministrativo interposto dall'Avvocato Perli avverso l'ordinanza del 25 febbraio 2012, con il quale il Sindaco del Comune di Taranto ha ordinato alla società Ilva, con urgenza, di procedere entro e non oltre 30 giorni all'installazione sul Camino E312 all'impianto di una agglomerazione di un sistema di campionamento di lungo periodo. Questo era il momento in cui il problema fondamentale era quello del campionamento di lungo periodo sul Camino E312. Ebbene, il Tribunale Amministrativo che cosa dice? Dice che con nota del 13 marzo 2012, con la quale il Presidente della Commissione Istruttoria per l'AIA e IPPC ha, tra l'altro, rappresentato

l'opportunità di avviare un Riesame con riferimento all'avvenuta emanazione delle pertinenti conclusioni sulle BAT. Il complessivo riesame dell'AIA è stato finalizzato, quindi, tra virgolette, ad adeguare il provvedimento alle conclusioni sulle BAT relativo al settore siderurgico di cui alla decisione della Commissione Europea 2012, 135 dell'Unione Europea, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea l'8 marzo 2012.

Quindi, il primo dato storico giuridico incontestato e incontestabile è che il Riesame dell'AIA 2012 interviene perché erano state emanate, e non per altra ragione, le BAT l'8 marzo, e pubblicate sulla Gazzetta Europea l'8 marzo del 2012.

Ora, vediamo anche che cosa ci ha detto il teste Mazzoni in ordine alla copertura, allo stoccaggio coperto dei materiali, che è il tema sensibile in questo capo PP). Lui dice: "La copertura degli stoccaggi dei parchi minerali potevano essere fatti laddove, secondo la MTD, fossero state adeguate". Ovvero ci rappresenta e poi vedremo proprio il dato testuale della MTD, che la copertura era prevista soltanto per i parchi che avessero dimensioni adeguate e già questo, e già questo utilizzo dei termini. Vedete, tutta quanta l'AIA, è lo stesso Testo Unico Ambientale, il 152/2006 sulla materia, non c'è una sola affermazione che abbia un valore etimologico cogente, soltanto "può, ritenuto opportuno". Perché proprio è insito, è proprio nell'essenza di questo procedimento, come ha detto la Corte Costituzionale, il suo carattere di assoluta discrezionalità.

L'adeguatezza. L'adeguatezza è un concetto..., ciascuno può ritenere adeguato o inadeguato qualcosa. Però è chiaro che a voi questo può essere soltanto un termine, un aspetto lessicale. Vi inviterei ad andare a parchi minerali di Taranto per rendervi conto di che cosa sono. È una cosa che lascia senza fiato.

Quindi, parliamo di adeguatezza, dicevano le MTD del 2005, e poi parlavano di tutte quante le procedure che sono state sempre rigorosamente rispettate, accertate dagli organi di controllo. Lui dice: "Durante il sopralluogo fatto a giugno del 2010 abbiamo visionato il parco minerali, un parco così sterminato che non poteva rientrare nella definizione delle MTD". Questo è consacrato anche da una intercettazione ambientale, una intercettazione che intercorre – se non mi sbaglio, ma lo vedremo – tra l'Ingegnere Luigi Capogrosso e il Ragionier Fabio Riva, in cui dice: "Mazzoni si è reso conto delle dimensioni". E, ancora, facciamo uno scatto in avanti, la nostra stella cometa, quello per cui la famiglia Riva è stata spogliata dello stabilimento, criminalizzata e per cui deve pagare con il carcere a vita, sono le BAT 2012. Allora, se quella è la nostra stella cometa, nelle BAT 2012 dobbiamo trovare che i parchi minerali vanno coperti. La norma cogente, perché oggi ci viene detto: sono stati coperti! È quella la soluzione politica. Altro che la soluzione politica dell'AIA 2011, quando tutti avevano paura,

quando c'è stata la perizia epidemiologica, quando ci sono stati gli arresti, quando ci sono stati i sequestri. Sfido io che non dicevano che bisognava fare lo studio di fattibilità sulla copertura, in questo paese di cuor di leoni!

“La copertura totale dei parchi materie prime minerali e fossili è prescritta in maniera cogente da qualche altra normativa?”, chiedo io al buon Dottor Mazzoni. “Che io sappia no”. E io insisto: “Ma scusi, le successive BAT del 2012 in qualche modo andavano in continuità o disponevano qualcosa di diverso rispetto alle MTD?”. “No, non c'era un orientamento diverso, cambiava la terminologia, forse quantità non elevate”.

Infatti, andiamo a vedere quello che dicono che le MTD 2005 (pagina 113) che lo stoccaggio in sili o in sistemi coperti, lo stoccaggio in sili può essere – può, non troverete mai un deve – può essere applicato quando la quantità di materiale da stoccare non è elevata. Proprio come ha detto il buon Dottor Mazzoni. E questo lo trovate a pagina 113 delle MTD del 2005. Andiamo a vedere allora le BAT del 2012. Troveremo, finalmente, un momento di discontinuità rispetto al passato, no?

“Lo stoccaggio coperto dei cumuli nel caso di dimensioni adeguate”. Il concetto di adeguatezza, proprio la massima espressione della discrezionalità. Il concetto di adeguatezza. Ciascuno di noi ha dentro di sé un suo parametro di adeguatezza, che sicuramente non collima evidentemente, con altre persone. Peraltro – vedete e ve l'ho anticipato questa mattina – lo stabilimento, la gestione Riva già dal 2007 aveva commissionato uno studio al CNR per valutare i miglioramenti della riduzione dello spolverio dei parchi conseguenti alla installazione di quella famosa barriera frangivento, che il Comune ha fatto aspettare anni per poter autorizzare, ed era uno dei pochi adempimenti a carico degli Enti Locali. E poi vedremo l'adempimento degli atti di intesa, che cosa risulta alla fine. Le conclusioni dello studio dell'11 giugno 2007, voglio riportare il dato testuale: “Riduzione dei campi di vento nei pressi della linea meteo è di circa il 33% della velocità rispetto al caso senza barriera. La condizione è sicuramente nettamente migliorativa”.

Ora, quanto detto da Mazzoni nel corso dell'esame, ovvero sulla quantità, sul fatto che i parchi minerali di Taranto fossero talmente elevati da non poter rientrare nella quantità di materiale non elevata prevista dalle MTD, lo rinveniamo dalla intercettazione 4880, del 22 luglio 2010. Era quella di cui avevo memoria, che è esattamente una intercettazione fra l'Ingegnere Capogrosso e Fabio Riva, in cui Capogrosso dice: “Mazzoni ha detto francamente che lui si è reso conto andando a Taranto, che non si può fare”. Ed il massimo espressività di Fabio Riva: “Oh, va be”. Ancora: “Sullo resto invece sono tornati indietro, hanno accettato le nostre critiche, compreso sulle acque, che c'era quella interpretazione della Legge”. È inutile che vi sto a tediare, questa interpretazione

della Legge, tant'è che poi l'Ingegnere Capogrosso dice: "L'Avvocato Perli ha fatto aggiungere la sentenza di Stato". Con un lessico evidentemente laico fa riferimento a quella sentenza del Consiglio di Stato, che – vi segnalo - è la 4648 del 2005 dell'allegato 25 della produzione documentale dell'Avvocato Perli in esito al suo esame, che era sul punto di misurazione degli scarichi. Ricorderete la questione non a piè di impianto, ma dopo l'impianto di trattamento. Ebbene, capiamo da questa intercettazione che gli amici del Gruppo Istruttore avevano recepito una modifica in ragione di una sentenza del Consiglio di Stato, e che il buon Mazzoni si era reso conto, andando a Taranto, che non si può fare. Ma ripeto, il fatto che se ne fosse reso conto Mazzoni, che non era andato da solo, era un bel pullman il 14/15 e 16 giugno, di persone che si erano recate presso lo stabilimento, tutti i componenti del Gruppo Istruttore, compresi i componenti dell'ISPRA, e vedremo poi le valutazioni che l'ISPRA fa poi sullo studio di fattibilità della copertura dei parchi. Però io credo che un aspetto dirimente, per poterci confrontare sul tema del segreto, sia capire chi era tenuto a questo obbligo di segreto. Abbiamo detto il destinatario del segreto, io nutro perplessità, che potesse essere il gestore, atteso che quella formula era riportata in calce anche ai verbali a cui partecipavo anche io, però voglio andare anche oltre. Dire: ma chi è il destinatario di questo segreto? Perché qui si fa riferimento all'Articolo 5, comma 4, del Decreto del Ministero dell'Ambiente.

Bene, io voglio – insieme a voi – leggere questo fluviale – ormai fa parte del mio lessico, l'ho ereditato dalle scudisiate che il dottor Rosati mi dà – da questo fluviale capo di imputazione PP), in cui si dice, si dà nome e cognome e ruolo ai soggetti. Quindi, Ticali Dario, Presidente della Commissione IPPC; Pelaggi Luigi – finalmente, hanno capito chi è Pelaggi Luigi – capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente; Palmisano Pierfrancesco funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentante l'Ente nelle riunioni di Conferenza di Servizi. Punto. Punto.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Scusi, Avvocato, mi è sfuggito, a che cosa si sta riferendo?

AVVOCATO L. PERRONE – Sto qualificando come sono stati qualificati i soggetti infamoni, quelli che avrebbero violato il segreto. I soggetti sono: Ticali Dario e quale è il ruolo?

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, ho compreso, pensavo si trattasse di un verbale. Ho capito.

AVVOCATO L. PERRONE – No, è il capo d'imputazione PP).

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Sì, sì.

AVVOCATO L. PERRONE – Ticali Dario è il Presidente della Commissione IPPC AIA; Pelaggi Luigi, finalmente dopo anni hanno capito che è il capo della Segreteria Tecnica del Ministero dell'Ambiente; Palmisano Pierfrancesco è funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentare l'Ente nelle riunioni di conferenze di servizi.

Punto, mi fermo qui. Già questo mi basterebbe, ma io dico: guardate, avete completamente sbagliato. Avete sbagliato perché Palmisano, se io mi attestassi al dato formale, chiuderei le carte dell'AIA è inutile parlare perché i documenti parlano da soli. L'unico che aveva l'obbligo del segreto era proprio Palmisano. Ma non come l'avete qualificato voi, ovvero funzionario della Regione Puglia incaricato di rappresentare l'Ente. No, era l'incaricato della Regione Puglia a partecipare al Gruppo Istruttore, in quanto Commissario e, quindi l'unico, nella triade di questi infamoni, ad essere destinatario dell'Articolo 5. Perché? Leggiamocelo questo Articolo 5 del Decreto 153 del 2007, che sono cinque pagine. L'articolo 3 dice: "La commissione è composta da ventiquattro Commissari e da un Presidente". Punto. Che significa? Che il Presidente è diverso dal Commissario.

Ancora, Articolo 5: obblighi dei Commissari. Comma quarto: "Ai Commissari si applicano, in quanto compatibili, le norme sui diritti, sui doveri e sulle incompatibilità degli impiegati civili dello Stato. In particolare sono tenuti a osservare il segreto di ufficio sulle attività oggetto dell'incarico". Quindi, i Commissari. Tant'è che poi c'è un successivo Articolo 6 che declina, invece, quelle che sono le competenze di chi? Del Presidente, che è persona diversa dal Commissario. "Il Presidente della Commissione convoca e presiede le riunioni della commissione..." e ve lo leggerete. Tant'è, che quando si arriva a chiudere un decreto che sono cinque pagine, l'Articolo 9 si dice: come è composta la Commissione? Il Presidente, "brrrr" tutti i Commissari. Allora, se l'obbligo di segreto è in capo al Presidente, facciamo un gioco, sfiliamo. È il capo ai Commissari: sfiliamo. Il Presidente, che evidentemente destinatario non lo è, il buon Pelaggi, che finalmente abbiamo capito che non era l'autorevole membro della Commissione IPPC, ma era evidentemente qualcosa di diverso, rimane il buon Palmisano. Palmisano non nella veste, così come rappresentato in questo capo di imputazione, che è il portato di quelle indagini che vi ho rappresentato, ma Palmisano quale componente e Commissario del Gruppo Istruttore per la Regione Puglia. Bene, allora analizziamo la posizione di Palmisano. In questo capo di imputazione che riposa dall'aver origliato e spiato attraverso il buco della serratura, tutto rinvie dalla progressiva 5524, del 16 giugno 2010, ore 12:27, in cui Vittoria Romeo parlando con Fabio Riva dice: "Se Palmisano – se Palmisano - che è quello della Regione, tira fuori l'argomento in Commissione, siccome l'ARPA deve ancora dare il parere sul barrieramento e a noi ci serve un parere positivo per continuare a dimostrare che non dobbiamo fare i parchi".

Quindi, quello che in questa intercettazione viene rappresentato come una mera possibilità, uno scenario possibile, eventuale di questo Palmisano che si sarebbe dovuto prestare a sollevare strumentalmente quella questione sul barrieramento per evitare la copertura

dei parchi, vediamo se poi concretamente si è realizzata, perché mi riesce veramente difficile dare una risposta non all'Avvocato Perrone, ma al sistema Paese, che si è parlato per dieci anni di un'AIA taroccata a fronte veramente di questo dato. Allora confrontiamoci: 14 giugno 2010, 15 giugno 2010, 16 giugno 2010 sono i verbali di sopralluogo del Gruppo Istruttore. Badate bene che, come vi dicevo, non è andato a Taranto il buon Mazzoni con una monoposto, perché solitario, ma con un buon pulmino in quanto vi erano il supporto ISPRA con Mignini, Bellomo, Mercuriali, Nigro, Primerano, Barbara Valenzano (assente); Gruppo Istruttore: Mazzoni, Simone, Iocca. Palmisano c'era. Palmisano c'era. Bene, vediamo, che cosa hanno fatto in questi giorni? Loro hanno fatto il 14 giugno – è tutto in atti – il Gruppo Istruttore visita i seguenti impianti: Acciaieria 2, Cokeria Batteria 3 /6 con il relativo impianto di solforazione gas coke; parchi stoccaggio, minerali di ferro e carbon fossile. Il 15 giugno: Secondo e Quarto Sporgente, agglomerato, Altoforno 5 laminazione a caldo e il 16 giugno: Canale 1, impianto trattamento biologico dei reflui di cocheria e impianto trattamento reflui Altoforno 5. Cosa viene verbalizzato sui parchi? Perché è tutto verbalizzato. A richiesta del Gruppo Istruttore, quindi Gruppo Istruttore, che sono tutte quelle persone, quindi non del buon Palmisano, che era comunque presente, il gestore informa che relativamente alla realizzazione delle barriere di contenimento delle polveri diffuse provenienti dai parchi la richiesta di permesso a costruire depositata al Comune di Taranto, 2 ottobre del 2007, in conformità con quanto convenuto con l'atto di intesa del 23 ottobre del 2006, verrà discusso nell'ambito della Conferenza di Servizi già convocata dal SUAP per il prossimo 25 giugno. Quel continuo Conferenza di Servizi, Tavolo Tecnico per questo benedetto barrieramento.

Ma andiamo nello specifico, ci sono alcuni verbali che vorrei analizzare insieme a voi. PIC abbiamo detto 2009, PIC definitivo, Dinoi non lo ha mai visto, osservazioni del gestore, e ci sono tutta quanta una serie di verbali del Gruppo Istruttore in cui si procede alle osservazioni del gestore, che vengono fatti il 16 aprile del 2010.

Vorrei cominciare con voi, sono pochi e richiederanno pochi minuti. Verbale del Gruppo Istruttore del 4 giugno 2010, Palmisano assente, abbiamo detto disamina delle osservazioni. Ebbene, se andiamo al punto 9.2.1.10 discarica stoccaggio, ripresa materie prime, troviamo che nel PIC conclusivo era stato riportato lo studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area dei parchi minerali. A fronte di questo, nella colonna centrale, ci sono le valutazioni di Ilva, poi ci sono le proposte di modifiche e le decisioni del Gruppo Istruttore. Quindi, sono sempre così strutturati i verbali. La valutazione di Ilva, in buona sostanza, non è prevista dal D.M. del 31 gennaio 2005, tant'è che è stato detto anche in dibattimento che nell'ultima riunione del Gruppo

Istruttore - ce lo disse credo Mazzoni - presentarono tutta una serie anche di fotografie che ritraevano i parchi minerali d'Europa e del mondo che erano sprovvisti della copertura. La proposta di modifica di Ilva era quella di rimuovere la prescrizione e in quella data si dice: "Non accolta". Quindi al 4 giugno 2010 il Gruppo Istruttore "non accolta". Ancora, 8 giugno del 2010, sempre - perché prosegue per molte riunioni questa disamina delle osservazioni del gestore, del 16 aprile 2010 - verbale del Gruppo Istruttore su carta intestata ISPRA, presso la sede dell'ISPRA, con la presenza di Andreotti e Sinisi dell'ISPRA. Valenzano? No, assente. Primerano, Palmisano presente, disamina delle osservazioni del gestore del 16 aprile 2010, l'Ingegnere Palmisano qui parla, informa - e qua ci aspettiamo qualcosa - che recentemente, nell'ambito del monitoraggio della qualità dell'area sono stati rilevati degli sforamenti, centraline quartiere Tamburi per il parametro benzoapirene 1,3 rispetto al limite di legge pari a 1. E menomale che era amico nostro! Cioè, si presenta e dice: guardate che qua c'è il livello, parla di limite di legge, c'è lo sforamento del livello del benzoapirene. Non dice null'altro. C'è il solito prospetto, il prospetto proprio grafico e sul punto 9.4.13.2 emerge "studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione, intercettazione acque di lavamento e loro trattamento. Nota per i parchi primari l'impermeabilizzazione è prescritta da completare nell'arco dei cinque anni". Siamo all'8 giugno. Quindi, stiamo uno studio di fattibilità per la copertura dei parchi e uno studio di fattibilità del 20% annuo per cinque anni per l'impermeabilizzazione dell'area parchi. Ma questo è un working in progress. Se vedete prosegue per tanti mesi, ed arriviamo al 14 luglio del 2010. Tant'è che l'oggetto è "prosecuzione disamina e osservazione". Sempre l'osservazione del gestore del 16 aprile del 2010, sempre su carta intestata ISPRA, presenti Mignini, De Taddeo, Numa, Sinisi, Primerano, Valenzano (Valenzano assente), tutto il Gruppo Istruttore, Palmisano presente. Ebbene, qui si dice: "A valle degli esiti della verifica di ISPRA, il Gruppo Istruttore accoglie le richieste di modifica o integrazione del PIC proposte dal gestore di cui alle righe - dice una serie di righe, tra cui la 729". Non è stato semplice, è stato un po' faticoso il lavoro. "L'Ingegnere Palmisano - è un ulteriore punto - consegna brevi manu nota dell'ARPA del 13 luglio 2010, con oggetto benzoapirene nell'aria città di Taranto, trasmissione risultati gennaio/maggio 2010, ribadendo la necessità di tener conto della gravità della situazione". E menomale che Palmisano è amico nostro! Va e sbandiera sempre questa cosa.

Andiamo a vedere il rigo 729. Il rigo 729 dice: "Oggetto: realizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo in tutto il parco in misura del 20% all'anno della superficie totale. La valutazione dell'Ilva e quella che è la prescrizione incoerente con

quanto previsto per lo stoccaggio e ripresa materia prime, la decisione del Gruppo Istruttore si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura totale o parziale per la realizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo in tutta l'area parchi entro nove mesi dal rilascio dell'AIA". Quindi, rimane lo studio di fattibilità della impermeabilizzazione.

Arriviamo al 21 luglio del 2010.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, “rimane”...? Può ripetere?

AVVOCATO L. PERRONE – Lo studio di fattibilità sulla impermeabilizzazione dell'area parchi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però non ha detto questo.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Può rileggere quest'ultimo punto?

AVVOCATO L. PERRONE – D'altronde se posso avere fatto un refuso, il mio riferimento – e lo avete in atti – è il verbale del Gruppo Istruttore del 14 luglio. Lo leggo testualmente: “Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura totale o parziale”, quindi anche della copertura parchi.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Quindi, non è impermeabilizzazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, ha ragione, avevo omesso questa prima parte. Ha ragione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, continui.

AVVOCATO L. PERRONE – Per la copertura totale o parziale e per la realizzazione. Anche perché non avrebbe avuto conseguenza, con quella, sarebbe stata una mia omissione. Tanto emerge da quello successivo.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – L'aveva letta questa parte.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì. “Per la realizzazione dell'impermeabilizzazione”. Quindi a questa data c'è lo studio di fattibilità tanto per la copertura quanto per l'impermeabilizzazione. Arriviamo al 21 luglio del 2010. Sempre presenti Mignini, De Taddeo, Bellomo, Mercuriali, Sinisi per l'ISPRA; Mazzoni, Simone, Castiglione, Palmisano è presente, Valenzano assente: esame delle osservazioni del parere istruttorio. Ebbene. Guardate, in questo punto, questo è un passaggio che mi preme sottolineare, il Gruppo Istruttore concorda all'unanimità. Quando parliamo di unanimità, parliamo di tutti i soggetti che vi ho rappresentato, quindi i componenti del supporto ISPRA, del Gruppo Istruttore e dell'ARPA. Bene, concorda all'unanimità, relativamente al punto parchi minerali di eliminare la prescrizione, si prescrive la realizzazione dell'impermeabilizzazione del suolo in tutto il parco nell'arco di 5 anni in misura del 20% all'anno della superficie totale, di inserire il paragrafo relativo agli scarichi idrici, la prescrizione di uno studio di fattibilità per la impermeabilizzazione dei

parchi minerali entro 12 mesi. Quindi, mi pare un po' peggiorativo. Cioè invece di spalmartelo in 5 anni, lo devi fare in 12 mesi. E di modificare la prescrizione, sempre all'unanimità. Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità con la copertura totale o parziale dell'area entro sei mesi dal rilascio dell'AIA come di seguito: si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. Quindi, si arriva con uno studio di fattibilità di copertura dei parchi minerali. Tant'è che il PIC che viene licenziato nel dicembre del 2010, al punto 9.2.1.11.1, in materia di parchi minerali, dice: "Si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco minerale in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale; si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area entro dodici mesi", come era stato deliberato in data 21 luglio del 2010. E in relazione alla impermeabilizzazione, un punto 9.4.13.2 delle prescrizioni, ed esattamente a pagina 847 di 890 si dice: "Si prescrive uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi entro 12 dodici mesi dal rilascio dell'AIA". Quindi, il PIC conclusivo richiedeva uno studio di fattibilità entro 12 mesi per la copertura e la impermeabilizzazione.

Ricordate quando io vi ho descritto il procedimento, una volta che la Direzione di Valutazione Ambientale riceve il PIC, convoca la Conferenza di Servizi, ma prima della Conferenza di Servizi vi è la riunione del Gruppo Istruttore che valuta le osservazioni al PIC conclusivo che la DVA ha comunicato al gestore. Ebbene, questa operazione viene fatta in vista della Conferenza di Servizi del 22 febbraio del 2011 nella riunione del Gruppo Istruttore del 16 febbraio del 2011. Il 16 febbraio del 2011 sono presenti Mignini, Baccaro, Sinisi, Primerano, Valenzano è assente, tutto il Gruppo Istruttore, manca Palmisano. L'oggetto di questa riunione è disamina della memoria Ilva, 4 febbraio 2011, e, quindi discussione del parere istruttorio conclusivo. Palmisano manca, perché era il referente non già delegato a partecipare alla Conferenza di Servizi per la Regione Puglia, ma era il referente della Regione Puglia all'interno del Gruppo Istruttore, quindi destinatario astrattamente dell'obbligo del segreto in quella interpretazione, ma io voglio accedere a quell'interpretazione di cui all'Articolo 5 comma quarto del Decreto Ministeriale, ebbene la Regione Puglia tanto in relazione a questo PIC, quanto in relazione al PIC conclusivo di luglio, non partecipa personalmente, ma in questo caso attraverso una nota e in quello di luglio attraverso una delibera di Giunta. Bene, in questa nota, che è a firma dell'Assessore Nicastro, del Dirigente Di Bitonto e del Dirigente Antonicelli - credo ve ne abbia parlato il collega che difende Palmisano immagino, altrimenti ci sarebbe da preoccuparsi - i punti fondamentali sono che si richiede che le emissioni diffuse e convogliate di IPA e benzoapirene oggetto di

specifica e puntuali valutazioni in sede istruttoria e siano previste specifiche prescrizioni volte alla relativa riduzione. E questo, naturalmente, va in continuità con Palmisano, che si presentava ogni volta e agitava i dati del benzoapirene chiedendo, evidentemente, prescrizioni a carico dello stabilimento. Ancora, si richiede che l'Ilva debba essere dotata di un piano di campionamento in continuo delle emissioni al momento del rilascio dell'AIA. Poi, in maniera molto generica si esprime parere negativo a ogni modifica del parere istruttorio della Commissione attuale che vada in direzione sfavorevole alla tutela dell'ambiente. Ve lo segnalo come connotazione assolutamente generica con cui concludeva questa nota della Regione Puglia che avete certamente in atti e che potrete poi valutare nel suo contenuto.

Ma vi è che, che cosa succede? Quali sono state le osservazioni dell'Ilva? È scritto piccolissimo, ma in relazione alla realizzazione allo studio di fattibilità, è il punto 9.2.11.1, la è colonna 163, la prescrizione del PIC conclusivo, come abbiamo visto, era: "Si prescrive la realizzazione di uno studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area parchi minerali". La richiesta, sempre in ragione del D.M. del 2005 da parte di Ilva era di rimuovere la prescrizione.

Ancora, alla colonna 177, al punto 9.4.13.2 si prescrive uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA. Su questo punto non c'è osservazione da parte dell'Ilva. È bianca la colonna relativa alle osservazioni. Cosa decide il Gruppo Istruttore in quella composizione, in quella sede? Lo trovate alla colonna 163, in relazione al 9.2.11.1, si prescrive la realizzazione dello studio di fattibilità per la copertura totale o parziale dell'area parchi minerali, vengono riportate le valutazioni dell'Ilva. Nell'ultima colonna ci sono le decisioni del Gruppo Istruttore. La richiesta dell'Ilva era di rimuovere la prescrizione, è scritto: "Accolta da parte del supporto ISPRA".

Cioè, la prescrizione di quello che era lo studio di fattibilità della copertura dei parchi viene accolta su richiesta del supporto ISPRA.

In relazione, invece, all'altra prescrizione dello studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi entro 12 mesi dal rilascio dell'AIA, c'è un documento PDF, che è la proposta di modifica Ilva, ma non c'è alcuna decisione del Gruppo Istruttore sul punto, quindi rimane ferma quella prescrizione.

Vi è poi il verbale, sei giorni dopo, della conferenza dei servizi, del 22 febbraio del 2011, in cui io naturalmente sto concentrando la mia attenzione su quella che è la questione del tema parchi e soprattutto l'intervento del Palmisano e, quindi, della Regione Puglia. Bene, nella Conferenza di Servizi si dice: "Sempre in relazione alle emissioni diffuse e convogliate di IPA, il rappresentante della Regione Puglia, Ingegnere Antonicelli,

conferma la richiesta di un supplemento di istruttoria tecnica da parte della Commissione IPPC da condurre anche alla luce dei sopracitati documenti dell'ARPA, al fine di ottenere la massima riduzione delle emissioni diffuse e convogliate di IPA. La conferenza approva all'unanimità di rimandare alla commissione IPPC un supplemento di istruttoria tecnica relativamente alla problematica sopracitata". Poi richiedono ancora il campionamento in continuo delle diossine.

Vedrete, che in questa Conferenza di Servizi del 22 febbraio 2011, si affronta il problema di approvvigionamento del fiume Sinni; si affronta - ricorderete - il problema delle discariche, in quanto si decide in quella frase di procedere a un'autorizzazione a step, ovvero una autorizzazione sullo stabilimento ed a una autorizzazione successiva per le sole discariche, in quanto ciò consentito dall'Articolo 5, comma o) bis – se non mi sbaglio - del Decreto Legislativo 59 del 2005. Dei parchi e, quindi, di quella che era la decisione del supporto ISPRA non parla assolutamente nessuno. Evidentemente, secondo quella narrazione che vi ho fatto sul procedimento, a fronte di questa Conferenza di Servizi che rimanda il PIC al Gruppo Istruttore, il Gruppo Istruttore continua nelle sue convocazioni e in questo senso vi voglio segnalare, perché ve ne ho fatto cenno questa mattina, non si parla mai della copertura dei parchi, mai, mai! Avete modo di consultarlo, sono quattro o cinque verbali. Ma vi è che, per rispondere a una delle censure del Pubblico Ministero, che nel verbale del 28 aprile del 2011, il Gruppo Istruttore dichiara di eliminare da tutte le tabelle del PIC i riferimenti alla Legge Regionale 7 del 1999. Cioè, quella Legge Regionale che prevedeva quei valori che abbiamo detto essere evidentemente distonici con la successiva Legge Regionale 44 del 2008.

Bene, a valle delle riunioni del Gruppo Istruttore, che si concludono il 20 maggio del 2005 con l'elaborazione del nuovo PIC conclusivo, vi sono, seguono le solite osservazioni del gestore, che intervengono nel mese di giugno del 2010. Anche in questo caso, così come il 16 febbraio del 2011 vi fu l'ultima riunione del Gruppo Istruttore per valutare le osservazioni del gestore prima di andare in Conferenza di Servizi, anche in questo caso, prima di andare in Conferenza di Servizi il 5 luglio, il 4 luglio il Gruppo Istruttore si riunisce. Sempre Mignini, De Taddeo, Andreotti, Sinisi, Valenzano (assente), Mazzoni, Simone, Palmisano (assente anche in questo caso e vedremo perché). Bene. In questo verbale del Gruppo Istruttore si analizza l'unico aspetto che era rimasto, evidentemente, in piedi. Perché – ripeto – dello studio di fattibilità della copertura dei parchi, dopo che era stato emendato dal supporto ISPRA il 16 febbraio 2011, esce completamente dai radar, non troverete più traccia. Si parla della impermeabilizzazione dell'area parchi e nelle osservazioni dell'Ilva c'è la richiesta di rimuovere la prescrizione. A seguito di

questo vi è la Conferenza di Servizi del 5 luglio del 2011, in cui è importante evidenziare come nel corpo del verbale di questa Conferenza di Servizi viene ad essere riportato che i rappresentanti della Regione Puglia depositano agli atti della conferenza la deliberazione della Giunta Regionale 1504 del 4 luglio 2011. È quello che vi dicevo prima, ovvero che la Regione Puglia ha espresso il suo parere sul PIC attraverso una delibera di Giunta Regionale? E quale è la delibera di Giunta Regionale? È la 1504 del 4 luglio 2011, che poi andremo ad analizzare insieme.

Vi è che in quella sede, ricorderete, ma è emerso nell'istruttoria dibattimentale, il PIC viene ad essere deliberato all'unanimità. Viene rimandato al Gruppo Istruttore soltanto per emendarlo di refusi di carattere materiale, ma viene nella sostanza approvato all'unanimità.

Ora, vorrei con voi leggere questa delibera di Giunta, che è la delibera di Giunta con cui abbiamo detto la Regione Puglia, con la 1504 del 2011 esprime e rilascia il suo parere. Vi leggo alcuni passaggi per farvi comprendere come la Regione insistesse sempre su un aspetto, ovvero relativamente all'applicazione della Legge Regionale 44/2008 e con specifico riferimento al campionamento in continuo delle diossine, il Tavolo Tecnico istituito dal Ministero ha elaborato una proposta del protocollo di intesa per regolamentare le prove sperimentali finalizzate al campionamento in continuo delle diossine. Qui erano sempre prove sperimentali perché abbiamo visto la norma tecnica che mancava e che è intervenuta successivamente. Vi è l'impegno da parte di Ilva a realizzare uno studio di fattibilità del campionamento in continuo delle emissioni di diossina del Camino E312, istituzione presso il Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare di un apposito Comitato Tecnico aventi i seguenti compiti: seguire lo svolgimento delle attività previste dal suddetto protocollo, predisporre procedure di dettaglio sulle modalità di svolgimento della sperimentazione, predisporre un documento finale riportante le valutazioni sull'attività svolta. Ma ritengo che è un aspetto, veramente, per dare una lettura finalmente aderente alla realtà, e non onirica come è stata narrata fino a ora. Questa delibera di Giunta affronta un tema che veramente vale più di ogni parola che possa provenire dal banco di questa Difesa, perché affronta il tema degli atti di intesa: la truffa. La truffa. "Relativamente alle attività previste negli atti di intesa, siglati nel periodo 2003/2006: nel corso del 2009 sono stati effettuati a cura del personale tecnico di Regione, ARPA Puglia, Provincia di Taranto e Comuni di Taranto e Statte, specifici sopralluoghi, volti a verificare l'attuazione di quanto stabilito negli atti di intesa. In occasione di tali sopralluoghi è stato verificato il rispetto da parte di Ilva di quanto previsto negli atti di intesa con le seguenti eccezioni: due) sistema di barrieramento, quello che siete in attesa del Tavolo Tecnico, del Comune, il sistema di

barriera, uno, il secondo sapete qual è? Impianto di trattamento acque meteoriche sul Quarto Sporgente. E spiega perché. Per quanto attiene al sistema di barriera, che è riportato nel PIC, perché fu una previsione del PIC conclusivo il barriera, atteso che come ho detto dal 16 febbraio del 2011 lo studio di fattibilità sulla copertura dei parchi è uscito completamente dai radar ed era rimasto il solo barriera e per quanto attiene il sistema di trattamento delle acque meteoriche sul Quarto Sporgente, che sarebbe l'inadempimento, perché al momento risulta che le relative opere sono state realizzate, ma l'impianto è attualmente sotto sequestro da parte della Guardia di Finanza. Peccato che poi anche quel procedimento è stato archiviato. Si ritiene, pertanto che nell'AIA sia necessario e prescrive che lo stesso venga immediatamente messo in funzione una volta terminato il sequestro. Cioè, gli unici due inadempimenti degli atti di intesa. Voglio vedere adesso chi ancora avrà il coraggio, ma non il coraggio, il buon gusto di dire che questi atti di intesa sono stati disattesi, che sono una truffa nei confronti della comunità e delle persone. Delibera di Giunta Regionale.

Relativamente al PIC in questa delibera si dice: "Relativamente allo studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi, si propone la rimozione di tale prescrizione. In riferimento al campionamento in continuo di diossine del Camino E312, appare ragionevole che la prescrizione insita nel PIC debba tenere conto delle attività svolte dal Tavolo Tecnico e della esistenza e dei risultati della sperimentazione che sarà condotta". Al punto 12, con estrema realtà: "Si ritiene che lo studio di fattibilità relativo all'impermeabilizzazione dell'area parchi possa essere sostituito da uno studio di fattibilità relativa alla copertura dell'area parchi".

È stato l'unica volta in cui a fronte di quello è stato reintrodotta il concetto della copertura dell'area proprio dalla Regione, quindi se proprio anche astrattamente vogliamo ragionare e andare nella direzione del capo di imputazione, del ciambellano Palmisano che doveva fare giochi di prestigio e dire barriera, no copertura, guarda qua, guarda là, evidentemente la realtà documentale va in una direzione, evidentemente diversa, tant'è che il PIC definitivo allegato al decreto di AIA del 4 agosto 2011, alla pagina 825, in relazione al campionamento delle diossine al Camino E312, dice: "Il gestore dovrà effettuare uno studio di fattibilità per il campionamento a lungo termine delle diossine secondo le tempistiche e le modalità stabilite nell'ambito del Tavolo Tecnico istituito presso il Ministero dell'Ambiente". Perché era in progress questo aspetto.

E ancora, al punto 9.2.1.11.1, a pagina 905 di 973 si prescrive la realizzazione di una barriera di protezione ai confini del parco in base ai progetti già predisposti e approvati in sede locale, in assoluta continuità con quanto aveva deciso ISPRA nella riunione del Gruppo

Istruttore del 16 febbraio del 2011. E quanto all'impermeabilizzazione, quella che anche Ilva aveva chiesto la rimozione della prescrizione, si prescrive uno studio di fattibilità per l'impermeabilizzazione dell'area parchi entro 12 mesi dal del rilascio dell'AIA. Ricorderete che c'era un problema anche di studio geologico di quello che era il fondo, se fosse argilloso o meno dell'area parchi.

Questa è la storia. Questa è la narrazione, di chi faticosamente si è piegato sulle carte e ha cercato di metterle un po' in fila, senza attestarsi soltanto all'aver spiato dal buco della serratura o aver origliato le conversazioni.

Ora è inutile dire che...

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, l'argomento è terminato?

AVVOCATO L. PERRONE – Sono a metà. Se vuole cinque minuti di sospensione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Facciamo cinque minuti, sì.

Il processo viene sospeso alle ore 16:58 e riprende alle ore 17:27

PRESIDENTE S. D'ERRICO - Prego, accomodatevi. Avvocato, a che punto più o meno è della sua discussione? Giusto per regolare la prossima attività.

AVVOCATO L. PERRONE – Mi manca da finire questa parte, c'è ancora un po'. Vedo di sfoitare un po', un'oretta non di più. Poi ho i reati contro la Pubblica Amministrazione.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Un paio d'ore, pensa? Un altro paio di ore o meno?

AVVOCATO L. PERRONE – Per quella parte sì. Complessivamente, se dovessi fare una previsione mi servirebbero due ore e mezza.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Possiamo iniziare a liberare l'Avvocato Garzone. Mi dispiace, Avvocato, ci vediamo domani o vuole lasciare il campo al Professore, all'Avvocato Loreto e all'altro difensore.

AVVOCATO F. P. GARZONE - Noi avremmo concordato in questo modo, Presidente: il collega Loreto e il codifensore di Ilva S.p.A. discuterebbero domani mattina.

AVVOCATO A. LORETO - Quando finisce l'Avvocato.

AVVOCATO F. P. GARZONE – Avendo il Professore Dinacci prenotato la trasferta, quindi concedo loro ben volentieri il posto. Io poi discuterei nel pomeriggio di domani, se per la Corte va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Però dobbiamo tener presente che l'Avvocato Perrone, diciamo un paio di ore, Avvocato, potrebbe ragionevolmente contenere in un paio d'ore. Allora, adesso terminiamo questo argomento e poi ci riveniamo domani.

AVVOCATO F. P. GARZONE - Grazie, Presidente.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Grazie a voi.

AVVOCATO L. PERRONE – Diventa, a questo punto, importante una lettura normativa.

Abbiamo visto un po' come si sono sviluppati i fatti, adesso cerchiamo di collocarli nella cornice normativa. Bene, sapete perfettamente che le BAT 2012 riposano nella direttiva 2010/75 della Unione Europea, che in quanto direttiva è stata poi successivamente recepita dalla decisione 2012/135 della Unione Europea. Vedete, vorrei con voi approfondire un aspetto che mi pare significativo, atteso quello di cui abbiamo parlato altre volte, l'Articolo 21, paragrafo 3 sui quattro anni dati al gestore e alla possibilità di valutare che l'installazione fosse conforme alle condizioni dell'autorizzazione, vi è che l'Articolo 14.3 della direttiva 2010/75 della Unione Europea prevedeva che le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento per stabilire le condizioni di autorizzazione. Questo è importante, ricorderete che uno degli argomenti del Pubblico Ministero è che l'AIA 2011 ha questo profilo di illiceità o comunque di illegittimità palese, in quanto si sarebbe dovuto parametrare il rilascio di quella autorizzazione non già alle MTD del 2005, ma al DRAFT di BREF del giugno 2011. Ebbene, la direttiva 2010/75 dell'Unione Europea dice che le conclusioni sulle BAT fungono da riferimento, quindi per stabilire le condizioni di autorizzazione. Ma quello che ho anticipato ieri e che mi preme evidenziare, è che questa direttiva stabiliva una disciplina sia transitoria e sia nel suo Articolo 80 quelli che erano i termini per il recepimento da parte degli stati membri. Ovvero, nell'Articolo 80, che è molto lungo, ma avrete poi modo di consultarlo, gli stati membri adottano quelle che sono le disposizioni contenute nella direttiva 2010/75 dell'Unione Europea entro il 7 gennaio del 2013. Ancora, nell'Articolo 82 stabiliva anche quelle che sono le disposizioni transitorie, tant'è che faceva un distinguo per gli stabilimenti. Anzi, non utilizza il termine stabilimenti, per le installazioni che fossero già dotate al 7 gennaio 2013 di autorizzazione, le previsioni della direttiva 2010/75 decorrevano dal 7 gennaio 2014. Quindi, traslando questo principio nel caso dell'Ilva, l'Ilva avrebbe avuto tempo quattro anni, a far data dal 7 gennaio 2014, per adeguarsi alle BAT, quindi non dall'8 marzo 2012 come sempre si è detto, ma in ragione di questa interpretazione assolutamente banale della direttiva 2010/75 i quattro anni. Questo campanello di allarme mi è venuto ascoltando l'Avvocato Perli, che è veramente una fonte inesauribile da questo punto di vista, che nell'udienza del 29 gennaio 2020 ad un certo punto rese delle dichiarazioni spontanee, che io ho portato, ho da qualche parte, ma in buona sostanza l'Avvocato Perli diceva: “Guardate che per Ilva vi è stata una ulteriore violazione nella violazione, perché non aveva tempo fino al 2016, ma fino al 2018”, tant'è che gli altri impianti europei hanno avuto tempo di adeguarsi fino al 2018, quelli che erano già dotati di autorizzazione, quindi c'è stata un'ulteriore violazione di quella che è la concorrenza a

livello invertito in danno evidentemente di Ilva.

Bene, questa era la disciplina delle direttive 2010/75 dell'Unione Europea, che è stato poi recepito a livello europeo con la decisione, la 2012/135 dell'Unione Europea. Ricorderete, come vi ho detto, che l'Articolo 80 prevedeva che questa direttiva dovesse essere recepita dagli stati membri entro il 7 gennaio 2016. Voi direte, l'Italia l'ha recepita? No. Tant'è che si è aperta una procedura di infrazione in danno dell'Italia, che è la procedura 2177 del 2013. Perché questo? Perché l'Italia ha pensato bene di recepire la direttiva 2010/75 dell'Unione Europea con il Decreto Legislativo 46/2014, quindi con un anno di ritardo.

Ebbene, ecco, ho trovato il passaggio, le dichiarazioni spontanee dell'Avvocato Perli all'udienza del 29 gennaio 2020, laddove dice: "Quindi per le imprese, per gli stabilimenti già dotati di AIA, sono due anni in più, Ilva lo era e quindi erano due anni in più". Cioè invece del 2016 vuole dire 2018, ecco perché a me non tornava e io non capivo. "Quindi, fino al 2018 l'Ilva non era tenuta ad adottare le BAT o MTD emanate nel 2012 e in tutti gli altri paesi, in Germania, i concorrenti dell'Ilva si sono adeguati a partire dal 2018 determinando così una discriminazione comunitaria invertita". Ora, altro aspetto che è stato affrontato già dall'Avvocato Vozza ma che oggi finalmente posso evidenziare quella che è la portata di quell'esame dell'Ingegnere Fruttuoso, che poteva apparire noioso a me che lo facevo e defaticante per voi, ma che si inseriva evidentemente in una logica di ricostruzione. Vi ricorderete quella parte di esame che feci all'Ingegnere Fruttuoso, dove analizzavamo quella che era la domanda di AIA del 2007, quello che era il PIC conclusivo del 2011, quello che risultava essere effettuato, quindi facendo quel lavoro di dare contezza a questa Eccellentissima Corte di quelle che erano state le attività che concretamente Ilva, nelle more del rilascio dell'autorizzazione, investimenti che aveva effettuato. Su questo anche ieri il collega Vozza vi ha rappresentato che cosa è successo. È successo, e anche questo io credo che sia un elemento assolutamente dirimente nel quadro della vostra valutazione, perché se dobbiamo andare nel solco della narrazione rappresentata dall'Ufficio di Procura di questo stabilimento, la cui unica stella polare era soltanto quella della produzione, del profitto, a detrimento di qualsiasi norma basilare di tutela dell'igiene, della sicurezza, dell'ambiente, francamente mi devono spiegare come mai, come mai atteso che il Testo Unico Ambientale prevedeva il rilascio dell'autorizzazione entro 300 giorni, e questa autorizzazione nei 300 giorni non era intervenuta, è intervenuta sul punto la Legge 19 dicembre 2007, numero 243, che ha un titolo assolutamente significativo ed emblematico, perché è recante norme di differimento dei termini in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale e norme transitorie. Nel senso che, al suo Articolo

l diceva: guardate che in luogo delle parole 30 ottobre 2007, cioè che il rilascio dell'autorizzazione integrata dovesse avvenire entro il 30 ottobre 2007, si sostituiscono le parole 31 marzo 2008, cioè si davano altri cinque mesi. Visto come sempre succede nel nostro straordinario Paese, anche questa ulteriore deroga non è stata rispettata, è stata poi emanata una successiva Legge, che è la Legge 31, del 28 febbraio 2008, nel cui Articolo 32 bis viene detto che "In mancanza del rilascio di Autorizzazione Integrata Ambientale entro 31 marzo 2008 – ricordate, che era il nuovo termine che sostituiva il precedente del 30 ottobre del 2007 – i gestori possono procedere all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento dell'impianto alle migliori tecniche disponibili".

Quindi, vi era questa possibilità, atteso che il provvedimento di autorizzazione non interveniva. E cosa fa la buona Ilva S.p.A.? Manda una nota al Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del mare, alla Direzione Generale per la Salvaguardia Ambientale e all'Assessorato all'Ecologia della Regione Puglia, del 12 settembre del 2008, in cui in buona sostanza dice testualmente: "Non essendo intervenuto il rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale alla data del 31 marzo 2008, per la domanda presentata in data 28 febbraio 2007, si procede all'esecuzione degli interventi proposti finalizzati all'adeguamento degli impianti del proprio stabilimento alle migliore tecniche disponibili". Cioè, Ilva si fa avanti, dice: visto che tu non mi autorizzi, io voglio adeguare gli impianti, voglio migliorare la situazione. Si fa parte proattiva. Veramente mi riesce molto difficile coniugare tutto quanto questo, che è documentato, con questo dolo intenzionale che esiste nella norma, ma che non è stato evidentemente neanche colto nella sua dimensione giuridica dall'Ufficio di Procura. In allegato a questa nota, Ilva allega un capillare cronoprogramma di interventi che intende realizzare indicando puntualmente i tempi di attuazione, ma non soltanto fa questo, fa una relazione in cui rappresenta come alla data dell'1 settembre 2008, in adempimento alle richieste anticipatorie della Conferenza di Servizi, eppure contenute nel piano di interventi per l'adeguamento dello stabilimento linee guida BAT, allegato all'istanza del 28 febbraio del 2007 per l'ottenimento dell'AIA, rappresenta tutti quanti gli interventi che sono stati già effettuati. Abbiamo caricatrici Smokeless, adeguamento piano bocchette di carica realizzato. È un allegamento certamente della consulenza dell'Ingegnere Fruttuoso, che è stato – immagino – rapito dal collega Fruttuoso, ma sicuramente ne rappresenta un suo allegato. Adeguamento piano bocchette di carica della Batteria 11, adozione di nuove porte ad elevata tenuta sulle Batterie 3/6 e rappresenta tutti quanti quelli che sono gli interventi già realizzati, nonché in allegato rappresenta tutti quanti quelli che sono gli interventi che intende realizzare con i tempi

di attuazione, con un cronoprogramma assolutamente preciso e puntuale. In questo senso, naturalmente, si collega a quella parte del mio esame dell'Ingegnere Fruttuoso, laddove risultava quello che era oggetto della domanda e quello che dal PIC risultava, evidentemente, effettuato.

Io, se volete, ve lo posso anche porre. È un po' scarabocchiato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – No, Avvocato, magari dopo ci depositerà tutta la documentazione a cui ha fatto riferimento.

AVVOCATO L. PERRONE – Va bene.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Perlomeno, se c'è qualche dubbio se sia stata effettivamente depositata, oppure ci dirà in che udienza è stata depositata. Questa è l'alternativa, perché così ci dà almeno un po' un aiuto nel reperire tutti gli atti.

AVVOCATO L. PERRONE – Sì, sì, certo. A volte mi sono perso anche io tra le produzioni.

PRESIDENTE S. D'ERRICO - A volte l'ha detto.

AVVOCATO L. PERRONE - Io l'ho trovato in allegato al lavoro dell'Ingegnere Fruttuoso e, quindi ho dato per scontato, non mi sono confrontato sul punto con l'Ingegnere.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene, le chiediamo quest'ultimo sforzo di collaborazione.

AVVOCATO L. PERRONE – Non mancherà. Ci mancherebbe altro. È inutile tornare a dire come l'argomentazione, quindi che il parametro normativo dell'AIA 2011 dovesse essere il DRAFT di BREF mi pare veramente oramai sufficientemente chiarito. Vedete, vi ho detto che anche quella narrazione del Pubblico Ministero relativamente all'aspetto che le MTD e le BAT fossero in qualche modo sovrapponibili, oltre a contrastare con il dato insuperabile della logica, atteso che se così fosse, non si capisce perché sono intervenute 7 versioni di DRAFT, ma emerge proprio documentalmente come le BAT si contraddistinguono proprio per quei profili emissivi, i cosiddetti BAT-AEL, che sono proprio le espressioni dei livelli di emissione associate alle migliori tecniche disponibili. Vedete, nell'AIA 2012, l'AIA riesaminata, quella che la Procura dice essere la vera AIA, è importante contestualizzare proprio il momento in cui la stessa sorge. Abbiamo detto proprio all'esordio del mio intervento, lo sliding doors di quei primi giorni di marzo 2012, dove vi è una coincidenza di accadimenti assolutamente unica, dal deposito della perizia epidemiologia, dalla richiesta di Riesame della Regione, fino alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle BAT. Nel giro veramente di cinque giorni succede tutto quanto questo. E nell'AIA 2012 si dà atto proprio del procedimento 938/2010, che in ragione proprio delle emergenze, vi è l'adozione anticipata di valori limiti rigorosi, di emissioni in atmosfera all'interno degli intervalli previsti dalle BAT 2012. Ovvero, con l'individuazione di condizioni di esercizio più restrittive. Questo, lo troviamo proprio nella parte introduttiva del Decreto dell'AIA riesaminata del 26

ottobre del 2012 e che dice poi di voler adeguare il provvedimento del 4 agosto del 2011 alle conclusioni delle BAT. Cioè, è la stessa AIA riesaminata che dice che il suo Riesame è soltanto in termini di adeguamento di quel provvedimento autorizzatorio in ragione delle intervenute nuove conclusioni delle BAT relative al settore siderurgico, di cui alla decisione della Commissione Europea 2012/135 dell'Unione Europea, che evidentemente come è dato leggere soltanto dal testo della direttiva del 2010, naturalmente poteva avere valore soltanto a far data dal 7 gennaio del 2014.

Vedete, quando il Pubblico Ministero dice che la mancata copertura dei parchi nell'AIA 2011 è stata una soluzione politica, una mancata copertura che non esiste, perché esisteva soltanto in nuce uno studio di fattibilità, vedete che la vera soluzione politica è intervenuta nell'AIA 2012, l'AIA riesaminata. Perché se voi andate a pagina 7 proprio del PIC dell'AIA 2012 è straordinario, perché dice: "In merito alla perizia epidemiologica presentata dal G.I.P. del Tribunale di Taranto la Commissione IPPC aveva indicato all'Autorità Competente, data la specialità dei contenuti di procedere al necessario coinvolgimento del Ministero della Salute e dell'Istituto Superiore della Sanità", proprio, in ragione di quella epidemiologica che matura quella che è l'AIA del 2012 e, evidentemente, ha stressato anche, devo trovare le parole per essere politicamente corretto. In ragione di quelle risultanze di quella perizia epidemiologica, le cui conclusioni abbiamo letto insieme, che erano alquanto bizzarre e un po' scollegate logicamente tra di loro, che è maturata l'AIA del 2012. Laddove proprio in materia di parchi l'AIA del 2012 fa, opera questa soluzione politica della completa copertura dei parchi primari entro 6 mesi dal rilascio del provvedimento di Riesame dell'AIA, l'azienda dovrà presentare un progetto per la realizzazione, che dovrà essere concluso nei 36 mesi successivi. Poi tutte quante le altre misure, sono tutte quante le altre misure su cui Ilva era assolutamente adeguata. Tant'è che si parla delle attività di filmatura dei cumuli, cosa che veniva fatta; l'attività di bagnatura delle strade dei parchi, cosa che veniva fatta; la intensificazione dell'attività di bagnatura delle piste interne dei parchi, cosa che veniva fatta; la procedura della velocità dei mezzi percorrenti le strade e le piste interne dei parchi a passo d'uomo, cosa che veniva fatta; nuova rete di idranti per la bagnatura dei cumuli; la nebulizzazione. Cioè, tutto quanto quello che già c'era. Due sono i punti di discontinuità col passato. Uno è questo studio sui parchi, sulla copertura dei parchi che doveva essere fatto entro 6 mesi e che, come ho già detto, è scritto nell'AIA a chiare lettere, è una prescrizione che è il portato del deposito della perizia epidemiologica, lo scrivono loro; e l'altro sono i wind day.

Io dico, i wind day, ma io gestore devo pagare perché a te scienziato soltanto nel luglio del 2012 ti viene l'intuizione del wind day? E questo in che modo può essere addebitato a me?

Cioè, dovevo essere io ad avere questo tipo di intuizione? Anche questa questione dei wind day, siamo certi che laddove il buon Professor Assennato avesse pensato che vi era questa misura, Ilva non l'adottava, non la seguiva? Poi in che cosa si sostanzia? In una filmatura doppia dei cumuli e in una bagnatura doppia e una riduzione del 10% della quantità dei minerali ripresi dai parchi primari rispetto alla giornata tipo. Cioè, questo è stato. Quindi, l'unico elemento vero di discontinuità è dato da questo studio entro 6 mesi per la copertura dei parchi entro 3 anni, che matura in un contesto, evidentemente, solo ed esclusivamente politico.

Ora, è stata anche richiesta da parte di questa Eccellentissima Corte se in qualche modo la famiglia Riva avesse partecipato all'AIA, alle riunioni dell'AIA. Ricorderà una domanda sua, Presidente, proprio al teste Mazzoni: "Lei ricorda in occasione delle riunioni, sono state decine di riunioni dei gruppi istruttori, se è mai stato presente qualche esponente della famiglia Riva?". "No, mai conosciuto". D'altronde, dai verbali risulta chi per l'Ilva partecipasse a quelle riunioni, che erano Tommassini, l'Ingegnere Capogrosso, oltre evidentemente all'Avvocato Perli. Perli ha anche spiegato quello che è il suo rapporto con Pelaggi, che era proprio il referente indicato dal Ministro per la tematica non certo AIA, ma era la tematica del Tavolo – abbiamo visto – Tecnico Istituzionale del febbraio 2009 sul problema del campionamento in continuo delle diossine. È inutile dirvi che quanto al contenuto dell'ordinanza cautelare, Pelaggi, in un passaggio, risulta il capo dipartimento presso il Ministero dell'Ambiente, successivamente autorevole membro della Commissione IPPC, fino finalmente, a disvelare la sua reale natura che è quello di responsabile della Segreteria Tecnica non del Ministero, ma del Ministro, perché ci ha spiegato che erano plurime segreterie. È inutile che vi sto a rappresentare quelli che sono i contenuti dell'esame anche sul punto dell'Avvocato Pelaggi, ma mi preme rappresentare, sempre a difesa con forza dell'AIA 2011, che l'AIA 2011 del 4 agosto 2011, fotografava fedelmente anche quelle che erano le risultanze e le emergenze dell'attività di indagine dell'Autorità Giudiziaria. Perché, proprio nell'AIA del 4 agosto, viene riportato che dopo il rilascio dell'AIA potranno essere disposti dal Ministero dell'Ambiente e della Tutela del Territorio del Mare, quale Autorità Competente, gli opportuni accertamenti onde verificare i profili di irregolarità segnalati dal NOE e eventualmente sottoporre al riesame la presente autorizzazione ai sensi dell'Articolo 29 octies del Testo Unico Ambientale. Ricorderete che quelle segnalazioni del NOE, erano arrivate veramente pochi giorni prima, rispetto al rilascio del decreto autorizzatorio e ciò nonostante, nel proprio articolato il Decreto AIA fa espresso richiamo a questi accertamenti. Espresso richiamo che viene fatto anche nella stessa Conferenza di Servizi del 5 luglio 2011. Infatti, se avete la bontà di leggere, lì è

riportato che in merito a quanto contenuto nella nota del Comando Carabinieri per la Tutela dell'Ambiente del 2 luglio del 2011 il Presidente puntualizza che al momento le irregolarità segnalate dal NOE non rilevano ai fini del rilascio dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, ma eventualmente incidono sull'attività degli enti responsabili e delle vigenti autorizzazioni di settore o comunque a responsabili in materia sanitaria e invita tutte le Autorità presenti al Tavolo di Conferenza a farsi parte diligente, per eventuali accertamenti del caso, assicurando l'impegno da parte del Ministero di disporre opportuni accertamenti da effettuarsi solo dopo il rilascio dell'AIA, momento in cui il Ministero acquisirà funzione di Autorità Competente. Quindi, fotografa fedelmente quello che è lo stato della vicenda giudiziaria, così come lo fa l'AIA 2012, che interviene a valle del deposito della perizia epidemiologica e il portato di quella perizia lo abbiamo visto che ricaduta ha avuto in termini di prescrizione.

Ora, cerco un punto, sto saltando altri punti che abbiamo già affrontato, come il tavolo istituzionale del febbraio 2009. Ricorderete che un passaggio interessante è stato, nell'esame dell'imputato Pelaggi, questo Tavolo Tecnico a Palazzo Chigi di febbraio 2009, cui parteciparono una serie di soggetti istituzionali, tra cui ricorderà la Commissione COVIS, di cui era Presidente, che vi partecipo il vicepresidente, attesa l'incompatibilità evidentemente di Pelaggi, che ne era il Presidente. L'imputato Pelaggi in quella sede disse: "La COVIS è una commissione prevista per Legge, che andava a esaminare rispetto agli investimenti di costi e benefici, sugli investimenti per la tutela ambientale". Una domanda sempre molto puntuale da parte del Presidente: "Ma la Covis ha erogato finanziamenti?". Qui non ha erogato mai finanziamenti a nessuno, qui ha sempre pagato solo e esclusivamente Pantalone. "No, non abbiamo assolutamente erogato nessuno, perché nella COVIS c'era una ricca rappresentanza di tecnici esperti di inquinamento e quant'altro". Io poi che sono curioso sono andato a vedere cos'è la COVIS, perché non la conoscevo. Ebbene, la COVIS è stata istituita per effetto dell'Articolo 2 comma 3 del D.P.R. 14 maggio 1999, numero 90 e quali sono i suoi compiti? Si esprime in merito alla valutazione di fattibilità tecnico-economica e scientifiche, anche con riferimento all'analisi di costi e benefici in relazione a iniziative piani e progetti di protezione e risanamento ambientali. In quella fase storica si stava affrontando la tematica dell'urea, quindi della ditivazione di urea e di abbattimento delle diossine e si chiese il supporto della COVIS, che fornisce, infatti una consulenza tecnica giuridica al Ministro e svolge funzioni istruttorie del nucleo di valutazione e di verifica di investimenti pubblici, che in questo caso, evidentemente, non ci sono stati perché quando c'è il privato paga lui.

Bene, voglio saltare quelli che sono punti già affrontati e veniamo al rapporto con Fabio Riva o

con la proprietà. È stato oggetto di domanda da parte del Presidente all'imputato Pelaggi e ricordate che lui disse: "Sì, effettivamente io ho avuto due contatti telefonici con Fabio Riva in relazione ad un'attività di sponsorizzazione per un evento che si doveva tenere a luglio 2010, presso Siracusa, per l'associazione Liberamente, che faceva capo – ricorderete – ai Ministri Frattini e Prestigiacomo". Le telefonate sono del 28 giugno del 2010, la progressiva 3651. Anche questa è straordinaria, perché telefona Pelaggi a Fabio Riva: "Pronto, buongiorno". Fabio Riva risponde: "Non ho questo numero suo". Non aveva neanche il numero di telefono di Pelaggi. Parlano: "Adesso me lo segno. Come va Avvocato", dice Fabio Riva? "Tutto bene, tutto bene. Oggi finalmente sono riuscito a prendere mezza giornata di riposo, perché domani è San Pietro e Paolo a Roma, e quindi sono riuscito a fare... Non voglio essere biasimato da sua moglie - dice Fabio Riva - per questa telefonata. Io le telefonavo – dice Pelaggi - per incarico del Ministro. Siccome il giorno 10 luglio lei presenzia giù nel famoso castello a Siracusa alla fondazione Liberazione, quella che hanno fatto insieme con Frattini e la Gelmini, le manderò una prima noticina – diciamo – sugli obiettivi della fondazione, perché lei mi ha pregato un po' di divulgarla a tutte le imprese con cui abbiamo avuto contatto. Per quanto riguarda, dico subito, i contributi, laddove uno voglia aderire, saranno 4 o 5 mila euro. Benissimo". Poi mi diceva: "Fammi questa cortesia, Luigi. E infatti il lunedì di ponte me lo ha infelicitato, nel senso che mi devo fare una cinquantina di telefonate". "Va bene – dice Fabio Riva - non c'è problema". Poi è Pelaggi che esce l'argomento e dice: "Poi con Perli ci stiamo sentendo?". Fabio Riva: "Perfetto. Tutto quanto sotto controllo, sono molto soddisfatto. Va bene, vediamo se riusciamo, sarebbe un bel...". Pelaggi: "Sì, sì, io sono tranquillo. Sarebbe una bella soddisfazione per la vittoria, insomma".

Cioè, sta parlando con il Capo di Gabinetto del Ministro dell'Ambiente. Siamo a giugno del 2010, con una domanda di autorizzazione presentata nel febbraio del 2007 e lui si compiace che stanno a buon punto e dice: "Sarebbe una bella soddisfazione per la vittoria". Incominciamo a addentrarci in quello che è l'aspetto personologico di Fabio Riva, che deve essere oggetto del vostro scrutinio anche. Vedrete che non c'è una sola intercettazione in cui assume un tono minaccioso, prevaricatore, coercitivo nei confronti di chicchessia. Successiva telefonata, la 4022 del 5 luglio del 2010, perché evidentemente i denari non erano arrivati per questa forma di partecipazione e Pelaggi chiama e dice: "Io quello che volevo capire era soltanto questo, siccome dietro il cartoncino di inizio vuole mettere tutte le aziende, il Ministro, che hanno contribuito all'iniziativa, Enel, Eni e quant'altro", Fabio Riva dice: "Mettiamo l'Ilva". Lui stava chiamando dicendo: "Quand'è che ci fai il bonifico in maniera tale che possiamo

mandare in tipografia e mettere Ilva?”. “Va bene, mettiamo Ilva”. Grazie. Anche su questo aspetto l'imputato Pelaggi, il teste Pelaggi ha detto che la contribuzione a quell'evento non è stata isolata da parte di Ilva, ma è stata rilasciata anche da A2A, ACEA, ANSALDO, API, AUTOSTRADE, BIOENERGIE, DUCATI ENERGIA, DUCATI ENERGIA DELTRATRONIC, EDIPOWER, EDISON, EGL, ENEL, ERG, ERIDANIA, ESI, FIAT, Ilva, Q8, VEOLIA, TREVÌ, TERNA, TELECOM, SORGENIA, SELEX, PIRELLI, MAPEI.

Ma il Pubblico Ministero, perché sono domande da Pubblico Ministero, il Presidente. Il Presidente a fronte di questo, giustamente ha investigato ulteriormente questo aspetto: “Ma lei, Avvocato Pelaggi, aveva un ruolo nella fondazione Liberamente? Cioè, in qualche modo questa liberalità poteva in qualche modo interessarla?”. “Assolutamente no, io sono intervenuto solo ed esclusivamente per conto del Ministro”.

Ora, un ulteriore aspetto che emerge quantomeno lessicalmente nella ordinanza cautelare, che è un altro aspetto grottesco di questa vicenda, per quanto non trasfuso in un capo d'imputazione, ma perché dopo cinque anni è arrivato anche il momento di fare un po' chiarezza su tutto quanto quello che si è voluto abilmente alimentare, il pilotare la Commissione Parlamentare Rifiuti nel suo incontro e il sopralluogo allo stabilimento del 15 settembre 2010. Altra vicenda assolutamente surreale, perché questa riposa sempre in quella maledetta progressiva 2645 del 9 giugno 2010, quella dei “due casi di tumori in più è una minchiata”, in cui si dice che va pilotata la questione della commissione. Anzi, no, scusatemi, adesso mostro evidentemente stanchezza. Questa progressiva, quando si parla, perché la stessa terminologia viene usata anche sulla Commissione Territoriale Rifiuti. Quando si parla di pilotare in questa telefonata, si fa evidentemente riferimento a quello che è il sopralluogo del Gruppo Istruttore che avverrà nei giorni del 14, 15 e 16 giugno 2010. Questa è una telefonata che intercorre tra Perli e Fabio Riva, in cui l'Avvocato Perli dice: “Poi Pelaggi mi ha detto che la Commissione ha accettato l'80, 85”, quello di cui abbiamo già parlato delle osservazioni, abbiamo visto l'esame sul punto del Colonnello Dinoi relativamente al contenuto al verbale del Gruppo Istruttore del 27 maggio del 2010, e che la visita si impone soltanto per questo 10% perché i gruppi istruttori hanno chiesto di verificare gli impianti. “Mi ha detto che è sotto controllo, e mi ha assicurato che non avremo sorprese. Va bene. Volevo farmelo dire anche da Ticali. Oh, oh, va bene. Va un po' pilotata – dice Perli - questa roba della commissione. Domani lo chiamo e vedo di parlare anche con lui”. È emerso, ve l'ho detto, se non mi sbaglio nel suo intervento, l'Avvocato Mattesi nella Difesa di Pelaggi, che anche questo è totalmente una mistificazione, atteso che poi il successivo contatto che interviene con Pelaggi è stato a

luglio perché ci fu quella riunione anche sul tema discariche e poi nel successivo mese di novembre, a seguito di una nota scritta, in ragione di quelle che erano le rimostranze dell'ARPA Puglia sull'applicazione corretta dell'Articolo 3 della Legge 44 del 2008, ovvero della presentazione da parte di Ilva di un progetto per il campionamento in continuo del Camino E312, delle diossine, tant'è che poi si fece un nuovo Tavolo Tecnico a fine 2010, 2011 in poi. Tant'è che poi viene ulteriormente trasfuso anche nel PIC conclusivo del 2011.

Ma, ripeto, l'argomento è talmente banale ed è stato già evidenziato, la prova ultima è il suggello finale al fatto che l'AIA 2011 non sia stata assolutamente compiacente nei confronti di nessuno, è che Ilva l'ha impugnata dinnanzi al TAR. Avete in atti la sentenza 1187, se non mi sbaglio, del 2011 e che l'unico altro soggetto che lo ha impugnato è stato il WWF con un ricorso straordinario al Capo dello Stato dichiarato, se non mi sbaglio, inammissibile.

Veniamo adesso a quell'aspetto, proprio per assonanza lessicale, del settembre 2010, che pur non trasfuso in un capo di imputazione, mi preme evidentemente chiarire, perché è privo di senso.

Nella conversazione 8426 dell'11 settembre del 2010 intercorsa tra Archinà e Capogrosso, Archinà dice a Capogrosso, in buona sostanza, di essere presso lo studio dell'Onorevole Pietro Franzoso a Bari, che era il Segretario della Commissione Parlamentare Rifiuti: "Sono a Bari" perché voleva capire, visto che vi doveva essere la visita, risulta documentalmente, non sto a leggervi l'intercettazione, ma risulta evidente, viene proprio riportato che la Commissione doveva fare una visita di un'ora. E Archinà diceva per rendere concreta questa visita che percorso facciamo? Che cosa vogliono vedere? Che cosa vogliono capire? E lui dice: "Sono a Bari, dovremmo porre attenzione agli interventi impiantistici fatti, che attengono all'ecologia, ad esempio l'impianto di urea, ai flussi che vanno verso l'esterno, come abbiamo trattato la questione PCB, come intenderemo trattare le traversine che ci hanno bloccato". E dice Archinà: "Siccome avete soltanto un'ora – e naturalmente quello che diceva l'Onorevole Franzoso – siccome avete soltanto un'ora, fate vedere l'impianto più rappresentativo, per esempio l'agglomerato". L'aspetto pruriginoso di questa storia nasce dall'intercettazione, la 12393 tra Capogrosso e Fabio Riva, in cui Capogrosso riferisce, con riferimento a questa visita, che è tutto pilotato. E ce lo ha spiegato anche nel corso del suo esame. Cioè, che cosa c'era da pilotare in una visita di un'ora da parte della Commissione Parlamentare? Tant'è che nel parlare con Fabio Riva dice: "Ho disegnato il percorso, ovvero percorso che gli facciamo vedere le morchie, gli facciamo vedere questo impianto, gli facciamo vedere l'urea". Questo è stato anche dichiarato dall'Ingegnere

Capogrosso in sede di esame, che ha detto che in buona sostanza che non c'era assolutamente nulla da pilotare. E questo è riscontrato dalla progressiva 13477 del giorno prima, proprio del 14 settembre del 2010, che è intercorsa tra Capogrosso e Fabio Riva, in cui Capogrosso rappresenta il percorso che lui ha pensato di sottoporre all'attenzione della Commissione Parlamentare.

E qual è? Allora, Capogrosso: "Mentre per la visita di domani avremmo messo giù un percorso – nel loro lessico era il pilotaggio – che adesso mettiamo su carta, perché dalle informazioni di Archinà noi vorremmo far vedere". Le informazioni di Archinà sono quelle che dà in quella precedente intercettazione, che dice guarda che loro vogliono vedere le cose più impattanti, gli interventi che voi avete operato sull'impianto, tipo urea, agglomerato. Allora lui dice: "Noi vorremmo fare vedere l'impianto urea con la relativa gestione delle polveri". Fabio Riva: "Sì, sì". "Poi l'impianto di bricchette, quello di Ambruso che passiamo lì davanti, sì per il recupero". Fabio Riva: "Ehi, mi raccomando, mettiamo tutto in ordine". La preoccupazione. "Sì, sì, va be' quello sta avvenendo già" – risponde Capogrosso giustamente. Ancora Capogrosso: "E poi un impianto di recupero delle morchie, che oggi smaltiamo fuori, che invece partirà adesso fra un mese massimo. Fabio Riva dice: "Quello lì al fine del magazzino del LAF? Esatto, quello di fronte al magazzino. Ma quello da quanti anni che lo stiamo costruendo, Ingegnere? Eh, sono due anni, Però ci sono stati dei problemi anche con le dirigenze, abbiamo avuto un sacco di problemi. Quando è che è previsto che parte? Il mese prossimo. Quindi voglio fare vedere questi tre impianti – dice Capogrosso - perché hanno un'ora praticamente". Quindi, lui dice: facciamo vedere queste cose perché hanno, evidentemente, un'ora. Guardate, è il dato personologico che io non mi stancherò di rappresentarvi. In questa telefonata qual è l'aspetto a Fabio Riva che interessa di più? La figura del Presidente della Commissione? "Ma chi è, Pecorella famoso?". È questo il suo interesse. "Sì, sì, Pecorella - risponde Capogrosso - l'Avvocato famoso". "Perché era famoso? – chiede Fabio Riva – non mi ricordo più". È una costante. "Ah, c'era quel discorso – dice Capogrosso – di quella uccisione di quel bambino in Val d'Aosta da parte della madre. Ah, Pecorella, è quello della Franzoni". E questo è il manipolo di manigoldi che voleva manipolare la Commissione Parlamentare dei Rifiuti.

Ora, e il dato quello che diceva Perli nel giugno del 2010 fosse scollegato dalla realtà, è dato dal fatto che il successivo collegamento dell'Avvocato Pelaggi con l'Avvocato Perli avviene il 7 novembre del 2010, e questo è testimoniato dalla intercettazione. È lunghissima Presidente, 8331 del 7 novembre 2010, che intercorre tra Perli e Fabio Riva. In buona sostanza in questa prima telefonata, nella prima parte Fabio Riva mostra

il suo fastidio perché stava vedendo la partita del Milan. Poi gli parla Perli di un servizio che era stato mandato in onda sul benzoapirene su RAI 3 in cui avevano sentito il giornalista Mazza e altri, e dice: “E’ assolutamente una disinformazione, dobbiamo mandare una lettera di rettifica. Pensi lei – dice a Fabio Riva – che ieri ero al tavolo del ristorante vicino al direttore di RAI 3 Galimberti”. E la risposta di Fabio Riva: “In quale ristorante?” perché era una cosa che lo interessava, evidentemente, di più. Però, in buona sostanza, in questa telefonata e venendo all’aspetto più significativo nel quadro del discorso che vi sto rappresentando, è che al 7 novembre 2010 Perli dice: “Vado giù domani mattina e poi martedì ho la riunione a Roma. Ah, martedì c’è anche Pelaggi, martedì alla riunione c’è anche Pelaggi. Ticali e Pelaggi. Sì, Ticali, Pelaggi e poi viene giù Capogrosso e Tommassino. La Romeo si è fatta male”. Si torna a parlare del servizio RAI. Questa è la questione del ristorante. Ecco, a un certo punto Fabio Riva dice: “Parlate del campionamento in continuo martedì, eh!”. Quindi è chiaro che quell’incontro di cui parlano in questa intercettazione del 7 novembre 2010 è totalmente scollegato dalla vicenda AIA. Credo che vi sia stato già rappresentato e questa telefonata testimonia che questo incontro che avviene nel novembre del 2010 tra l’Avvocato Perli e Pelaggi, “il tavolo è Pelaggi, dobbiamo parlare con il Ministero - dice Fabio Riva - del campionamento in continuo della diossina martedì, è quello il punto. Infatti, anche quella roba lì, adesso vediamo come fare la lettera. Il tavolo è Pelaggi, gliene ho già parlato”. Quindi, è chiaro che a questo punto, a novembre del 2010, il problema è il tavolo sempre sul campionamento in diossina in ragione di quelle rimostranze dell’ARPA partite con quella nota del maggio del 2010 sulla mancata applicazione dell’Articolo 3 della Legge regionale 44 del 2008, da parte di Ilva.

Vi è poi una intercettazione del 23 luglio del 2010, la 9971, che, vedete, ve la voglio rappresentare, perché qui si intersecano in quel periodo storico varie vicende: dal benzoapirene alla campagna di monitoraggio della qualità dell’aria con l’apposizionamento delle centraline. Ricorderete le centraline interne, esterne, la relazione ARPA, AIA, c’è di tutto e, quindi ci sono queste intercettazioni che parlano un po’ di tutto e a volte viene male interpretato il contenuto. Questa intercettazione è interessante, sempre per offrire quello spaccato personologico del mio assistito (è la progressiva 9971, del 23 luglio 2010 alle ore 9:13). Il 23 luglio 2010 non è una data casuale, perché il 23 luglio 2010 è la data del Tavolo Tecnico a cui si presenterà l’Avvocato Perli dicendo che Ilva non intende accedere a quella campagna di monitoraggio, atteso l’intervento e attesa la richiesta di incidente probatorio che era intervenuta il 16 di luglio. È importante questa intercettazione, non ve la leggo tutta, io avevo segnato tutta una serie di passaggi, in cui Perli dice: “Il punto vero della

questione” – perché giustamente sia Archinà che Capogrosso mi dicono ma guardate che l’obiettivo vero della Regione è che siccome questa rete di centraline costa 700 mila euro, loro vogliono sapere se siamo disponibili a metterci i soldi. E Perli dice: “Io così a caldo non ho, per dire che non vorrei ridare la corda a chi mi vuole impiccare”. E ancora Perli: “Cioè nel senso che noi collaboriamo scambiandoci dati informativi, compatibilmente con i limiti che ci derivano dalla vicenda penale e quant’altro”. Fabio Riva è significativo: “Beh, sì, ma poi è arrivato l’incidente probatorio, no? Anche quando sono andato alla Regione – e fa riferimento alla riunione del 15 luglio, quella della presunta concussione di Assennato – io gli ho detto – intende riferirsi evidentemente al Presidente Vendola – che è okay, ma poi... (poi ci sono puntini puntini), incidente probatorio”. Dice: “Poi è intervenuto l’incidente probatorio – cioè il giorno dopo - che cambia un po’ le carte in tavola”. Tant’è che Perli dice: “Sentirò Albanese, vediamo che cosa ne pensa lui”. Ma ve la voglio segnalare, perché sapete come si conclude questa intercettazione? Che Fabio Riva dice: “Andiamo avanti con la Regione, per l’amor di Dio”. C’è la sua volontà assolutamente dialogante che emerge sempre. Cercherò in qualche modo di rappresentarlo. Lui al Sindaco Stefano voleva mandare Ivo Allegrini del CNR per spiegargli il valore obiettivo del benzoapirene; con la Regione voleva assolutamente mantenere una linea di dialogo aperto. Era assolutamente dialogante. In alcun modo impositivo nei confronti di nessuno. E ancora, qui si conclude, ricorderete con quell’altro passaggio che è stato fortemente strumentalizzato, in cui in buona sostanza dice. “Adesso è stato notificato, c’è stata questa notizia amplificata sugli organi di stampa, che è stata fatta la richiesta di incidente probatorio, non è che adesso il Ministero ci mette del suo, dice Fabio Riva”. Cioè mettetevi nei panni di uno che sta aspettando dal 2007 una Autorizzazione Integrata Ambientale. Adesso viene amplificata questa notizia che pone in termini certamente non positivi l’azienda richiedente e il gestore richiedente e dice: “Non è che adesso il Ministero ci mette del suo?”. E poi con il suo lessico dice: “Dagli un’allerta a Pelaggi che poi gli passa da sotto al naso, in quel modo”. È significativa la risposta dell’Avvocato Perli, nella misura cui dice e lo tranquillizza, dice: “Io il ricorso che ho fatto avverso l’ordinanza del Sindaco la notificherò anche al Ministero e coglierò l’occasione per chiamare Pelaggi e spiegargli come stanno le cose”. E quindi, spiegargli tutto il ragionamento giuridico del valore obiettivo, del benzoapirene e tutto quanto. In questo senso in un processo di normalizzazione può essere, evidentemente, riletta anche questa intercettazione.

Ora, chiudendo sull’AIA, voglio riportare soltanto – vedete – le norme del Testo Unico Ambientale, oggetto di asserita violazione. Il 29 quater del Decreto Legislativo 152 del

2006 stabilisce quel principio che ci siamo detti più volte, che l'Autorità Competente può sottrarre all'accesso informazioni non riguardanti le emissioni dell'impianto nell'ambiente per ragioni di tutela della proprietà intellettuale. Cioè è consacrata proprio questa tutela a favore del gestore richiedente, ma soprattutto la Autorizzazione Integrata Ambientale, del suo Articolo 29 sexies, nella sua stesura evidentemente antecedente, rispetto al Decreto Legislativo 46/2014 perché l'Articolo 7, comma terzo del Decreto Legislativo 46 del 2014 ha inciso in maniera determinante sulle norme del Testo Unico Ambientale, modificandole. Modificandole in ragione delle intervenute BAT. Infatti, l'Articolo del 29 sexies al momento dell'Autorizzazione Integrata Ambientale Ilva AIA 2011 che cosa diceva? Al comma 4, che i valori limiti di emissioni, i parametri e le misure tecniche equivalenti di cui ai commi precedenti, fanno riferimento all'applicazione delle migliori tecniche disponibili. Cioè il parametro normativo, quello che vi ha detto Fruttuoso, quello che abbiamo cercato di dire noi in questi anni, che il parametro normativo di riferimento al momento del rilascio dell'AIA 2011 erano le migliori tecniche disponibili, tant'è che il comma 5 dice: "L'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto specificato nell'Articolo 29 bis che richiama le migliori tecniche disponibili". Differentemente, lo stesso Articolo 29 sexies, quando viene ad essere modificato in ragione dell'intervento del Decreto Legislativo 46/2014 riporta un 4 bis in cui si dice: "L'Autorità Competente fissa i valori limiti di emissione che garantiscono in condizioni di esercizio normale che le emissioni non superino i livelli di emissione associate alle migliori tecniche disponibili ai BAT-AEL". Ancora, l'Autorità Competente può fissare i valori limiti di emissione più rigorosi di quelli di cui al 4 bis. L'Autorità Competente rilascia l'Autorizzazione Integrata Ambientale osservando quanto specificato dall'Articolo 29 bis, comma 1, 2 e 3. L'Articolo 29 bis che in ragione dell'intervento del Decreto Legislativo 46/2014 stabilisce che l'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata prenda a riferimento le conclusioni sulle BAT. Mentre il 29 bis ante 46/2014 aveva a riferimento le migliori tecniche disponibili. Questo, naturalmente, suggella da un punto di vista normativo tutti quanti quelli che sono i requisiti che giustamente ci siamo posti nel corso dell'istruttoria dibattimentale.

Io avrei ancora qualche argomento sul monitoraggio, poche pagine, ma sono veramente sfinito. Se volete cinque minuti di pausa e poi tiro avanti un'altra mezz'ora e chiudo questo argomento. Altri faccio una sintesi di questo aspetto e chiudiamo questo argomento, che ho iniziato.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Avvocato, come ritiene lei.

AVVOCATO L. PERRONE – Preferisco. Preferisco in maniera tale che domani rapidamente

concludo su quegli aspetti.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene.

AVVOCATO L. PERRONE – Un altro elemento, sempre proseguendo nell'analisi dell'ordinanza di custodia cautelare, per screditare l'azienda, è quella censura relativa alla mancata collaborazione offerta da Ilva sulle centraline. Io riporto quanto diceva la Dottoressa Todisco, in cui in buona sostanza diceva: “Guardate, l'intesa era raggiunta con Raffineria Agip, Cementir, che sottoscrivevano in data 10 settembre del 2010 apposite convenzioni con ARPA per contribuire fattivamente al potenziamento del monitoraggio della qualità dell'aria a Taranto, con specifico riferimento al benzoapirene. ILVA – tutto in grassetto, perché questo non mancava mai – al contrario respingeva la possibilità di partecipare a questa attività”.

Sappiamo, perfettamente tutti che questa vicenda nasce all'indomani di quella relazione del 21 giugno del 2010 da parte di ARPA Puglia e sul punto io non posso non richiamare le dichiarazioni quanto mai qualificate di un imputato quanto mai qualificato, che è l'Avvocato Perli, che a riguardo ha detto che cosa? “La posizione fu assunta specificamente da me”. Cioè, ha rivendicato quella che era una scelta giuridica del legale che aveva un mandato fiduciario da parte della proprietà. Penso che fosse sempre rilasciato da Emilio Riva il mandato, sicuramente. “E come tutte le posizioni che ho assunto io sulla vicenda dell'Ilva era improntata a una logica assolutamente e squisitamente giuridica. L'Articolo 2 della Direttiva Comunitaria dice che i limiti della valutazione della cosiddetta aria ambiente valgono per la troposfera, non valgono per l'aria dei luoghi di lavoro e delle industrie. Quindi, dice, in ragione di questo tu la centralina non me la metti all'interno. Per l'area dei luoghi di lavoro e delle industrie vale un'altra Legge e valgono altri limiti evidentemente più alti. La norma di Legge – dice ancora – dice che la Direttiva Comunitaria, il Decreto 155 del 2010 vale solo per gli ambienti esterni e che non si possono fare le misurazioni negli ambienti interni. ARPA Puglia, era luglio/settembre 2010, pretendeva di mettere delle centraline all'interno dell'Ilva. La mia obiezione fu: cari Signori, l'Articolo 2 della Direttiva Comunitaria dice che voi l'aria la dovete misurare esternamente e non all'interno dello stabilimento industriale”. Una posizione assolutamente giuridica, condivisibile o meno, ma basta consultare le norme per rendersi conto, evidentemente come anche in questo caso l'Avvocato Perli aveva ragione. Segue poi il Tavolo Tecnico del 23 luglio del 2010. Vedete, a fronte di questo Tavolo Tecnico, si registrano una serie di intercettazioni che fanno emergere le due anime all'interno dell'Ilva, da una parte l'anima intransigente dell'Avvocato; e dall'altra l'anima di chi addetto alle pubbliche relazioni, naturalmente non vuole avere questi atteggiamenti di chiusura. D'altronde lo

stesso Fabio Rivo dice per l'amore di Dio, noi con la Regione dobbiamo collaborare, dobbiamo parlare, non possiamo avere assolutamente una carenza di interlocuzione. E questo è proprio cristallizzato in una intercettazione, che è la 7237 del 27 luglio del 2010 tra Capogrosso e Archinà, in cui Capogrosso dice: "Mi dispiace, non va bene, la strategia di un'azienda non può mica delinearla un Avvocato, assolutamente no!". "Lo so, ma intanto". Ma poi la analizzeremo più nel dettaglio questa intercettazione.

Quanto agli sviluppi del 23 luglio del 2010, cioè la data del Tavolo Tecnico, nella ordinanza cautelare, sempre del 2012, si legge: "Nella serata dello stesso giorno Archinà contattava telefonicamente l'Ingegnere Antonicelli, per comunicargli in modo esplicito che il loro intendimento era che le centraline venissero posizionate nell'area esterna". Quello che obiettivamente abbiamo visto la posizione giuridica dell'Avvocato Perli. Infatti c'è la conversazione, la 7148 del 23 luglio alle ore 20:11 tra Girolamo Archinà e Antonicelli, in cui Archinà dice: "Allora, il discorso qual è? Per quanto riguarda la prima fase, quella che parte subito, quella partita - perché incide direttamente sul discorso dell'incidente probatorio - troviamo una soluzione per intervenire sul potenziamento delle centraline esterne". Cioè, nel suo criptico linguaggio, Archinà diceva per quanto riguarda quell'asserito posizionamento interno c'è il discorso dell'incidente probatorio; per quanto concerne all'esterno andiamo avanti con il progetto della implementazione della rete di centraline esterne. Quindi, emerge una volontà da parte di Archinà di mantenere il dialogo con la Regione, di non essere tetragono come era stato l'Avvocato Perli nel corso di quel Tavolo Tecnico del 23 luglio 2010.

In questo contesto vorrei evidenziare una ulteriore intercettazione che intercorre il 27 luglio 2010, la 10173, tra Capogrosso e Perli. È la famosa intercettazione "inquinare il luogo ed impugnare", in cui - in buona sostanza - l'Avvocato Perli si lamenta con Capogrosso perché gli è arrivata dalla Regione una lettera, con la quale gli preannunciavano che il venerdì 30 si sarebbero recati presso lo stabilimento per le centraline. L'Avvocato Perli diceva a Capogrosso: "Ma come? Eravamo rimasti d'intesa che le centraline come di intesa andavano messe fuori dal muro di cinta e questi vengono allo stabilimento per mettere le centraline?". Capogrosso dice: "Veramente io con Archinà ho compreso che il tutto era all'esterno, non già all'interno". Tant'è che lui dice alla fine: "Che abbiamo impugnato proprio per questo e non già inquinato". Questo interviene, vedete è una scansione di pochi minuti, il 27 luglio del 2010.

Ancora, si parla dopo pochi minuti, passano nove minuti, c'è una successiva intercettazione, la 7259 tra Capogrosso e Archinà. Cioè, Capogrosso chiude il telefono con Perli, dopo che Perli gli ha detto: ma che è questo fatto che vengono sullo stabilimento a mettere le

centraline? E Capogrosso chiama Archinà e gli dice: “Senti, l’Avvocato Perli mi ha chiamato, perché ha letto quelle tre righe ed era un po’ preoccupato perché dice in modo generico monitoraggio benzoapirene, non si capisce se è esterno o interno”. Archinà dice: “No, no, no, allora il discorso è questo, siccome poi ho parlato, ho parlato anche con...”. Nella perizia ci sono puntini e puntini, nella requisitoria il Pubblico Ministero ha colmato quei puntini dicendo che è Fabio Riva. Io ho sentito la fonia, non ve la faccio sentire, ma non si sente assolutamente nulla. “Quindi, io ho parlato anche con...”. “Aspetta, sto andando in ufficio, così parlo, intanto benzoapirene l’ha tirato fuori lui, mentre noi non l’avevamo messo. No, ieri. Allora, il discorso è questo, ecco qua la lettera”. Perché giustamente Capogrosso dice: ma come stanno le cose? Questi hanno detto che vengono venerdì per le centraline, ma le devono mettere all’interno? Perché Perli evidentemente si è inalberato, usando un eufemismo, perché evidentemente disattende quello che era il Tavolo Tecnico del 23. Lui dice: “Verrà – e riporta il virgolettato - effettuato un sopralluogo da parte dei tecnici ARPA di questo servizio regionale presso l’impianto, impianto e presso lo stabilimento Ilva. Devi leggere impianto e lo stabilimento Ilva”. Capogrosso: “Scusa, ma non è che verranno dentro per vedere gli impianti?”. “No, per definire”. “Per discutere del progetto – dice Capogrosso – per definire i dettagli. Per definire i dettagli tecnici relativi alla implementanda rete di monitoraggio del benzoapirene. Implementanda. Ho capito. Significa nuove reti di monitoraggio esterno. Cioè, questo per capire, al di là di cosa c’è scritto. Siccome là parla di accordi per le brevi, che è quello che è già riferito. È l’accordo per le vie brevi è proprio questo, scusa. No, voglio dire siamo sicuri che ha capito? Sì, sì”. Prosegue la telefonata, tant’è che poi Archinà si lascia andare, ricorderete: “Impianto intendo non che vengono a vedere dove posizionare, vengono in ufficio al secondo piano, e legati qua al secondo piano”. Cioè, se avessero intercettato mia madre per quante volte mi avesse voluto legare a una sedia quando ero giovane, penso che veramente avrebbe accumulato tali e tante condanne per sequestro di persona, che non oserei pensare che, veramente, anche oggi avesse guadagnato la libertà. È evidente che questa è una manifestazione gergale, perché lui voleva ribadire il concetto che l’accordo era comunque il posizionamento era all’esterno, e non già all’interno, tant’è che dice: “Li lego qua al secondo piano”.

Ma, vedete, evidentemente Archinà, che manifestava tutta quanta questa sicurezza, tant’è che continua, dice: “Lui vuole scrivere – dice Capogrosso e lui sarebbe Perli - una nota casomai caschiamo in un tranello, eccetera. Poi ci risentiamo”. Archinà: “Eh, ma se lui evitasse. Sta mandando. Va be', va be'”, dice Archinà. Perli che vuole continuare con il suo atteggiamento molto spigoloso, lo avete colto. Molto spesso noi Avvocati abbiamo

questo atteggiamento un po' spigoloso e poco politico. "No, ma guarda, senti, ascoltami - dice Archinà - se la gestiamo noi andiamo meglio e portiamo migliore risultato" e Capogrosso dice: "Ma non la possiamo gestirla noi, la dobbiamo gestire con gli altri". Archinà: "No, no, noi sto dicendo". Capogrosso: "Ah, noi". "No, noi persone ragionevoli. Lo so, va bene, ma lui adesso si è allarmato leggendo questa cosa che non dice rete esterna. Capisci? Proprio per questa parola". Però Archinà dice: "Ma non dice neanche rete interna. Ha pensato casomai ci sono accordi strani. Ma non c'è nessun accordo. Figuriamoci se facciamo mettere le centraline all'interno". Capogrosso, vi è stato già detto, dice: "Guardate che i vincoli sono due, ovvero che qualsiasi cosa facciamo deve essere all'esterno e che le centraline siano delle centraline omologate". Perché l'ARPA aveva delle centraline scassate, tant'è che voleva che le comprasse Ilva, perché non erano neanche omologate. Perché, giustamente, diceva l'ingegnere Capogrosso che il dato deve essere affidabile.

Bene, dopo 17 minuti da questa telefonata, Archinà chiama Palmisano. Vedete, questa intercettazione ha un duplice significato, perché siamo al 27 luglio 2010. Cioè, proprio quel periodo in cui il Gruppo Istruttore di cui faceva parte Palmisano stava analizzando proprio il PIC conclusivo e, quindi, quelle che erano state le valutazioni dell'AIA, del gestore e quindi uno si aspetta che bene o male coglieva l'occasione per uscire l'argomento e dire: beh, mi raccomando, non ti scordare che deve uscire il discorso del barriera, devi fare il ciambellano, come eravamo rimasti d'intesa. Invece, in questa intercettazione, che intercorre 17 minuti dopo, cioè alle ore 19:25, sempre del 27 luglio 2010, Archinà gli dice: "Ma dobbiamo parlare delle centraline esterne? Sì, sì. Perché ho scritto sopralluogo", dice Palmisano. Dice: "Cioè ti stai perché ho scritto sopralluogo?". "Va bene, va bene. È giusto per un chiarimento", dice Archinà. "Sopralluogo nel senso che è un sopralluogo anche all'esterno. Io ho scritto così generico, perché praticamente è la stessa cosa che ho scritto a Cementir. Va bene, va bene. Cambiando soltanto il nome". Cioè, lo stesso format di nota era stata inviata a Ilva, a Cementir, cambiando soltanto il nome e in questo modo il buon Archinà ha avuto il suggello che quell'intervento, quell'incontro del 30 di luglio, era soltanto funzionale al posizionamento delle centraline esterne.

Segue poi una intercettazione, 6 minuti dopo, del 27, alle ore 19:31, 7265, in cui Archinà e Capogrosso, in cui Archinà dice: "Mah, se vuole venire lui a prendere un po' di lezione di come si trattano i politici, che glieli do gratis". Intendendo evidentemente Perli. Dice: vedi, ho chiarito con una telefonata effettivamente quello che era il contesto. In tutto quanto questo, è inutile dirvi che si registra la assoluta assenza di Fabio Riva.

Voglio concludere per questa sera il mio intervento riportandomi, mi auguro che lo teniate nei

vostru cuori e nelle vostre menti, quando dovrete coniugare tutto e fare una sintesi di tutto, una intercettazione che è la 5341 del 4 agosto del 2010 alle ore 18:38 tra Fabio Riva e l'Avvocato Perli, in cui l'Avvocato Perli chiama Fabio Riva e gli dice in buona sostanza, ma avrete modo di vederlo, "Ma ha visto gli organi di stampa?" perché aveva presentato ricorso avverso l'ordinanza del Sindaco del 7 giugno del 2010 per il benzoapirene. "Tutti gli organi di stampa stanno parlando: "Ilva sta processando ARPA, Ilva processa ARPA". E Fabio Riva, che se ne frega totalmente di quello che in quel momento gli sta dicendo l'Avvocato Perli, dice: "Glielo avevo detto. Mi ha fatto venire. Dico l'urea è incredibile". Fabio Riva: "Taranto ha mille risorse. Ha mille risorse, Perli, guardi cosa stiamo facendo con la diossina. Sono dei miracoli che fanno lì a Taranto".

Ora, evidentemente questa intercettazione nella narrazione popolare che è stata fatta non aveva lo stesso impatto e la stessa enfasi che poteva avere la 2645 dei "due casi di tumori in più, una minchiata", però allo stesso modo rappresenta una persona che manifesta il suo compiacimento, oserei dire la sua felicità, per quello che era il risultato che si stava conseguendo con l'abbattimento in termini di emissione di diossina con la ditivazione la urea. E io francamente vorrei capire come questo si possa in qualche modo coniugare con una volontà intenzionale di creare un disastro ambientale sul territorio. In ultimo, altra telefonata, è la 4554, del 16 luglio 2010, in cui si è criminalizzata ulteriormente la figura di Fabio Riva e anche di converso dell'Ingegnere Capogrosso, laddove è una telefonata in cui si dice: "Se portiamo le batterie a 24 ore", Capogrosso dice: "Facciamo 60 tonnellate meno di coke". E questo abbiamo visto che, come vi ha detto l'Avvocato Vozza, trova riscontro in un documento ufficiale, magari ve lo depositerò anche questo, proprio per una comodità, in maniera tale da poterlo reperire più facilmente, è la relazione consuntiva dell'anno 2010 dello stabilimento, in cui in premessa si diceva che per il 2010 le produzioni dello stabilimento sono state influenzate dalla crisi economica mondiale e proprio in relazione alle batterie vedrete che proprio le Batterie 9 e 10 marciavano a 24 ore, proprio attesa la evidente riduzione di richiesta di coke, atteso la contrazione della richiesta sul mercato di quel periodo.

Io ho ultimato questo argomento.

PRESIDENTE S. D'ERRICO – Va bene. Grazie Avvocato, ci vediamo domani mattina.

AVVOCATO L. PERRONE – Grazie.

